

PRATTICA 3  
DE GLI UFFICIALI  
REGII, E BARONALI  
DEL REGNO DI NAPOLI,

OVE SI TRATTA DELLA POTESTÀ  
del Vicerè, de' sette officij del Regno, e de' Capitani  
deputati nell'amministrazione di Giustizia;

RACCOLTA  
DAL DOTTOR GIO. FRANCESCO  
*de Leonardi Napolitano.*

Aggiuntaui la Pratica civile di Cesare Parisio,  
ouero di Geronimo Mangione,

*Con li Riti della Vicaria, & Prammatiche volgari;*

Et vna noua aggiunta del Dottor Horatio  
Visconte.



IN NAPOLI, Per Camillo Cauallo M.DC.XLIII.  
*Ad istanza di Salmator Rispolo Libraro.*

ALL'ILLVSTRISSIMO SIGNOR

• Padrone osseruandissimo,

Il Signor

DIEGO LVBRANO

Duca di Ceglie del Galdo nella  
Prouincia d'Otranto.



Antico costume, anzi debito  
d'affettionati, e diuoti seruito-  
ri d'augurare a' loro Signori  
felicità, e grandezze, e talho-  
ra in segno di seruitù di com-  
parirgli dauanti con qualche  
dimostrazione di riuerenza, e di tributo.  
Questo vfficio appunto vengo io hora à fare,  
e questo debito vengo a pagare con V.S. Il-  
lustrissima a cui sentendomi oltre modo obli-  
gato, e non potendo d'altro modo mostrar-  
mele

mele grato, presento questa Pratica de' Magistrati, & Officiali , opera molto vtile , e per questo molto bramata, e ricercata. Il qual dono ancor che picciolo non mi pare disconuenueole , conciosiacosache trattandosi nella presente opera de' gli Officiali del Regno, che sono creature de' Baroni, si conueniuua la dedicatione ad alcun degno Barone dello stesso Regno, per tanto mi a parso dedicarla alla persona di V. S. Illustrissima come Barone meriteuole , che da me suo fedelissimo , & affectionatissimo seruitore in questi tempi le si porge , e degni serbarne memoria, mentre io inchinandola humilmente , le prego da' Cieli ogni maggior felicità , & aumento di stato. Napoli. li 25. di Febraro 1643.

Di V. S. Illustrissima

*affectionatissimo seruitore*

Saluator Rispolo.

# P R A T T I C A D E L L ' O F F I C I A L I

Del Regno di Napoli.

R A C C O L T A

D A L D O T T O R G I O . F R A N C E S C O  
D E L E O N A R D I S .

Napolitano.

D E L L ' O R D I N A T I O N E D E L L I

*Officiali.* Cap. I.



OPO; che il sommo Principe, & au-  
tore della natura Dio di bontà infi-  
nita, hebbe creato il Mondo; cioè il  
Cielo adornato di Sole, Luna, & al-  
tri Pianeti, e la Terra ricchita di ac-  
que, piante, e diuersi animali. Credo

l'huomo di terra, (però con singo-  
lar privilegio) ad imagine sua, come quello, che haue-  
ua da dommare; cioè, che per sua ragione fusse creato,  
& al fine per contemplare sua Diuina Maestà, *ut in  
Gen. cap. 1. & Sap. cap. 1. & Sap. cap. 2. & habetur in Ps. 8.*  
Anzi Creatore del Mondo ne habbe particular cura,  
dandogli dopo il suo peccato, e trasgressione del di-  
uino precetto la Legge Mosacia, & altri auuertimenti  
per diuersi santi Profeti, secondo il testo *in c. lxx ciuile*  
*1. distinct.* acciò potesse placar Iddio, e racquistare la  
diuina gratia, e dopo per i Principi la Legge ciuile, &

A la

la fine per se stesso l'Euangelica dottrina, acciò esso conoscesse esser huomo; perche causa creato fusse, e così render il tributo di Dio à Dio, e quello di Cesare à Cesare, *Mait. cap. 24.* e per ò scriue Gratiano nella prima distintione del Decreto, che la Legge ciuile è quella, che ciascun Popolo, ò Città per lor proprio Statuto, ordina per causa diuina, & Agostino Santo conferma, che le Leggi humane l'hà distribuite Dio all' humana generatione; per gli Imperadori, e Rettori del secolore; Seneca dice, che la giustitia non è costituzione humana, ma Legge diuina; Laonde dicemò, che nella vera Monarchia, tre cose principalmente si ci ricerca, cioè il diuino culto, la potenza, e li sapienti, si come scriue Afflitto nel Proemio delle decisioni *post. n. 5.*

Et quato al primo spetta à fin che ci possiamo vnire con Dio, dobbiamo amarlo insieme con il prossimo, e non trasgredire i suoi diuini precetti, e quanto alla potenza, dobbiamo vbbidire alle leggi de' Principi, & Superiori, cioè viuere honestamente, non tiranneggiare il prossimo, ma ad ogn' vno dare il suo, perche questi Principi, e Rettori sono instituiti da Dio, Ministri, & Esecutori di sua diuina Maesta, dalla quale dipende tutta la potestà, e del mondo, secondo l' Apostolo *ad Rom. 13.* e quanto spetta, al terzo, dice l'istesso Apostolo *1. ad Timoth. cap. 3.* Che dobbiamo honorare i sapienti, perche quelli tengono memoria delle cose passate, intelligenza dell' presenti, ò prouidenza della future, e sono esecutori de i ministri di sua diuina prouidenza, anzi dell' istesso Dio, secondo Gratiano, e perciò è necessario à quelli vbbidire, come sanie e persone publiche; che tengono potestà, & autorità dalli Superiori, Ne è da marauigliarsi, che nelle Città vi sono statuti diuersi, Ministri, & Officij, cioè

## DELLI OFFICIALI.

3

il Vicere, Luogotenente, e Capitan generale di sua Maestà Cattolica, cō i Sette primi Officiali del Regno, li Presidenti, ò Governatori, & Auditori delle Prouincie, e nell'altre Terre, Capitani, & Assessori. Perche non potendo la Maestà predetta del potentissimo Rè nostro, esserui in ogni parte del Regno, per far à tutti giustizia, ordina diuersi Officiali, e Ministri, imitando la superna Gerarchia, à fine per quelli à ciascheduno s'esibisca, e ministri la giustizia tanto accetta alla diuinità, si come dicono Imperador Federico nella costit. del Regno, e la Maestà del Rè Carlo Primo, nel capit. *Regni iustitie*, e si possi mandare in esecutione la giusta volontà del Principe, altrimenti in vano sarebbe esserui nelle Città le Leggi, se non vi fossero chi le mandasse in esecutione, sicome scriuono il Giuriconsulto Pōponio nella legge 2. *post originem. ubi Corasus ff. de orig. iur.* Carlo Primo, & il Secondo tutti due Rè di quello Regno, in *prin. cap. & in c. item statuimus quod comm.* & Re Alfonso d'Aragona soleua dire non bastar il promulgare delle più salutifere leggi, se non vi fossero i loro defensori, & esecutori di buoni costumi secondo il Filosofo, à l'istesso dice, che le Città, e Terre, che sono gouernate da più Officiali e cosa ottima, laudabile, e necessaria, à fine si faccia per l'amministrazione della giustizia sacratissimo officio à Dio.

È però nell'electione di qualsuoglia Officiale: si deue cōsiderare la sua qualità, se e nobile, prudente, fedele, e di buona conscienza, e s'è esperto nell'Officio adornato di buoni costumi, e di scienza, e perciò il dottor Matteo d'Afflitto Napolitano prega per carità i Rè giusti, & altri Signori, che habbiano con gran studio da eligere al gouerno di Terre, & amministrazione della giustizia, Officiali, persone non lasciue, o vero concubinarij, ò cupidi de' beni temporali, ne superbi, à gio-

A 2      catori;

catori; ma fedeli è se, & alla diuina Maestà, virtuosi, e non ignoranti della legge commune, e del Regno, e che temano Dio, con dargli salario però condecete, & il giusto, à tale habbino le mani monde, e non piglino anco cose minime, perche beato sarà quello, che alconde le sue mani da ogni presente, anzi si deueno gli Officiali buoni remunerare oltra il Salario da i loro Superiori; il che oggi poco si offerua, e quelli son più presto costretti corromper il diuino giuditio, principalmente per denari, che far la giustitia à ciascheduno egualmente, poiche quasi publicamente alcuni Officij Barionali d'amministrazione di giustitia, si donano, & vendino à chi più ne offerisce prezzo; il che è detrimento delli sudditi, oltra l'offesa che si fa à Dio, & alla Maestà Cattolica del Rè, che affatto con seuerissime pene punisce questi venditori, e compratori di pena, di pagar il doppio, e perder dett' Officio, & altra corporate, reseruata à suo arbitrio. Ma non deueno i Superiori dar gli Officij à chi li va procurando; anzi à chi li fugge, perche questi desiosi di Officij (secondo Platone) sono indegni di quelli; poiche non considerano, che chi desidera il Primato in terra trouerà la confusione nel Cielo, e nõ si potrà cõnumerare tra i serui di Dio.

Laonde per finire questo capitolo, tutt' i Principi, e Superiori deueno con gran studio auertire alle cose predette, & imitare l'Imperadore Alessandro Souero, il quale non potè mai soffrire, che l'honor della Legge, e della giustitia si vendesse, e perciò da tutt' n' è rimasto lodato secondo Lampridio, & anco Giustiniano, che promette il gouerno della Repub. solo alle persone studioso, & in somma seguire li vestigij di Ferdinando primo Rè di questo Regno, il quale per hauer cognitione de gli huomini buoni. e letterati in iuersi Officij, teneua vn libro, doue erano scritti i loro nomi,

## DELLI OFFICIALI.

nomi, e cognomi, e quelli poi promoueuà à diuersi officij, con esaminare, però prima tra se le loro qualità, e costumi; e perciò se li vede attribuito per soprano-  
zelo della giustitia da Annibale Troisio, e da gli altri Dottori del Regno.

## DELLI OFFICIALI DEL REGNO.

*e come si assomigliano, & equiparano all' antichi*

*Magistrati di Roma. Cap. II.*

**H**Auendoti da trattare delli Officiali del Regno, è necessario prima vedere de i loro nomi, e potestà, e come si equiparano, & assomigliano à gli antichi Officiali di Roma, delli nostri Dottori, à fine più facilmente conosciutoli con loro Imperio, e giuriditione, possiamo notare alcune inscrittioni, che haueranno da offeruare nel buono, e real regimento de' Popoli, Città, o Terre à loro decrete.

Laonde, prima nota, che dopo che furono estinti i Rè di Roma, e trasferita la potestà del Popolo Romano nel Principe, come ppetuo Dittatore, successe al maestro de' Cavalieri il Prefetto Pretorio; perche anticamente il Pretore, si diceua ogni Magistrato, à cui vbbidua l'esercito, & il Pretorio fù detto Tabernacolo del Pretore, o Magistrato, e con questo nome poi fù detto la sala, e camera del Principe, Pretorio, al quale chi vi era il primo, e presedeua, fù detto Prefetto Pretorio. E perche il Principe de' Romani era occupato in varij negotij di Roma, ne poteua reggere esso solo il Mòdo tutto; diuise in tre parti l'Vnliuerso; cioè, nell'Oriente, nell'Africa, e nell'Ilirio, & in ciascheduna di dette parti vi costituì vn Prefetto Pretorio, il quale teneua l'Imperio, e la Sede del Príncipe, doue presedeua; ilche fù ordinato anco per commodità, & vtilità delli suddi-



fi, poichè i Principi sono ordinati, non per loro proprij lucri, e commodità, ma per commune utilità de' Popoli, secondo il Dottor Angelico Tomaso Sando nel libro *de Regimine Princ.* E perciò la potestà del Prefetto Pretorio fu tanto grandè, che hebbe il sommo Imperio, e pienissima giuridittione, dal quale non s'appellaua, come persona del Principè, secondo il Giuriconsulto in *l. 1. ff. de Offi. Praefect. Praet.*

E perche oggi l'Imperio Romano è diuiso in tãti Regni, e Principi, e Rè, i quali poi cõstituiscono in quelli Vicerè, e Vicarij generali, sicome la Maestà Cattolica del potentissimo Rè FILIPPO II. nostro Signore, in questo presète anno hà costituito per suo Luogotenète Vicerè, e Capitan generale del Regno. l'Illustriss. & Excellentiss. Sig. D. Ferrante di Castro, Conte di Lemos, e di Andrada, Marchese di Sarria, e Cõte di Villalua, Prẽcipe veramente, sotto il quale le virtù, e le vere nobiltà hanno luogo, sicome di per di da ciascheduno si vede nel regimèto del presète Regno; E meritamète, perche rappresenta la persona della Maestà Cattolica, e si dice corpo di quella, come già era il Prefetto Pretorio; al qual'è simile, perche anco sicome sotto il Prefetto Pretorio vi era la cõhorte Pretoria, e di quella li soldati, così sotto il Vicerè hoggi vi sono gli stessi da noi chiamati continui. E sicome al Prefetto Pretorio se gli daua dell'Eccellenza, secondo il testo della legge comune *l'Excellentia iuncta glo. 1. G. de erog. mili. anno. lib. 1. &* così al Vicerè del Regno si dà l'Eccellèza, la quale anco compete al Rè, sicome si nota in due capitoli del Regno. *in cap. super habitatoribus, ubi Niger. & in cap. Castellano* Et in sòma sicome il Prefetto Pretorio hauerua il sòmo Imperio, e la pienissima giuridittione, cõ poteltà di far Leggi, e Constitutioni, secondo il Giuriconsulto in *l. 1. ff. de off. Praef. Praet. & in l. formam C. eod. in l. 1. G. de sent.*

Praef.

## DELLI UFFICIALI.

*Prof. Prati* Così l'Eccellenza del Vicerè nel Regno, ha l'onimoda potestà, sommo Imperio, e pienissima giurisdizione, cioè dispositiva in far Leggi, e Pragmatiche sotto il nome della Maestà predetta, secondo il Dottor Fabio Ottinello *in l. Imperium. ff. de iurisd. omn. Jud.* la giudiziaria nell'eseguire, e la gratiosa in dispensare, e far grazie secondo Matteo di Affitto *in Constit. Regni sub rub. de iud. anno. & ibi glo. & Andr.*

Item nota, che a tempo de' Romani vi erano i Senatori, altrimenti detti Conti Concistoriali, nel numero de' quali era il Principe, e furono detti Senatori della senectù, & vecchiezza, per il qual nome; oggi dicemo li nobili Seniori, e dal volgo corrottamente detti Signori, siccome si legge dal testo feudale, *in cap. 1. de prohib. feu. alien per Lothar* e se bene in luogo di quelli secondo Scipione Capece nel Compendio de' Magistrati sono oggi li Baroni, e simili persone, nondimeno secondo me si diranno più tosto li Senatori del Collateral Consiglio, altrimenti detti Consiglieri di Stato, e Reggenti di Cancelleria, siccome si nota in alcune Pragmatiche del Regno.

Item vi erano li Pretori dell'origine, e potestà de' quali ne habbiamo scritto largamente nel Trattato de' Magistrati del Regno, & in luogo loro sono oggi successi li Capitani delle Terre, & anco il Regète della grà Corte della Vicaria. E meritamente, perche siccome il Pretore d'alcune cause conosceua, e dell'altre ne soleua dar Giudice, del che ne hò scritto nel Trattato *de var. iur. decis. in tit. de offic. iud. vob. & mere.* Così il Regente della Vicaria, alcune lite suole commettere à Giudici di detta Gran Corte, siccome si nota nella Costituzione del Regno *incip. statumimus in princ. de offic. Mag. l. i. f. Carau. in ritu Mag. cap. 115. nu. 2.* E siccome li Bandi, & Editti del Pretore erano annali, mentre che durava.

l'Officio, siccome si nota nel testo *in §. pratorium quoque edita de iur. nat. gent. & iur. & in §. I. Instit. de perpet. & temp. action.* Così li Banni, e statuti del Regente di detta gran Corte, siccome nota Matteo d'Afflitto *in decis. Sac. Conf. 290.* E siccome il Pretore non poteva darli nelle cause per special Giudice, secondo il Giuriconsulto *in l. ult. ff. de offic. Prator.* Così il Reggente di detta gran Corte non si può dare special Giudice nelle cause ordinarie, & il medesimo osservano i Governatori delle Prouintie, & i Capitani delle Terre procedono sempre in quelle con il consiglio dell'Assessore, o Consultore, l'istesso osservano il Presidente del Sacro Consiglio, & il Luogotenente della Regia Camera della Summaria, siccome dice la Pramatica del Regno *incip. nihil magis sub tit. de offic. Iudic.*

Item vi furono li Proconsoli, e Prefidi delle Prouintie, perche alcune Prouintie dell'Imperio Romano si reggeuano per li Consoli, & alcuni per li Pretori, doue quello, che presedeua fù detto Proconsule, Pretore, o Prefide, che haueuano il mero, e misto Imperio, altramente detti Correttori dal Giuriconsulto *in l. legis. ff. de offic. Præsidi.* li quali hoggi sono li Giustitiarij, altramente detti Vicere, e Gouvernatori delle Prouincie, si come si nota nella Constitutione del Regno *incip. Iustitiarij, & in alijs pragm. sub tit. de offic. Iustit.*

Item vi era il Prefetto della Città, la potestà del quale fu per alcun tempo grande, e simile à quella del Prefetto Pretorio, & ad esso spettaua la cognitione delle cose capitali, in luogo del quale si possono dire i Capitani di alcune Terre, doue distinto il mero Imperio dal misto, siccome è oggi il Capitano di Ciaeta, come nota Capece nel compendio delli Magistrati, & à quello ancora spettaua, che le carni, & vettouaglie non si hauessero da cõprare più care, il qual'officio tiene oggi nella Città il Grassiero.

Item

Item vi erano gli Edili, alcuni nobili, & altri plebei, de' quali alcuni teneuano pensiero de' giuochi follenni, e cose publiche, in luogo de' quali vi è oggi il Maestro Portolano, qual' officio per molt'anni n' hebbe il carico la famiglia nobilissima delli Mocci per concessione de' gli antepassati Rè di questo Regno, fattagli per remunerazione, & al presente lo tiene Giouan Simone Moccia gentil'huomo di buonissimi costumi, e sopra il tutto giultissimo. E di quest' officio fanno mentione alcuni Capitoli del Regno; ma gli altri Edili si diceuano Prefetti della vettouaglia, & annona, la potestà de' quali è oggi ne gli Eletti della Città.

Item vi furono li Questori, detti così dal guadagno, e lucro della pecunia, e delitti, in luogo de' quali si possono dire li Precettori delle Prouincie, & i loro Luogotenenti, & à quelli vi presedeua il Prefetto del Fisco, che hoggi è il Tesoriero del Regno, & è Diomede Carrafa, persona di gran merito.

Item vi erano i Prefetti dell'Erario, oggi detti dal vnigo Deputati dalla pecunia della Città, perche si come il Fisco è patrimonio del Prencipe, detto non dalli Fisci secóda la glossa, ma dalle fascie, e sportule, con le quali si chindeua, e portaua la pecunia publica, secódo Ascanio Pediano, così l'Erario è patrimonio del publico.

Itè vi era il Questore dell'Erario, oggi detto dal Capece il Precettote della grã Corté della Vicaria, che è tenuto riscuoter le pene pecuniarie, cõpositioni, & altri prouèsti, che spettano al Regio Fisco, e tenerle in poter suo, & il medesimo spetta alli Precettori delle Prouincie, e Maestri di Camera, si come nota nella pragmatica del Regno, che comincia; *Et quia ad hoc instituti sunt in Mag. Cur. sub tit. de offc. Questioris.* Et vi erano anco li Questori delli delitti, il quale officio oggi è cessato secondo Capece.

Item

Item. vi fù il Legato, che si daua à chi partiuua dalla Città à tale potesse esercitar l'Imperio suo, mentre che mancaua l'Officiale ordinario, ma li legati di Cesare erano perpetui, si come nota nel testo *in l. diem functo ff. de offic. assess.* & hau euano questi l'onnimoda potestà, che oggi si possono dire li Vicarij perpetui, e gli Officiali principali del Regno, che sono sette.

Il primo è il gran Conestabile, il quale anticamente fù detto il Maestro di Soldati, secondo il testo *in l. i. c. de offic. M. milit.* perche serue per Generale, e Luogotenente del Rè nelle guetre, che nel Regno occorrono, esercitando sopra de' Soldati la sua giurisdittione, & ordinando à tempo della guerra tutte le cose necessarie alla militia, del quale ne hò scritto nel Trattato delli Magiltrati, dopò Marino Frezza nel Trattato delli subfeudi al capitolo di dett'Officio.

Il secondo è il gran Giullitiero, posto nel primo luogo da Mattco d'Affitto nella Constitutione del Regno, *fidelium nostrorum num. 6.* Perche è padrone della Giustitia, & hà il mero, e misto Imperio, è giuridittione, ch'esercita nel suo tribunale (detta la gran Corte, della Vicaria) come si nota nella costitutione del Regno. *Statutum, & constit Mag. Cur. & ibi per Andr. & Afflit.* Però è d'auertire, che à rispetto di detto grã Giullitiero, si dice solamete la grã Corte, doue sono li Giudici Criminali, e Ciuili, & il suo Luogotenete (detto il Regente (secondo la detta Constitutione *statuimus*, ma si dice giòtamete della Vicaria, perche quell'altro Tribunale, ch'esercitaua la giuridittione, il mero, e misto Imperio per il Vicario, & Vicerè del Regno, fù già vnito à detta grã Corte, à fine non nascesse discordia, trà loro, e turbatione di giuridittione, si come si colligge dal proemio della Regina Giouãna Prima nelli Riti di detta gran Corte, doue l'istesso nota il Dottor Carau-

ta, e Grammatico nella Decisione del Consiglio 24. n. 9. perciò detti Regente, Giudici, & altri Officiali di detta gran Corte della Vicaria l'ordina, e pone il Vicario del Regno, come dicono Matteo d'Affitto in detta constitutione, *statuimus num. 7. o Carauita nel Commento della pragmatica 1. §. 1. num. 9. sub. tit. de Senatuscons. Macedon*, e detta gran Corte della Vicaria hà molti priuilegi, e preminenze, de' quali ne scriuono Carauita, e Troisio nel primo Rito di detta gran Corte, *latè scripti in Praxi Offic. cap. 2. & in tract. de Mag. cap. 3.*

Il terzo Officiale è il grand' Ammirate, il quale hà il mero, e misto Imperio, e semplice giuridittione sopra delle cause marittime, che spettano all'arte del marinare, e nauigare, esso esercita detto Imperio, e giuridittione per il suo Luogotenente detto Viceammirante, che possiede in dette cause, solo cō il consiglio, & voto di vn Giudice. Detto grand' Ammirante hà gradissimi priuilegi, & emolumenti, del qual officio si tratta nel capitolo del Regno 77. 78 & sequ. e ne scriuono Marino Frezza in dett' officio, & il Presidente Vincenzo de Franco nella decisione del Consiglio 142. n. 1. & decis. 417 Et è di Matteo di Capua Principe di Conca, e Conte di Palena, &c. persona letterata, benignissima, e da tutti reuerita.

Il quarto è il gran Camerlingo, così detto per hauer particolar cura della Camera Reale, e del Patrimonio del suo Rè, esercitando per detta causa Imperio, e giuridittione per il suo Luogotenente della Summaria, ch'è tenuto commettere dette cause alli Presidenti di detta Camera, come si nota nella pragmatica, che comincia, *Philipp. vers. in primis*, & in altre poste sotto il titolo, *de Regia Camera Summarie*. E perche è Giudice in dette cause tra il Fisco, e priuati, perciò si dice esser simile al Procurator di Cesare, che solo conosceua,

fc-

secondo Afflitto nella Costituzione del Regno, che comincia *presenti legge*, così anco al Procurator di Cesare, è simile in Fràcia il Procuratore del Demanio del Principe, come nota Cassaneo nella consuetudine di Borgogna *rub. I. nu. 7. & 9.* Et in Piedimonte si dice Procurator di Cesare la Camera Ducale, siccome dice il Presidete di detto Senato, il Dottor Antonino Tesauro nella decisione 213 *num. I. & 4.* Et in Roma è la Camera Apostolica, come scriue Ottauiano Vestro *lib. 2. iudic. Rom. Aula cap. primo.*

Il quinto Officialale è il gran Protonotario, e Logoteta, che si dice esser simile al Questore del sacro Palazzo, secondo Andrea d'Isfernia, *in. c. 1. §. quoniam col. I. de prohib. seu. alien. per. Lothar.* E si dice Logoteta, perche esso è tenuto nelli Regij parlamenti, parlare, e rispondere prima auanti il Re, secondo Marino Frezza nel capitolo di dett' Ufficio, & ad esso anco spettaua tenere secrete le prouisioni Regie, e decretare le petitioni, e memoriali, il che lo Re Cattolico poi trasfari al Secretario del Regno, & alli Scriuani di mandamento, si dice Protonotario, perche come primicerio delli Notari à lui spetta ordinare le scritture del Principe, cioè le pragmatiche, e costitutioni Regie, e scriuerle nel libro delle Leggi del Regno, si come appare dalle date d'alcuni capitoli del Regno per mano di Bartolomeo da Capua Protonotario, per Roberto de' Baroni Protonotario, e per Gentile de' Moriline Dottor da Sulmona, e Protonotario del Regno, e questo anco spetta al d. Secretario come si vede nelle date delle pragmatiche del Regno

Item à detto Protonotario spettaua esaminare i Giudici, & Assessori, quando si promoueuano all' officio, si come fù ordinato dalla Regina Giouanna nel capitolo del Regno, che comincia, *vi Status Reipublice*, il quale oggi non s' offerua, se bene s' esaminano, quando pigliano

il grado del Dottorato, e quillo desiderano esser Officiali, s'offerua, che vno delli Regenti di Cancellaria hà da fare (per ordine del Vicerè del Regno) relatione della loro habilità, qualità, e sufficienza, e poi si promouono all'officio, & in somma oggi, perche detto Pronotario esercita l'officio per il suo Luogorenente, può per detto legitimare, e crear Notari, e Giudici à contratto; si come scriuono Afflitto nella constitutione, che comincia *in locis de manij. nu. 17. & 21.* E Marino Frezza nel capitolo di detto Officio *nu. 9. & 10.*

Il sesto è il gran Cancelliero, al quale spettaua conseruare il Sigillo del Rè, e sigillare tutte le lettere, e priuileggi sotto nome del Rè ad esso mandati, come nota il Dottor Luca de Penna *in l. nemiñem C. de decur. lib. 10. & in l. militor C. de re milit. lib. 12.* Il che spetta oggi al Secretario del Regno, si come dice la pragmatica prima, posta sotto il titolo *de his, qui in Regia Cancellaria;* però oggi il gran Cancelliero hà potestà d'esaminare li scolari, che desiderano il grado del Dottorato in Legge, & in Medicina, che conferisce per il suo Vicecancelliero, ordinato da esso, & hà potestà anco di creare Bidelli, si come nota Marino Frezza nel capitolo di detto officio *nu. 9. & seq.* e per esser dett' officio di grã dignità, haueua per prouisione il feudo durante sua vita, detto feudo della Cancellaria secondo Ifernia *in c. 1. in. 3. col. de feud. guard.* & hoggi haue altri emolumenti, che percepe dalla collatione del Dottorato, insieme con il suo Vicecancelliero, ch'è oggi Fuluio di Costanzo, Regente appressu la Maestà Cattolica, persona di gran merito, non solo per la chiarezza di sì antica, & Illustrè Famiglia, ma anco per le sue rare virtù, e dottrine da tutti ammirate.

Il settimo è il gran Siniscalco, che si dice essere come il proposito del Sacro eubile, secondo il Dottor Luca  
di



di Petrina *iu rubr. de p. p. f. sacri amb. tit. 1. 2.* perche ad esso spetta di prouedere di tutte le cose, che al vitto ordinario del Re, e della Corte sono necessarie. e nel Regno prouedere di Castellani, e guardiani di Castelli, e però sopra di quelli ha potestà, si come notano Canpece nella sua inueltura feudale, *vers. feudorum officia fol. 273.* E Marino Frezza nel capitolo di dett' officio del Siniscalco.

Item vi furono Procuratore del Fisco, & il Procuratore di Cesare, quello del Fisco instituito per cōseruatione delli beni Fiscali, che si dicono proprio esser nel patrimonio del Principato, e non del Principe, al quale se gli danno per defensione della sua dignità, con pigliarsene solo l'vsufrutto, e per quella causa si dice patrimonio del Fisco, secondo il Giurista consulto, *in l. 2. §. 2. ff. ne quid in loco publico, de l. pacta conuenta §. 1. ff. de pactis* il che si chiarisce anco, perche nella legge comune, *in l. vlt. ff. ne qui pot. in pig. hab.* apertamente si fa differenza tra gli beni del Fisco, e quelli di Cesare di Cesare, e per contrario, e perciò era tenuto cōseruarli, e difendere in quelli il Fisco, il quale oggi si dice il Cōseruatore del Patrimonio, & il suo Procuratore. Ma il Procurator di Cesare instituito per cōseruarli beni di Cesare, non come Principe, ma come Honorio, Arcadio, o Antonino, e perciò nelle molte leggi trouiamo, che detti beni si chiamano cose private del Principe, & altramente sostanza privata, e dominio del Principe, e questo ancora fu detto Erario, che fu di due ordini, vno delle cose private del principe, e di Augusta sua moglie, e l'altro delle sacre largitioni, cioè delli Tesori, si come si nota nelle nostre leggi *in l. 1. C. de loc. in p. ed. cur. l. 2. et l. 3. C. de quadrienn. p. script.* Et in questi beni, dico, era costituito defensore, e cōseruatore il Procuratore di Cesare il quale solo hoggi ha cura

ra delli beni patrimoniali di Cesare, e del Fisco, & Giudici tra quelle cause tra il Fisco e priuati, sono il Luogotenente, e Presidenti della Camera della Summaria secondo Marino Frezza nel capitolo dell'officio del Camerlingo.

Item vi furono gli Assessori del principe, oggi detti Consiglieri del Sacro Regio Consiglio, i quali hanno grandissima potestà, poiche le sententie di detto Consiglio hanno l'esecutione parua secondo la Regia pragmatica, e godino i priuilegij del Prefetto Pretorio, & il loro capo e il Presidente del Consiglio, che tenuto commetter le cause tanto dell'instantia, quanto d'appellatione a detti Assessori, & in quelle non si può dare per special Giudice secondo la pragmatica del Regno, che comiucia, *nihil magis sub ist. de offit. Indic.*

Item vi erano li Giudici capitali, oggi detti li Giudici criminali della Vicaria, e li Giudici delle cause pecuniarie sono li Giudici Ciuili dell'istessa gran Corte, & in luogo delli Giudici militari de' soldati sono gli Auditori del campo.

Item vi fu il Prefetto dalle ragioni, e conti, oggi detto Scrivano di Ratione, in luogo delli Prefetti delli Tribulli, e suppliche, oggi sono li Regenti della Cancelleria, tra quali e il capo Buluio de Costanzo persona di gran merita, e del Consiglio Collaterale.

Item il Maestro de' secretari quale e simile il Luogotenente del Regno, perche secondo Luca di Penna in *lib. 1. de pecc. hom. sub lib. 10.* era tenuto decretare le petitioni, e quelle tenere secrete, del che oggi tengono cura li Scrivani di mandamento, & il Secretario del Regno, che preseda agli Cancellieri, come si nota nelle pragmatiche poste sotto il titolo *de his, que in Regia Cancelleria.*

Item ci furono li Limbarchi delli porti, cioè custodi

di,

di, oggi detti guardiani, e nelle prouincie, Mastri portolani, secondo li capitoli del Regno.

Item li Defensori delle Città, e Terre, che curano i negotij di quelle, oggi detti Sindici, poiche il Sindaco rappresenta tutta la Città, secondo la glossa della Legge commune in rubr. C. *quæ sit longa consuet.* vide *Vincen. de Franchis in decis. 1243. num. 8.*

Item li Conti (nome veramente di gran dignità, secondo le nostre leggi) furono detti Collaterali del Principe, e perciò il Conte delle cose priuate, si può dire il Maggiordomo del Principe. Item il Conte del Sacro Palazzo, il Marescallo, del quale trattano li capitoli del Regno il Conte de' soldati, il gran Contestabile, il Conte de' Tesori, il Tesoriero, & il Conte delle sacre Largitioni, l'Elemosiniere maggiore.

Item vi fu il Maestro de gli officij, chiamato dal volgo Vsciere, e Mastro di cerimonie, il qual officio tengono anco li Castellani del Regno, secondo Luca di Penna in l. l. C. *de diuersis offic. l. b. 12.*

Item li Decurioni, li quali nelli municipij, e colonia si duceuano per causa del consiglio publico, detti Decurioni, non perche fussero dell'ordine della Corte, secondo Isidoro; ma perche nel principio, che si duceuano nelle Colonie, se ne pigliaua la loro decima parte, secondo il Giuriscofulto in l. *pupillus 9. Decuriones ff. de verbor. & rer. significat.* l'officio delli quali era di gran peso, secondo Alciato nel lib. 3. *parergon. cap. 26. & Barnaba Brissanius late lib. 4. antiquit. cap. 13. in tanto, che là gli empij, e peruersi Principi mandauano per lor punitione i christiani, come scrive Cassiodoro lib. 1. *histor. tripart. cap. 9. & lib. 6. cap. 7. cap. vltim.* & per questo hebbero gran priuilegij li Curiali, che si duceuano à torre tal peso, come si nota nella legge commune in l. *curiales, ubi glos. C. de decur. lib. 10. §. quibus**

*cōnumeratis, in auth. de her. qua ab intest. defert, in luogo de' quali sono hoggi gli Eletti della Città, chè si eligono per consiglio del publico, tra li quali li mesi passati era il Dottor Gio: Andrea Auletta, che al presente è Giudice criminale della Vicaria, persona di gran merito per la sua dottrina, e bontà, & integrità di, vitas & hora e successo Notar Aniello di *M*artino.*

Item li Seruatori delli luoghi, hoggi detti Guardiani delli luoghi, che si mandano per l'Vniuersità à diuerse parti per ritrouare i delitti, come si nota nella constitutione del Regno, che comincia: *Super incisionibus, & ibi doct. not.*

Itè il Prefetto de' Vigili, che nelle Città si dicono li Capitani di guardia, perche sono tenuti vigilare, e far la guardia di notte per la Città, & esser due volte il dì auanti del Regente della gran Corre, sicome dice la pragmatica del Regno 25. nel capitolo, che comincia: item si ordina alli Capitani di guardie *sub titu. de offic. Mag. Iust. seu Mag. Cur. in nouis.*

Et in sōma ci erano à tempo de' Romani li Stratori, Apparitori, e Nuntij, li quali stanno appresso il Magistrato, come esecutori di quel che ordina, & ad essi spettaua pigliar li malfattori, e citarē le parti, in luogo de' quali sono successi li Portieri del Consiglio, e della Summaria, li sbirri, aguzzini, e commissarij della gran Corte, *ut in pragm. 36. sub tit. de off. Mag. Iust. in nouis,* e nell'altre Terre si dicono *M*astrigirati; il qual officio sogliono prouedere li Baroni del Regno, e nō l'Vniuersità, e così fù più volte giudicato nel Sac. Cons. per lo capi del Regno, che comincia: *Itē Stationarius, & li adit Vinc. de Franch. in decis. 34.* se ben alcune Vniuersità ne stanno in possessione di cōstituite, & eligere detti *M*astrigirati, che sono successi in luogo delli Stationarij, & ad essi spetta far la guardia di notte, pigliar il malfat-

B tori,

tori, e denunciare li delitti, come si nota nel capit. del Regno, chè comincia *ad quietē*, e perciò chi per forza leua i delinquēti dalle mani del *Mastrogiurato* si punisce, come gli hauesse leuati dalle mani del *Podestà*, ò *Giudice*, come nota *Capeci* nella sua inuestit: feudale fo. 274. *Magistri iurati officii*, vide qua scripsi in *praxi Offic. c. 4. nu. 27. & 28.* E questo basterà per vna breue, e sostantiale cognitione di tutti gli *Officiali* del Regno, delli quali se n'è scritto nel trattajo delli *Magistrati*, se ben per auanti lungamente ne hanno trattato l'vno, e l'altro *Capeci*, e *Marino Frezza* *Regij* *Consiglieri* del Regno, e con nuouo ordine li stà hoggi notado cō loro origine, dignità, e potestà *Marc' Antonio* *Cauallero* *Patritio* *Napolitano*, persona di gran merito, e non poco intelligente delle cose antiche de' *Romani*, e del Regno; gli scritti del quale da tutti studiosi s'aspettano cō gran desiderio per l'vtilità commune.

**DELL'OFFITIO DEL CAPITANIO,**  
*Gouernatore, e loro Assessori, ò Consultori.*  
 Cap. III.

**P**Er trattare dell'officio di *Gouernatore*, e *Capitano*, e loro *Assessori*, è necessario dichiarare la potestà del loro capo, donde hanno presa l'osservanza nel determinar le cause, se ben nell'ordinare hanno li loro proprii riti, e statuti; & perciò siccome anticamente il *Popolo Romano* haueua nella Città per l'amministrazione della giustitia ordinato il suo *Magistrato*, come fu il *Dittatore*, & altri, detto *Maestro* del *Popolo*; capo de gli altri *Prouinciali*, *Potestati*, e *Presidi*, secondo il *Ciurisco* consulto in l. 2. §. *post originem ff. de orig. iur. in l. 1. & l. illud ff. de offic. Presid.* così nel Regno li Rè di quello ordinorno per l'amministrazione della giustitia nella

nella città il *Magistrato*, cioè il gran Giustittiero, e nelle Prouintie gli altri Giustittieri, questo detto *Mastro*, capo, e norma de gli altri, come il nota nella *Constit. del Regno incipe Mag. Cur. & Andr. in l. si quis in posterum post nu. 25.* il qual officio hoggi s'efercita per la grã Corte della Vicaria, cioè per il Regente, e Giudici, siccome scrlue *Marino Frezza lib. I. de subfend. in sit. de off. Mag. Iust. n. 1.* e l'altro di Giustittiero di Prouincia per li *Gouernatori, & Auditori di Prouincia*, come si nota nella *pragmatica, che comincia Pro minori sub tieu. de Sacr. Reg. Conf. in antiquis*.

Laonde è da notare, che siccome il Giustittiero, cioè la gran Corte della Vicaria hà il mero, e misto imperio, & in tutto il Regno la giuridittione ordinaria, così li *Gouernatori delle Prouintie* hanno il mero, e misto imperio, e semplice giuridittione, siccome notano *Afflitto in constit. statuimus nu. 29.* e *Carauita nel rito della gran Corte nu. 49. in ritu 239. nu. 7.* percioche gli *Officiali per il mero imperio*, conseguiscono la potestà contro gli delinquenti, che consiste in varie pene, per le quali ò se diuiene alla morte naturale in tutto, ò in parte per troncatione di qualche membro, ouero alla morte ciuile per la condennatione in galera alli plebei, & deportatione alli nobili.

Item quando procede ad imponere la relegatione, & esilio, il castigo corporale per la frustra, e mitra, e la pena pecuniaria per li dilitti minimi, e leui.

Item la potestà di poter carcerare gli delinquenti, e di darli corda, quando bisognerà con il voto, e cõsiglio dell' *Assessore, ò Consultore, vt noi. in cap. Regui tormento, & Doctores late in l. imperium ff. de iuris. d. omni. iud.*

Et per il misto imperio hanno gli *Officiali* la potestà di conoscere delle cause ciuili, che si spediscono solo dal lor officio, cioè dar tutore à pupilli, mettere in pos-

sessione, denegare l'audièza alli cõtumaci, & cõdennarli alle spese, il mandare in carcere, che nõ si fà per punitione. Et per la sèplice giuridittione conseguiscono; la cognitione delle cause ciuili per causa dell'attioni proposte in giuditio delle parti. sicome notano li nostri Dottori nella *l. imperinm ff. de iurisd. om. iud.* Ma questo vltimo capitolo non procede nelle cause ciuili *d'efeudi quaternati*, così detti, perche sono scritti nelli quader- ni della Reg. Corte, de quali essa solo ne conosca, sicome si nota nella constit, *statutus, & in constit. Magn. Cur.* Ma gli altri feudi piani si possono conoscere dalle Regie Audiètie, & altri Tribñali del Regno, anzi scri- ue Marino Frezza nel lib. 2. *delli subfeudi*, che la Regia Audienza di Otranto hà priuilegio anco delli quater- nati, & hoggi in dette cause procede solo la Regia Ca- mera della Summaria, sicome fù dichiarato dalla prag- matica del Duca di Ossuna Vicerè del Regno, sotto la data delli cinque di Ottobre 1584. & se. nota nell'altre pragmatiche poste sotto il titolo: *De his qui in Regia Camera Summaria.*

Itè li Officiali hanuo la potestà del gladio, cioè l'esse- cutione del detto mero imperio, & ad essi spetta la co- gnitione delli delitti di portar armi, & anco dar lic èza di portarle, secõdo Affitto nella constit. *intentionis nu. 58.* ilche è hoggi prohibito à ciascheduno Officiale del Regno, & riferbato solo al Vicerè del Regno, come si nota nella pragmatica 3. *subtit. de armis. in nouis.*

Itè nota, che sicome nella grau Corte della Vicaria. vi è il Regente insieme con gli Giudici criminali, e ciuili, e l' Auuocato, e Procurator fiscali, così nelle Regie Au- dienze ci sono il Gouvernatore, e due Auditori, & in al- tre con tre, e l' Auuocato, e Procurator Fiscali, e nell'al- tre Terre li Capitani con i lor Assessori, ouer Cõsulto- Coadiutori della Corte, e lor officio è temporale, perche

perche quel del Regēte, e Governatorē è annale, e qllo dell' Auditore al più per due anni, e de gli altri Assessori, e Capitani è anco annale, come si nota nella pragmatica, che comincia: *Decet nos sub titu. de offic. Iustit.* perche dice la glos. nella constit. del Regno, *Occupabis nobis*, che non è giustitia grauar gli Officiali, che hāno piaciuto, e che non è przdentia tener quelli, che hāno dispiaciuto, e così meritamente deuno; esser gli Officiali temporali, come si nota nel Capitolo del Regno *incip. item quid predicti Iustitiarj, & Capitani;* ma l'officio dell' Auuocato, e Procuratore Fiscali è à beneplacito di Sua Maestà.

Item sicome il Regente della Vicaria può conoscere delle cause minime, e summarie, senza che le commetta all' Giudici, & Assessori, nō occorrendo però difficoltà in quelle, così al Governatore delle Prouincie, e gli altri Capitani, sicome scriuono Afflitto nella constitutione *pacis cultum nu. 47.* e Carauita nel rito della grā Corte 115. *in 1. not. & in ritu 187.*

Item sicome se assente il Regēte della Vicaria, possono li Giudici di quella proferire sentenze interlocutorie, e definitive; secondo Afflitto nella constit. del Regno *Iustitiarj non per calendas in fine 2. not.* così gli altri Auditori di Prouincia, & Assessori assenti il Governatore, o Capitano possono proferir sentenze; & così dice, che s' offerua il Dottor Carauita nel rito di detta Corte 64. *nu. 2.* anzi sono tenuti espedire le cause nelli tribunali della Regia Audientia, & intendere il Procuratore, & Auuocato fiscali, secondo la pragmat. *6. casuzi sub tit. de offic. Iustit.* ne puote votare nelle cause il Governatore, o Capitano, ancorche non fussero gli Auditori in voti pari, ma cōtrarij, del che all' hora ne deue fare auuolato il Vicerē del Regno, secōdo la pragmat. del Cardinal reguntino, che cominceja: *Magis Viri Regis Consil. sub*



*tit. de offic. Iustit. e* parimète li predetti Auditori, & Assessori possono regere Corte assente il Governatore, ò Capitano, secondo la pragmatica di D. Perafano, che comincia: *semo informati, sub tit. de offic. Iustit.*

Item si come gli Giudici di detta gran Corte non si possono intromettere nelle cause, che spettano ad altro tribunale, ò Regio, ò di Barone, come si nota nel capitolo del Rè Roberto, che comincia: *iniuxit nobis, & in prag. Regis Ferdinandi inc. discordias*; così gli Auditori delle Prouincie, & Assessori delle Terre, nõ possono conòscere di dette cause, che spettano ad altro Giudice, e questo procede, perche nõ siano persone priuilegiate, che hanno l'electione del foro della legge, ò altre però grauate dalli Giudici inferiori, sicome nota Afflitto nella constitutione del Regno *statuimus 2. col. 4. l'istesso dice Nigro nel capit. quia nulla n. 8. & plures decisiones ad id retuli in praxi Offic. cap. 3. nu. 47. & 48.*

El in somma tutta la potestà della gran Corte della Vicaria è hoggi nelle Regie Audièze, come è conòscere de' delitti de' feudi, come però hò detto di sopra, tormètare, e dar corda dal peocesso informatiuo, perche ci siano inditij sufficienti, in far còpositioni con licenza del Vicerè del Regno, quãdo sono in quelli delitti, per li quali ò s'impone pena di morte naturale, ò di ciuile, ò di troncatione di qualche membro, secondo la pragmatica dell'Imperatore Carlo V. che comincia: *quia sub tit. de compost. in antiquis.*

Item del dispregio delle difese imposte sotto nome del Rè, di guerra mota, di carcere priuato, e pene fiscali, di delitti doue s'offende la Maestà del Rè, delle cause di presentatione, e liquidatione d'instrumèti, delle cause priuilegiate, come sono quelle di vedoue, pupilli, & altre miserabili persone, delle cause delli Curiali, e delle cause d'appellatione dalli Giudici inferiori, perche le cause

cause civili non sono da vinticinque onze à basso, perche all' hora se ne potrà appellare alle Regie Audienze, & quando sono cause della Regia Audienza da 50 ducati à basso, all' hora s' appella al Governatore dell' istessa Audièza, il quale procede con il cōsiglio di qualche Dottore non sospetto alle parti, secondo la Regia prag. 7. 9. nos. autem; & 9. seq. sub tit. de Sac. Reg. Consil. & quando fusse causa delli conti dell' Vniuersità, all' hora anco si appella alla Regia Audienza per commodità di detta Vniuersità, secondo la prag. 46. incip. excellent. de offic. Sac. Consil. ma gli altri Tribunali conoscono di dette cause di appellatione, quando hanno nel privilegio le prime, e le seconde cause, & alcuni le terze, che sono le seconde appellationi, & del tutto lungamente n' è trattato nella pratica dell' Officiali sub tit. de Institut. seu Gubernatoribus, &c.

### DELL' UFFICIO DELL' AVOCATO, e Procuratore Fiscali e coadiutori della Corte nelle cause criminali. Cap. IV.

**P** Erchè nel precedente capitolo hò fatta mentione dell' Auuocato, e Procuratore Fiscali, e Coadiutore della Corte, & perciò è bene trattarne delli loro officij, de' quali ancora se n' è trattato lungamente nell' altra Pratica delli Officiali.

- E perciò primo nota, che l' Auuocato Fiscale, o Coadiutore della Corte, perche è tenuto difendere le ragioni del Regio Fisco, offerua de inquirere, e procedere contra gli delinquenti per gli suoi Officiali, & Mastro d' Atti, siccome s' offerua nella gran Corte della Vicaria, & dopo pigliata informatione della denuncia, o querela, difendere le parti del Fisco, ancorche le parti querelanti non proseguissero la querela in quelli delitti, però

doue l'Officiale, ò Potestà può procedere *ex officio*, & per inquisitione, e sono gli infra scritti.

In primis l'Officiale, e Podestà può procedere *ex officio*, & per inquisitione nellj delitti d'heresie, di lesa Maestà, e di falsa moneta, nellj quali nõ possono procedere gli Officiali delli Baroni; se non ne hanno speciale priuilegio; poiche nelle loro concessioni sempre se gli riserva sua Maestà, secondo Affitto nella constitutione del Regno, *pernam eorum nu. 25. vers. ex priuilegiis.*

Item può procedere *ex officio* contra li famosi ladroni, aggressori di strada, e quelli, che stessero ascosi nelle selue per causa di delitti, & contra ciascheduno notato di delitto graue, come si nota nella constitutione del Regno, *Iustitiarj non per calendas.*

Item può procedere *ex officio* cõtra gli Officiali, che stiano à sindacato, secondo la Regia pragmatica, che comincia *Regia dignitati*, & generalmente contra li trãgressori delle Regie pragmatiche, sicome fu ordinato per il Duca di Ossuna Vicerè del Regno nella pragm. 4.9. in primis circa medium sub tit. pragm. edita per Illustri ss. D. Petrum Gironem, &c.

Itẽ può procedere *ex officio* in ogni delitto notorio, e notorio si dirà quel ch'è fatto auanti l'Officiale; *sedens pro tribunali*, ò quando si ritrouerà il delinquente nel fatto di offendere, & infragante, tanto per esso Potestà, ò Giudice, quanto per li suoi officiali, nuntij, e ministri di giustitia, contra quale anco non si fa processo ordinario, ne si offerua ordine giudiziario: ma il tutto spedire sommariamente, e con breuità.

Et è ancora delitto notorio quel che costa da gli atti, e scritture presẽtate nelle cause, doue fosse per sorte qualche rasura, ò falsità, si può all' hora procedere cõtra il presentante dette scritture. E anco notorio il delitto fatto in luogo publico in presẽza della maggior parte  
del

del popolo, ò almeno in presenza di dieci persone, doue si procede alla condennatione, senza formare processo ordinario, & all'esecuzione della giustitia, sicome dice hauer offeruato nel Regno il Dottor Fabio Ottinello in *l. imperium ff. de iurisdi. omni iud.* & in somma notorio delitto è quel che pubblicamente si dice per il popolo, doue anco può procedere l'Officiale; e però se bene non si può procedere contra le concubine de Clerici, perche sono del lor foro; nondimeno si può procedere contra quelle, che fussero publiche concubine, e per tale tenute dal popolo, se còdo Affitto nella constitutione del Regno, che comincia; *Maieftati col. 3. nu. 9. vers. quibus addo.*

Item può procedere l'Officiale contra li coscij, e compagni delli delinquenti, per depositione loro, fatta nelli tormenti, purchè siano in quelli delitti, doue si può interrogare delli compagni, se bene hoggi questo non si offerua, ma sempre si dimanda delli compagni; però Giulio Claro sòmo pratico delle cause criminali, l'intende nelli delitti graui, sicome esso nota nella Pratica criminale *q. 21. nu. 24.*

Itè può procedere l'Officiale per la confessione, fatta dal delinquente, ò per incidente cognitione di testimoni, esaminati nel pcesso, e di nuovo formare altro processo, e dar defensione al reo, secondo Bartolo in *l. con. i. fessus. in fin. ff. de custod. reor.* il medesimo si offerua quando si procede nelle cause criminali per eccectione per causa, delle proue fatte nelle cause ciuili, e l'istesso si offerua nelle proue fatte per la repulsa delli testimoni, secondo il detto Fabio Ottinello, il quale anco dice, che se bene l'Officiale potrà d'vn processo farne mille, però nõ deue cercare il nodo in scirpo, cioè essere scroloso, e sottile; ilche non viene ordinato dalle leggi; ma far à tutti giustitia egualmente, & hauer conscien-

za, e non attendere al guadagno, à tal che ciascheduno habbia il suo.

Itē può procedere il Potestà *ex officio* senza querela di parte in ogni rottura, pur che vi sia effusione di sangue fatta con pietra, ò bastone, ò cō libro, ò correggia, secondo il rito della grã Corte della Vicaria, che da tutti si offerua, come legge del Regno nelli predetti casi, e delitti d'ingiurie reali, perche si offende il corpo; ma nelle ingiurie verbali di parole nō possono procedere, ancorche le parti querelanti desistessero, ò rimettessero la querela, e così si offerua; secondo Giulio Claro nella Pratica criminale q. 57. n. 2. & 11. purchè non vi sia statuto nella Terra, che rimettendo la parte, non si possa procedere, come è in alcuni luoghi del Regno: mà ne i delitti di sopra numerati, doue può l'Officiale procedere *ex officio*, potrà anco se la parte desiste proseguire la querela con il coadiutore della Corte, siccome sono nelli Regij Tribunali l'Attuato, e Procuratore Fiscali.

Et in sōma può l'Officiale sempre procedere *ex officio* senza querela di parte in qualsiuoglia delitto, doue però se imponerà pena di morte naturale, cioè la forca, troncatione del capo, il fuoco, ò simile, ò di morte civile, cioè condennatione in galera, deportatione, seu esilio perpetuo, ouero esilio extra Regno; ancorche fusse temporale, e quando impenerà pena di troncatione di qualche membro, cioè della mano, ò simile, comē si nota nelli capitoli del Regno.

Itē è d'auuertire, che de' predetti casi; cioè di morte naturale, civile, o troncatione di membro, quando fusse separata la giuriditione criminale dalle ciuile nell'istessa Terra, ne conosce solo il Giudice criminale, siccome dichiarò Rè Ferdinando in vna pragmatica, che comincia, *Illustri Viceroyi Sicilia.*

Item nelli detti casi all'hora il Giudice potrà contra  
il de-

il denunciato procedere alla carceratione, altramente è tenuto habilitarlo per il palazzo della Corte, come à notato nel capitolo del Regno, che comincia: *Ab illo inchoandum ubi Bartholomeus de Capua, & alij sub rubr. de inquisit.*

Item nell'istessi casi potrà il Giudice procedere à dare corda concedente al denunciato, ò accusato, come si nota nel capitolo del Regno *incip. tormenta.*

Item in detti casi niuno può il Giudice ammettere à compositione senza licenza del Vicerè del Regno ò Superiore, secondo la pragmatica, che comincia, & *quias* ma all' hora lo potrà bandire, e fuorgiudicare, si come nota Bartolomeo di Capua Dottor di grad' autorità nel Regno nel capit. *ab illo, &c.*

Secondo nota, che l' Auuocato Fiscale nõ hà giuriditione nelli delinquenti: ma solo propone le ragioni del Fisco, secondo Caruita in *pragm. l. m. 57. sub. tit. de exilibus*; se perciò nõ può concedere à quelli saluocondutto; il che non può anco fare il Capitano à guerra; & ciò spetta solo al Superiore, & alli Principi, li quali possono cõcedere saluocondotto in perpetuo, e li Giudici per giusta causa lo possono concedere à tempo, secondo Affitto nella decisione del Consiglio 3. nu. 3. & *ibi vide Vrillum in addit.* per il che anco se bene non deue l' Auuocato Fiscale interuenire nella recettione, delli testimonij, nel tormentare, e nel votare, secondo le leggi, si come scrive Affitto nella cõstitutione del Regno, che comincia: *Quo nu. 3. sub rub. de quib. inter fise. & priuati*; nondimeno perche è hoggi d' autorità, & interuiene da parte del Rè, che può esser anco Giudice in causa propria; perciò come approbata dal Prècipe può esercitare la giuriditione, e votare nelle cause, quando fossero assenti il Potestà, e Giudici, & ciò facei come Consultore di quello, secondo Caruita nel rito della

Vica-

Vicaris 168. *nu. 5.* e per questo l'istesso Autore dice, che nelle Audienze sempre si è offeruato, e s'offerua, quando sono assenti gli Auditori, l'Auuoato Fiscale, fa ciò, che bisogna come Auditore; però si decreti, le sentenze, & altre prouisioni, si faccino, e spedischino nõ solo con la sua mano: ma anco con la mano del Governator della Regia Audienza.

Item l'Auuoato Fiscale è tenuto difendere il Fisco gratis, senza altro salario, eccetto l'ordinario costituito dal Rè, se può lucrare di seruite sotto pretesto, che non si fosse pagato il salario, e se bene non deue lasciare nessuna lite, e causa, però non deue imporre per calunnia, altrimenti sarebbe tenuto alle spese, e secondo la legge commune douerebbe incorrere nella pena del fuoco si come dice Grammatico nella decisione del Consiglio 40. *nu. 27.* Et in somma il Procuratore, & Auuoato Fiscali non solo deuno interuenire nelle cause criminali, altrimenti le sentenze late contra sarebbero nulle, e di nuouo s'haueria à giudicare, secondo il Giurisconsulto *in l. 28 intelligitur ff. de iure fisci*, doue la glossa dice non procedere, quando fusse la sentenza in fauore del Fisco: ma nõ anco nel fare delle Regie pragmatiche, è solito interuenirci l'Auuoato Fiscale, perche in tutte le cose che concernono il Fisco si deue intendere l'Auuoato Fiscale, & il suo Procuratore, secondo la legge, *Fisco ff. de iure fisci*, & ciò fu di nuouo statuito dal Regio Collateral Consiglio per pragmatica posta sotto il titolo *de officio iuris* al capitolo della quale vuole, che li Governator, & Auditori, che per tempo saranno statuiti, nõ habbiano altrimenti da spedir cause, o altri atti in casa, ma tutte le cause, e Decreti, tanto interlocutori, quanto definitiui, & ogni altra prouisione, doue ci fosse per qualche modo interesse del Fisco, si habbiano da spedir con interuenuto del

del Fiscale, & Intesi l'Auvocato, e Procuratore del Fisco, e se si farà il contrario tutti gli Atti, Decreti, Sentenze, e Prouisioni, siano nulle; però hoggi basta, che vi sia presente solo l'Auvocato Fiscale, il quale può fare in assenza del Procuratore Fiscale, ciò che bisogna nelle cause, secondo Caraita nel rito della gran Corte. 17. post nu. 4. doue anco dice, che à rispetto delli Giudici se si tratta di spedir cause, dar corda, & votare è necessario la presenza dell'Auvocato, ò del Procurator Fiscale; però non è necessaria con il loro consenso: perche li Giudici possono votare, e far quel che vorranno, nelle cause de' quali hanno da dar conto finito del loro officio nel Sindicato, secondo la regia pragmatica: ma se si tratta di far gratia, ò compositione à qualche delinquente, la quale non è fondata nella mera giustitia, ouero d'eligerenuntij, e seruenti Regij, ò di spedire qualche Commissario, all'hora perche la loro presenza si ricerca, a tal che possino contradire, & oppondere contra: e non per solennità dell'atto, è necessaria con il lor consenso, e così deuono in questi casi consentire, altramente ciò che si farà, non si dirà legitimamente fatto, e sarà nullo, e così si offerua hoggi in tutte le corti Regie, secondo Caraita nel luogo citato, dottore di ciò pratico, perche fu Auvocato Fiscale in alcune Prouincie del Regno.

DELL'INGRESSO DELL'OFFICIALE.

Cap. V.

**D**Opo che sarà eletto l'Officiale, all'amministrazione della giustitia, & hauerà ottenuta la sua commissione dell'officio, è solito andare à pigliar la possessione di quello, e fare l'ingresso delli Presidi, e Podestà delle Prouincie, che fù detto Maiuma, perche si faceua nel mese di Maggio, secondo la glossa, & Bartolo. j. l. 1. C.



de Maiuma lib. 11. & hoggi nel mese di Settembre per lo più, si come si nota nel capitolo del Regno *scire vos volumus, & in cap. electionem, ubi Niger nu. 11.*

E perciò nota, che l'Officiale dopò che è arriuato, è tenuto prima mostrare in publico la sua Patente, cioè le sue lettere Commissoriali, e quelle leggere in presenza de gli Eletti, & Sindico della città, altramente se non gli danno la possessione dell'officio, non si potrà protestare contra di quelli, percioche non si deue anco credere, alli Legati del Prencipe, ò del Sommo Pontefice, se non mostrano le lor commissioni, ne possono acquistare l'essercitio della giuridittione, secondo Baldo *in margaria in verb. litera.*

Secondo è tenuto l'Officiale giurare d'essercitar l'officio fedelmente in presenza di detto Sindico della Città, e di dieci testimonij, secondo il capitolo del Regno *item recipiant sacramentum*, & questo è nelli Officiali dell'Baroni, ma li Regij sono tenuti giurare in presenza di vn Regente di Cancellaria, altramente se non giura, non potrà conseguire l'amministrazione dell'officio, & ciò che ordinasse sarebbe nullo; anzi si punirebbe come usurpatore della giuridittione, secondo Paride nel suo trattato *de sindicatu in verb. iuramentum.*

Item è tenuto giurare, che ne esso, ne altri sotto speranza, o occasione d'hauer l'officio, habbia dato qualche cosa, ne l'intende dare, ne altro per se, & similmente, che non habbia promesso al Giustitiere di Prouincia, ò ad altri, ò altro per esso, sotto qualsiuoglia colore durante l'officio. ne finito quello, sotto promissione fattagli nel principio dell'officio per ottenerlo, e questo giuramento si deue inferire dentro la sua commissione, secondo il detto capitolo; *item recipiant sacramentum*

Item deue l'Officiale giurare, che nell'amministrazione dell'officio hauerà Dio, e la giustitia auanti gli occhi, & à

& à tutti i conquerenti far giustitia senza fraude, secondo la constitutione del Regno, *inter cetera*, & secondo la constitutione *puritatem*, deue giurare, che puramente, e senza fraude, ne con amore, ò odio; preghiere, ò per timore amministrarà la giustitia.

Item è tenuto giurare, d'offeruare le consuetudini, & statuti delli luoghi, doue è Officiale: item le constitutioni, capitoli, e pragmatiche del Regno, secondo Afflitto nella cōstitutione, *inter cetera*, & Paride nel trattato suo *in dicto verbo iuramentum*, doue anco dice, che l'Officiale in alcuni casi potrà non offeruare li Statuti, per ragione della publica vtilità, ouero fosse dato il giuramento nelli dì feriatì, percioche all' hora, come se non hauesse l'Officiale giurato, potrà contrauenire, secondo Lanfranco nel capitolo *quoniam contra in princ. num. 51. da probat*. E questa cautela nota Ferratio in fauor dell'Officiale, che giura nelli dì festiui, acciò nō incorra nel pergiurio nō offeruando li statuti delle Terre; altramente se non l'offeruasse, si potrebbe punire secondo le leggi.

Percioche l'Officiale, che contrauiene alla forma del suo giuramento dato nel principio dell' officio, costando detta contrauentione, si deue punire, e condannare alla pena di troncar la mano, secondo la constitutione del Regno, che comincia: *Cum iuxta prouidum*, doue Matteo di Afflitto Regio Consigliero, e Dottore di grande autorità del Regno, dice, che molti Giudici, & Officiali douerebbono esser senza mani, perche molti contrauengono al giuramento dato nel principio dell' officio, se si offeruasse d' eseguire detta pena giusta il debito cōtra li predetti Officiali, & vi fussero alcuni giusti, e sapienti Commissarij deputati ad inquirere in ogni quattro mesi gli detti Officiali, e vedere i lor processi, de' quali se ne ha querela: delche ne hauerebbono gran beneficio li sudditi di sua Maestà, & ella gran merito da nostro Signore

gnore Iddio, poiche si vietarebbono molti peccati di Giudici, & Officiali.

Terzo nota che l'Officiale nel principio dell'officio è solito far Statuti, e Bandi, però non contrarij alle Costituzioni, Capitoli, & Prammatiche del Regno, secondo Paride *in verb. tortura*; & però in quelli non possono imponere altra pena, che non sia statuita dalle leggi del Regno, secondo l'istesso Paride, e chiaramente appare dalle forme de' detti Bandi, secondo i luoghi, ò da questa che segue: *Marchio Vasi, & N. Vicecomes in Comitato Mont.*

Essendosi visto per esperienza, che se nõ fossero li reitettori de' delinquenti, non vi fariano malfattori, e per euitare molti inconuenienti, che ne potriano nascere hauemo fatto il presente Bando, col quale ordinamo, & comandamo à tutti, e qualsuoglia persona di qualsuoglia stato, grado, e conditione si sia, delle Terre Castelle, e ville di detto Contado, habitanti, e commoranti in esse che da hoggi auanti non presumano ricettare, dar vitto, e vestito, aiuto, e fauore in qualsuoglia modo à delinqueti, setto pena contente nelle Regie Prammatiche, ne anco ricettare, dar vitto, e vestito, aiuto, e fauore à delinquenti, e contumaci di qualsuoglia luogo.

Item non sia persona, vt supra, che presuma andare armato con arme prohibite dalli Regij bandi, sotto pena in quelli contenta, ne andare armato con altra sorte d'armi, sotto pena d'onze 50. e di perder l'armi.

Item non sia persona alcuna, vt supra, che presuma portar per le Terre, e ville di detto Contado atette, ròche, sagliocche, bastoni con aste, e scoppette manco di tre palmi, sotto pena di onze 10.

Item si ordina, e comanda à tutte le persone, vt supra, che nõ presumano far violenza, e resistenza, ne dir parole ingiuriose à seruenti, e famigli di Cortè, sotto pena

pena contenta nelle leggi, & altra à nostro arbitrio riservata: ma essendone richiesti per seruitio della Corte, loro sia dato ogni aiuto, e fauore.

Item che non sia persona alcuna, vt supra, che presuma dire ingiurie, male parole, far resistenza, ò violenza alli Camerlenghi de Terre, e luochi di detto Contado: ma quelli habbiano ad vbbidire, rispettare e riuertire come se fusse la persona nostra, circa l'amministrazione del loro officio, e non si faccia il contrario, sotto pena d'onze 50. & altra riseruata à nostro arbitrio.

Item si ordina alli Camerlenghi di dette Terre, vt supra, che conforme al solito antico, debbiano scriuere in libro tutte le querele, accuso, e denuncie, che se gli faranno, con scriuere l'accusatore, l'accusato, la causa, li testimoni, che sono stati presenti, & il giorno. E quando si facessero delitti graui, come sono homicidij, furti, adulterij, ferite, insulti cõ arme, bastoni, & altre cose, ne debbiano dar subito auuiso à noi, à tal si possa procedere à quanto bisognerà, e non faccino il contrario sotto pena di esser puniti di falso, e di onze 100. d'oro.

Item si ordina, vt supra, che non sia persona, che presuma far querele, risse, e tumulti, ne dir parole ingiuriose ad altri, sotto pena di onze 25.

Item che ogni persona sentendo sonare la campana all'arme, si per seruitio Regio, come Baronale, subito debbiano pigliar l'armi, e comparire auanti l'Officiale delle dette Terre, & andar doue occorrerà, e saranno comandati per eseguir detto seruitio, e non si faccia contrario sotto pena di onze 50. da pagarsi subito.

Itẽ che non sia persona alcuna, che presuma scalar le mura delle Terre, ne per entrare, ne uscire, ne in quelle far pertusi, ne aprir le porte con chiauì false, ò altro, sotto pena contenta nelle leggi, & altra riseruata à nostro arbitrio.

C

Item

Item non sia persona alcuna, che presumi medicar ferite di qualsuoglia sorte, se prima non darà notitia alla Corte, sotto pena contenta nelli Regij bandi, & altra riseruata.

Item che ogni persona di dette Terre, vt supra, tanto à tempo, che si reggerà Corte, quanto in ogni tempo debbiano parlare auanti l'Officiale riuerentemente col capo scoperto, e con voce sommessa, e ciascuno debbia dire la sua ragione l'vno dopò l'altro, e non toccare, ne batter con mano la banca, ne le scritture della Corte, sotto pena d'onze 50.

Item che non sia persona alcuna, che presumi far cautele, obliganze, ne altra sorte di scritture appresso gliatti di detta Corte, sèza ordine nostro in scriptis, e quelli, che hauessero fatte scritture, obliganze, e cautele in qualsuoglia modo di detta Corte, per il passato, le debbiano presentare fra due di dopò la publicatione del presente Bando, sotto pena di onze 25.

Item che non sia persona alcuna di dette Terre, vt supra, che presumi, sonate, ò passate, che faranno due hore di notte, ò passate, che faranno tre hore di notte, andare cantando, sonando, e sèza fuoco per dentro dette Terre, sotto pena di perdere l'instrumenti con che sonano, & di pena di onze 25.

Item che non sia persona alcuna, vt supra, che presumi andare à caccia per li territorij, e selue di Terre, & luoghi di detto Còtado di qualsuoglia sorte d'animali, ancor che non siano luoghi riseruati, sotto pena di onze cinquanta.

Item che non sia persona alcuna, vt supra, che presumi giuocare con carte, ò dadi, ò giuochi prohibiti, sotto pena contenta nelli Regij Bandi.

Item non sia persona alcuna, che presumi buttar mondezze, ò terreno, ò altrò alle muraglie, & insuli delle

delle Terre murate, sotto pena di onze 25.

Ordinando cò questa alli Camerlenghi delle predette Terre, che ciascuno faccia nella sua Terra publicare i predetti Bandi, & publicati faccia la debita relatione, e poi mandarli da vna Terra all'altra, e l'ultima li rimandi da noi, e non si facci il contrario, sotto pena di onze 10.

*Cura. &c. Datum. &c.*

Avuertendo però, che detti Bandi nõ sono perpetui, ma annali, quanto dura l'imperio, e giuriditione dell' ufficiale; perche così anco sono i Bandi delli Governatori di Prouincia, e del Regente della gran Corte della Vicaria; si come dice il Consigliero Matteo d'Affitto nella decis. del Sac. Cons. 290. & l'habbiamo scritto nella Pratica, e nel Trattato delli Magistrati del Regno.

Et insomma è tenuto l'Ufficiale nel principio dell' officio far vn quinterno delli mandati, commissioni, & inquisitioni del residuo de gli atti, e mandati pendenti, e delli assignati anco dal suo predecessore.

Item è tenuto far vn libro di tutti li protenti, secondo il capitolo del Regno, che comincia: *Novis morbis*.

Ita deue far vn quinterno delle compositioni, come si nota nel capitolo del Regno, *Exercere volentes*; e se bene tutte le città Regie, e Baronali tēgono i Mastri di Camera per esiger le compositioni, & à quelli spetta scriuere, e notare le compositioni per distinctione, e diuersi capi, eõ l'espressione chiara della qualità della causa donde prouengono, e della conditione delle persone, dalle quali sono state riceuute; nondimeno per lo detto capit. del Regno si è dato consiglio all'Ufficiale di giustizia, che esso ancor habbia à far tal libro, detto contralibro, per sua maggior cautela.

**AVVERTIMENTO CIRCA IL DECORO**  
*e reggimento dell'Officiale. Cap. I.*

**D**Opo, che l'Officiale hà fatto il suo ingresso nella Prouincia, ò Terra ad esso decreta, deue con grãde studio auuertire, come si hà da gouernare dell'officio, acciò ne possi hauer honore, e lode nel Sindicato, & perciò hò voluto notare alcuni auvertimenti più principali, cauati dalla nostra Prattica.

Il primo è, che nel reggimento dell'officio deue l'Officiale seruar il decoro della sua dignità, il che cõsiste nel stare in detto officio come si deue, nel sedere, nell'andare, nel volto, e moto delle mani, nel vestire, & in ogn'altra attione di sua persona, doue hauerà da fuggir due cose principali. La prima, che nõ sia effeminata, molle, e delitiosa, perche nell'istessa sede nõ stanno bene la Maestà, e l'amore. La seconda è, che non sia dura, ò rustica, secondo Cicerone *lib. I. Offic.* E perciò il Rè Ferdinãdo dopò ordinato il tribunale del Consiglio vuole che li Senatori di detto Consiglio siano decorati dell'infegne della legge, dotti graui, seueri, giusti, & incorrotti, si come ordinã nella prammatica prima *sub titul. de Sac. Reg. Consil. in antiquis.* Onde l'Officiale deue stare, e sedere nella maestà dell'officio, decorato dell'infegne della legge, e non publicare i secreti di quello, con parlar poco, esser tardo in adirarsi, o non pondersi in furore; perche dice il Sauro nei Prouerbi cap. 20. & 22. che non si deue hauer amicitia, cõ persona, che riubla il secreto, e che sia iraconda, e furiosa; ma deue l'Officiale quando fusse ingiuriato da i sudditi, senza ira, e con patientia soffrirle, e proceder contra di quelli con bel modo; si come dice Affitto nella constitutione del Regno, che comincia *Obseruent §. eos.*

Item

Item nel volto, & nelle mani deue offeruare il decoro, e non mostrarsi nemico di quelli, che pensa esser no mali, ne pietoso con quelli, che lo preghino, perche non è di costante, e retto Giudice mostrare col volto il moto dell'animo suo, & in somma deue così bene governarsi nel reggimento, che senz' altri argomenti l'autorità della sua dignità, si come dice il Giurifconsulto in *l. obseruandum ff. de offic. Præsidis.*

Item deue offeruare il decoro l' Officiale nell' andar graue, à fine mostri la grauità della sua mente, perche l'incompositione del corpo, argomenta instabilità di mente, come si nota nel cap. vlt. 41. distin. E per questo anco non deue andar banchettando con i sudditi, secondo Aulo Gellio lib. 11. cap. 23. & allo spesso andare per le piazze: ma conuersar poco, perche la troppo conuersatione, cagiona dispreggio di dignità, secondo il Giurifconsulto in *l. obseruare ff. de offic. Præsid.* e perciò anco non sia reputato fatuo, & imprudente, si come dice la *cap. quarto 86. dist.*

Item nel vestire deue seruare il decoro della sua dignità, & andar vestito con vesti condecanti, non lacerate, e vili, perche farebbono abbassare, & auuilire la sua dignità, come si nota nel *cap. parsimoniam 41. dist.* e ciascheduno si stima esser tale, quale dimostrano le sue vesti, come si nota nel *cap. contingit, in cap. extra de senten. excom. & al fine* l' Officiale deue hauere il tronco della fortezza, la cortice della verità, la midolla dell'equità, le frondi di sagacità, perche secondo Baldo nella sua pratica giudicaria in *tit. de cautelis, & remedijs nu. 2. 6 & 7* il Giudice, che ha uerà da giudicare il popolo, deue vsar varie cautels, & remedij, acciò possa ciascheduno far giustizia.

Item deue hauere i fiori d'honestà, & i frutti di buone operationi: si come appieno scriue Follerio nella sua



Prattica criminale nel principio *in verba studeat se ornare bene viu. moribus, & scripsit in sede decora, & regimine officii.*

**AVVERTIMENTO CIRCA LA RESIDENZA dell'Officiale. Cap. V. lib. 1.**

**I**L secondo auuertimento, che l'Officiale non deue partirsi dall'officio senza licenza del suo Superiore, siccome prohibisce la legge commune, e si nota in *l. un. C. ut iud. tam ciu. quam crim. Bart. in l. si quis decurio C. de decurio. lib. 10.* & per questo il Giustitiere di Prouincia; cioè il Governatore, secondo le Constitutioni del Regno, nõ poteua altro sostituire in luogo suo, esse ciò faceua, incorreua nella pena capitale insieme col sostituto, come si nota nella Costituzione del Regno, che comincia: *Officia*, la qual pena fù dopo dall'Imperador Federico minorata, e ridotta alla publicatione de i beni, & alla priuatione dell'officio; *ut in consue. Duram*, e la ragione si caua dalla costituzione *Officia*, perche sepre nella creatione dell'officio si elegge la persona che deue seruire personalmente, come si nota nel cap. del Regno, che comincia: *Quia de Vicarijs*; & in molte Prammatiche del Regno, delli Rè Ferdinando, della Regina Giouanna, e di Carlo V. & questo procede quando fa il sostituto, ò si parte senza licenza del suo Superiore, come hò detto di sopra, e si nota in detta Costituzione del Regno *Duram, & in d. cap. quia de Vicarijs*, & per ciò dice Paride de Ruteo nel suo trattato *de iudicati in verb. salariū s. s. officialis*, che se l'Officiale per causa d'infermità, o altra giusta causa vorrà partirsi dall'officio, potrà ciò fare con licenza del suo Superiore, altrimenti incorrerà alla pena di priuari dell'officio, siccome è solito dirsi per il Superiore nelle lettere commissionali, e se

e se non ci stà espressa detta pena, si deueria priuare del salario, secondo il Giuriscònsulto *in l. 3. §. qui militia ff. de re milit. & punirsi di perpetua inhabilitatione ad altro officio, ancorche l'officio fosse finito, perche è tenuto aspettare il suo successore, si come è stato ordinato dalla Cesarea Maestà di Carlo V. nella sua pragm. che comincia: *Prohibemus*, e perche non possono anco gli Officiati Baronali partirsi con licèza del Barone, come dice Vincenzo de Francho nella decis. del Còsiglio 490. nu. 23. & seq. & l'istesso pone l'Auditore Francesco Viuio nella decis. della Regia Audienza 356. doue anco dice, che hoggi gli Baroni del Regno nelle loro Terre eleggono per lo più Officiali, che non faccino la continua residenza, e si partino dall'officio con far Luogotenenti, ad offesa di Dio, e de' vassalli; & perciò dice, che molte Sentenze, e Decreti fatti da questi sostituti sono stati annullati, e riuocati nella Regia Audienza di Puglia, e di Bari. E per questo anco i Governatori, & Auditori di Prouincia, quando desiderano di partirsi dal luogo, è necessario, che habbino lettere, e licenza dal Vicere del Regno, o almeno da vn Regente di Cancelleria, e l'Avuocato fiscale suole ciò far solo con licenza del Governatore della Prouincia, e così offeruano gli altri Officiali, cioè Assessori, e Capitani Regij, secondo il Dottor Carauita nel rito della gran Corte della Vicaria ortauo *in principio, & scripsi in Praxi Officialium in situ de residentia Officialium.**

### AVVERTIMENTO CIRCA I CONTRATTI dell'Officiale. Cap. VIII.

**T**Erzo auuertimento è, che se bene l'Officiale per ragione dell'officio hà molte prerogatiue, e preminenze, che non còuengono a i sudditi, cioè esser da cias-

cheduno salutato. Item essere escusato da i pesi publici, e ciuili, e dalle collette, & quando è Officiale maggiore, non si può tormentare senza licenza del Superiore. Itè che habbi credito nelle cose dubbie, secondo il cap. del Regno, che comincia: *Quod is omni casu sub tit. q̄ stetur; sub Sacramento Officialis*. Item conosce della delitti cōmessi per li suoi Officiali, e dell'ingiurie fatte à quelli. Item chi ingiurià l'Officiale si punisce più seueramente, & à nessuno è lecito resistere contra quello, che ordina l'Officiale, pur che proceda con ordine di giustitia, e sia cosa giusta; & in somma, che non si può conuenire durante l'officio, senza licenza del Superiore, sicome più largamente si nota nella pratica *sub tit. de prerogatiuis Officialium*.

Nondimeno adesso sono alcune cose prohibite, che ad ogn'uno sono permesse, com'è il contrattare mentre che stà nell'officio; percioche l'Officiale durate l'officio non può contrattare di nessun modo, secondo la legge commune *l. qui offic. ff. de contrah. empt. l. i. l. i. C. de contract. ind.* e cou ragione, perched l'Officiale deue vacare circa l'officio ad esso cōmesso, e non à i negotij di mercantie, che lo rimouono dall'officio, secondo la glosa in *d. l. qui officit*. E l'Officiale, che cōtratta *de mutuo*, si presume, che sia corrottoje che cōmetta barattaria, come si nota nella legge *quisquis C. si cert. per.* E l'istesso fu statuito, & ordinato dalle constitutioni del Regno, sicome dice la constitutione, che comincia: *commaniter*, doue Affitto lo nota cōtra gli Officiali Regij, che fanno del continuo mercantia, cōperando grani, orgi, & altri frutti, & ch'è peggio, alle volte con pecunia mutuata, non curandosi, che incorrino nella pena di priuatione de i beni, e che sempre le cose vendute all'Officiale si possono ripetere dal veditore, & il prezzo s'applica al Fisco, al quale anco è tenuto l'Officiale pagar due volte il doppio,

pio, secondo la detta constitutione del Re, non può si puonno conuenire nel loro sindacato, sicome ferue Amodeo nel suo trattato *de sindicat. u. col. r. vers. que autem sit pena.* E se bene Andrea d'Isernia nel cap. primo *de feudo guardia*, dica che gli Officiali ponno contrattare publicamente, però Afflitto dice, che detta constitutione si deue offeruar solo dalli Officiali annali delle Prouincie, e Terre del Regno, e non da quelli della città, come sono gli Officiali della gran Corte della Vicaria, del Sacro Consiglio, e della Regia Camera della Summaria, i quali senza nessuno scrupolo ponno contrattare ciò che vorranno.

Item per la constitutione del Regno era anco prohibito à detti Officiali annali di non uolere contrahere matrimonio nelle Prouincie, e Terre à loro decretate, sicome dice la constitutione, che comincia: *Iussum iuris per Prouincias*, doue Andrea d'Isernia dice, che quella è buona ordinatione: ma che non s'offerua; e meritamente dice Afflitto, perche il matrimonio è vno de i sette Sacramenti della Chiesa, doue non si può intromettere il Principe secolare, e però possono liberamente contrahere matrimonij, e così s'offerua secondo Afflitto nel luogo citato, e Boetio nella *decis. 317. post. nu. 13.*

**AVVERTIMENTO CIRCA IL TURBARE**  
*la giuriditione dell'altro Offiiale, e quando si deue*  
*far la remissione delle cause à i loro Giudici*  
*competenti. Cap. IX.*

Quarto auvertimento è, che non può l'officiale turbare la giuriditione dell'altro, sotto pena di onze 25. d'applicarsi al Regio Fisco, sicome fu ordinato dal Rè Ferdinando nella pràmatica del Regno, che comincia: *Discordias sub iis de iurisdic. Officiali in-*  
*sicent*

*vicari non tenet*, perciò l'Officiale non può essercitare la sua giuriditione extra la sua Prouincia, e territorio, ne eseguite in altro luogo senza il cōsenso del suo Officiale, secondo il Giuriconsulto *in l. vlt. vbi Doctores moderni hnt. ff. de iurisdic. omn. iud.* E per questo anco il Giudice dell'origine, ò domicilio del delinquente non può conoscer quello, che hà delinquito extra il suo territorio, ò in altro luogo, doue esso nõ hà giuriditione. E se bene alcuni Dottori dicono, che il Giudice dell'origine può procedere per ragione di preuentione: il che accade quando preuiene per citatione reale, cioè in pigliar l'informatione, e carcerare il delinquente; nõ dimeno questo è contra la legge commune dell'autentico *ut nulli iud. s. si vera*, doue l'Imperator vuole, che in questo caso s'habbia da far la remissione al Giudice del luogo, doue s'è delinquito, altramēte ne sarebbe costretto dall' suo Superiore: ma se fossero separati gli territorij di diuersi Principi, all' hora non si deue far la remissione della causa, sicome scrive Antonino Tesauro nella decisione del Senato Pedemontano 90. num. 30.

Itē se il Giudice dell'origine, ò domicilio fusse maggiore del Giudice del luogo, dou' è stato fatto il delitto, non sarebbe tenuto rimetterci la causa col delinquente: perche la remissione si deue far dal Giudice minore al maggiore, ò simile, secondo il Giuriconsulto *in l. ad cognit. arum ff. ex quib. caus. in poss. eat.* pur che il Giudice maggiore habbia autorità, e potestà d'auuocarsi la causa dall' inferiore, e ritenersela per qualsuoglia appellatione, sicome è hoggi la Regia Corte à rispetto di quelle de' Baroni: ma se solo p' legitima appellatione, & all' hora è tenuto anco il Giudice maggiore rimetter la causa all' inferiore, come dice il Dottor Couarruua nel *lib. 1. pract. quest. cap. 21.* & perciò è statuito dalla prāmatica del Regno, che comincia: *Contingit plerunque in primo casu*

*casu sub tit. de offc. Mag. Jus. tit.*, che l'inquisiti, e delinquenti presi per la gran Corte della Vicaria, ò per le Regie Audienze, debbiano rimettere à i loro Giudici competenti, con comminatione, e minacce, che frà vn mese, ò al più due, habbiano da espedir la causa, altrimenti si auuocarà à detta gran Corte, ò Audienza; & nell'altra pragmatica *14. casu. ultimo sub dicto tit.* è statuito, che se li Giudici non puniscano come si deue li delinquenti ad esser rimessi, che non s'habbi à far più detta remissione di cause; anzi la gran Corte, & le Regie Audienze offeruano nel decreto di remissione di cause alli Baroni, & altri Officiali ponere, & stabilire il termine, frà il quale habbiano da pigliarsi li carcerati, con la copia de i loro processi, il qual termine elasso, si può proceder per detta gran Corte, & per le Regie Audienze, & alcune Regie Audienze offeruano, che subito spedita la causa rimessa al Giudice al quale è stata rimessa, ne habbia da far recita, & auuifata la Regia Audienza, dell'esito di detta causa; e così dice hauer offeruato il Dottor Francesco Viuio, Regio Auditore, si come esso nota nella *de offc. sub. d. u. c. dice*, che non si può fare comminatione alli Baroni, & loro Officiali, che spediscono cause frà qualche termine, sotto pena d'auuocarli le cause, quando essi hanno le seconde cause, cioè l'appellazione, & il medesimo nota il Dottor Gio. Vincenzo d'Anna in *fig. 269.*

### AVERTEBIMENTO CIRCA

*il componer li delitti, e la quattro lettere arbitrarie.*

*Cap. IX.*

**H** Auendo dal principio, che cominciai à trattarui delle cose del Regno, desiderato di ritrouare regola chiara per potere auuto cessare, & lenare l'abuso  
delli

delli Officiali nel componere gli delitti, fondato nelle quattro lettere arbitrarie, donde nasceua per la mala intelligentia, il dispreggio della Giustitia, poiché era fatta venale, & al fine data uila conforme la legge comune, & del Regno; mi è parso farne anco mentione in questo breue Compendio, acciò in tutto s'estingua, e da ciascheduno si conofca il vero modo secondo le leggi, & anco secondo il loro arbitrio.

È perciò è da notare, che si come all' Baroni, & altri Officiali fu comunicato il mero, & misto imperio per il Rè Alfonso Primo, secondo il Dottor Matteo d'Asfitto nella constitutione del Regno, *Be. qui datus in primo notab.* così Rè Roberto li comunicò, & concesse le quattro lettere arbitrarie, si come appare in alcuni Capitoli del Regno.

La prima è posta nel capitolo che conancia: *Exensare volentes sub rubr. de composi.* per lo quale s'è dato arbitrio all' Officiale di poter componer li delitti in certi casi, & accioche ogn' vno ne habbia cognitione, e modo nel componere è da notar due regole.

La prima è, che regolarmente l' Officiale, o Giudice non può la pena statuita dalla legge commutarla in compositione; perche si come il non esser punito dà ardire, e confidenza al delinquente di commetter delitto; così l'esser punito, ma di pena pecuniaria, non esser ammesso à compositione, si come dice la prammatica prima *sub tit. de composi.*

Però è d'auertire, che detta regola non procede primo, quando l' Officiale, o Giudice hà dalla legge potestà di componere li delitti, si come scriuono Baldo *in l. Preses C. de transaction.* & il Dottor Paride de Puteo nel suo trattato del iudicator *in verb. compositio.* & così è statuito in alcuni luoghi del Regno.

Item non procede nelle gran Corte della Vicaria, la quale

quale può anche in alcuni casi procedere à componere li delitti senza licenza del Vicerè del Regno, secondo la pragmatica, che comincia: *Et quia, & in pragmatica, & ne sperata sub illa de compositione.*

È l'istesso è nelli Officiali, che hanno le quattro lettere arbitrarie, perche in virtù di quelle possono procedere à far compositioni d'alcuni delitti, cioè componer le pene di portatione d'arme, d'homicidij clandestini, di pene imposte per esso, o suo predecessore ad Vniuersità, o particolari, e per quelli dispreggiate, e non obedi- te, di difensionì, di peggiate di star vbbidente alla giu- stitia, essendone in tali atti pena certa imposta dalla leg- ge, ouero arbitraria, di resistenza dalla causa, senza licen- za della Corte auanti, e dopò la constellazione della lite, & in tutto, procedere col voto, e cōfiglio dell'Assessore, o Consultore ad esso dato, secondo il Dottor Paride *in d. verb. compositione.* Però e d'auuertire, che se bene ne i predetti casi nõ si tratti d'interesse di parti, e perciò non ci sia necessaria la lor remissione, nondimeno ne gli altri cie necessaria la remissione delle patti, che hanno la rag- gione di succedere all'offeso, come si nota nel rito della Vicaria 20. & 26. & in dictis Regijs pragmaticis, altramente sarebbe nulla la cōpositione, e la parte n'haueria ricorso al Superiore, secondo Paride *in d. verb. compositione.*

Item è d'auuertire, che la compositione s'habbia da far con causa, secondo la qualità delli delitti, e delle per- sone delinquenti, per cioche il delitto graue si toglie cō maggior cōpositione, si come il men graue con mi- nor compositione secondo il testo *in cap. Deus de pe- nis*, e così deue esser tale, che sia accetta alla giustitia, al mondo, & à Dio, secondo il testo *in cap. de voto.*

Item deue auuertire il Giudice di far compositione ne i casi leciti, intanto se bene per dispositione della legge comune poteua componer li delitti, doue c'era giusta



giusta causa, secondo Luca di Penna in l. 7. C. de desertor lib. 12. nondimeuo per dispositione del Regno tutti gli Officiali Regij non possono commutar le pene, ò procedere à cõponere i delitti, doue vi fusse statuito pena di morte naturale, ciuile, ò di troneatione di mètro: ma quando occorre, ne deueno far conslto il Vicerè del Regno; anzi è solito spedirsi lettera, seù prouisione del Consiglio Collaterale, per la quale s'ordina se si deue componere, ò procedere alla condemnatione della pena ordinaria, e cosi si nota in alcune pragmatiche del Regno, *vt. in pragm. 1. 2. & 3. sub tit. de composi. pragm. 6 de offic. iud. & pragm. incip. Item quia*, per le quali pragmatiche è corretto il capitolo del Regno fatto dal Rè Roberto, che comincia *Ne quis*, per lo quale si ordina, che quando il delinquente si ueniva a punire nella persona, non si hauesse d'ammettere à compositione.

Item deueno auuertire gli Officiali Regij, che non possono far compositione ne gli altri casi, se non hanno le quattro lettere arbitrarie, secondo Afsirto *in tit. qua sint. reg.* E perciò gli Officiali di Baroni facciano più uolentieri le compositioni, perche alli Baroni sono in specie concesse dette quattro lettere arbitrarie insieme con la potestà di poter cõmutar le pene personali, e di cõponere qualsuogliano delitti, ouero di rimmetterli in tutto, ò in parte, sodisfatta però la parte offesa, sicome si potrà vedere ne li priuilegi di detti Baroni del Regno, eccetto, che i delitti di bestemmia, e sodomia, che sono prohibiti componere, & indultare per la pragmatica 5. del Cardinali Granuela.

Però deueno anto auuertire detti Officiali di Baroni, che se bene hanno più larga potestà nel cõponere, che gli altri Regij, nondimeno deueno molto bene auuertir in quella. perche dice Carlo V. che li Baroni si habbino a seruire della potestà concessagli, in modo, che non

fa

sia costretto di nuouo procedere contra di essi per l'abuso di quella, e dispreggio della giustizia; & così non de-  
 uono curarsi della loro ampla potestà, perche la Maestà  
 di Carlo V. gli minaccia. Se bene meglio sarebbe stato  
 priuarsi, poiche hoggi indistintamente procedono à cõ-  
 ponere li delitti, e sospendono le borse, e nõ le persone  
 delinquenti; & perciò li delinquenti nelle loro Terre  
 sono in gran numero, & i loro Officiali dannano se, e le  
 loro anime in seruire à quelli, e far gratie, & rimettere li  
 delitti secondo la loro volõtà; ilche da qualsiuoglia leg-  
 ge gli è proibito, secondo Baldo in l. i. C. de calumn. &  
*in authent. interdiciamus C. de episcop. & cleric.* & se bene  
 molti Baroni hanno nelli loro priuilegij potestà di cõ-  
 mutare li delitti in tutto, ò in parte auanti, e dopò la  
 sentenza: delche esclama, e si marauiglia il Dottor Cara-  
 uita nel rito della Vicaria 272. nu. 9. nõ ditiemo ordina-  
 riamente deueno eleggere la cõmutatione della pena,  
 ò compositione auanti della sentenza, perche dopò la  
 sentenza non possono procedere secondo le leggi, per-  
 che questo solo spetta al Rè, *vt in l. relegati in fine ff. de  
 penis l. i. in fine ff. de quæstion. & l. diui fratres ff. de pœn.*  
 eccetto se hauessero in specie tal potestà, secondo il Ca-  
 rauita al luogo citato: ma hoggi la Maestà Cattolica per  
 leuar tali abusi, à fine li delitti siano puniti, & li delin-  
 quenti habbiano le loro pene concedenti, se vna pram-  
 matica dell'anno 67. à 22. d' Ottobre, per la quale ordi-  
 nõ, & proibì à tutti li Officiali Regij, e di Baroni la ri-  
 serbatione di moderar le pene decise dopò la sentenza,  
 intanto che li Baroni, ancorche hauessero simili priuile-  
 gi di commutar le pene dopò la sentenza, gli è prohi-  
 bito farlo, secondo il Dottor Lucio Follerio nel com-  
 mento della *pragm. vlt. nu. 100. in fin. sub tit. de cõposit.*

La secõda regola, che hanerãno da offeruar gli Offi-  
 ciali in questa materia è, che nõ possono mutare, ne mi-  
 norare

norare la pena statuita dalla legge, percioche la questione del fatto è in arbitrio del Giudice, e non la persecutione delle pene, che solo è riserbata alla legge, secondo il testo della legge commune *in l. 1. in fine ff. ad Syllan. late Tirag. in tract. de penis in princ. nu. 2.*

Però questa regola secondo la dispositione della legge comune non procede, quando ci è giusta causa, perche all' hora gli Officiali deuono minorar la pena, o mutarla, secondo il Dottor Luca di Penna *in d. l. 1. col. 8. & 9. C. de desert. lib. 12.* doue anco pone le cause, per le quali si possono mutar le pene, cioè per causa della persona, essendo utile alla republica, che non muora, per il suo eccellente artificio. percioche all' hora la pena si deue mutare, secondo il testo *in l. ad bestias ff. de penit.* o per causa dell' età. Item per causa del tempo, perche l' homicidio inuechiato si punisce di pena straordinaria, secondo Affitto nella decis. del Consiglio 287. Item per causa del luogo, o per causa della conditione del delinquente, perche chi haurà commesso delitto in dar ferita, però non mortale, ne è seguita morte, e non è di mala conditione, e fama, ne solito far simili delitti, si deue punir di pena straordinaria, secondo il cap. del Regno, che comincia; *Ad peruersorum.* Item per causa dell' vniuersalità, e qualità de i delitti; & perciò nota, che quando il delitto non è liquido, cioè chiaro per le proue, all' hora è lecito al Giudice ananti la sentenza minorar la pena ordinaria, ancor che fosse di morte, come si nota *in cap. circumcelliones. 23. q. 5. & cap. innocens 13. q. 4.* e permette quando il delitto non è bene prouato, ma solo vi sono le presuntioni, & indici, indubitati, per li quali si può deuenire alla condennatione, all' hora il Giudice potrà punire il malfattore non della pena ordinaria, ma di altra minore, secondo il Dottor *in cap. afferte. extra de presump. & in altri simili casi notati dal detto Luca di*

Penna

Peña, di Paride *in d. verb. compositio* & da Grammatico nel voto ultimo: ma nel Regno la sopradetta commutatione di pena, ò minoratione per giusta causa, non si può fare per gli Officiali del Regno, senza licenza del Vicerè, quando semo in quelli delitti, doue s'impone la pena di morte naturale, ciuile, ò di mutilatione di membri secondo la prammatica: *Et ne sperata sub tit. de cõ. possit*, e perciò nõ obstante la legge comune, che in simili casi per giuste cause vuole, che sia tenuto l'Officiale mutare, ò minorar la pena, gli Officiali del Regno hãno arbitrio di punirli anco di pena ordinaria, ò di commutarla, ò minorarla, col cõsẽso però del Vicerè, come si nota nella pragm. che comincia: *Patert vniversi sub tit. de minor. ex. tit. adit. Pugnata in prag. q. n. 105, sub tit. de fals. test. & King. de Franck. in decis. 30 n. 3.* e così s'offerua, e questo è quanto breuemente hò possuto cauare dalle leggi comuni, e del Regno in questa materia.

La seconda lettera arbitraria è posta nel cap. *ne tuorum seu in cap. ad consultationem*, doue Rè Roberto cõcesse alli Officiali potestà di procedere *ex officio* in tutte le cause criminali, doue s'hauesse da imponer pena di morte naturale, ciuile, ò di trontatione di membri. Item nelle cause d'ingiurie fatte à Vedoue, pupilli, e persone Ecclesiastiche, e ne gli homicidij clandestini, doue non appare accusatore, & in quelli anco doue apparisse accusatore, ma desistesse dalla lite; percioche all'hora potrà ponerui altro in luogo dell'accusatore, e con esso proseguir la causa, secondo Capagna nel capitolo del Regno, che comincia: *Plerunque nu. 6.*

La terza lettera arbitraria è posta nel cap. del Regno, che comincia: *Præmissa iuris sanctio*, per lo quale s'è dato potestà, & arbitrio alli Officiali di poter tormentare nel dì di Pasqua li famosi ladroni, e tutti i delinquenti notati di maggior delitto, quando occorresse pigliar in

D tal

tal di simili persone, qual di secôdo Alessãdro de Ales nel terzo delle sentenze, fà segno in causa; e cõpimento della giustificatione humana, che piú presto la giustificatione si attribuisce alla resurrettione, che alla passione, perche detta potestà se bene dalla legge commune era permessa alli Officiali solo nelli delitti piú graui, secon do il testo *in l. nemo C. de Episc. audien.* nondimeno in Regno era riserbata al Rè, ouero al suo Luogotenente, come si nota nel capitolo del Regno, che comincia: *In accusatis*; e l'istesso nota il Dottor Carauita nella prattica *Per excellentem §. I. nu. 10.*

La quarta è nel capitolo del Regno, che comincia: *Turris censura*; per lo quale s'è donato arbitrio all' Officiali, che li ladroni insigni, e robbatori di strade, incendiarij, violenti raptori, & altri maggiori delinquenti, cõtra i quali è cõmune infamia; che quasi manifestò habbiano comesso delli delitti, hauèdo solo Iddio auanti gli occhi la pura, e semplice sostanza della verità, nõ obseruando i capitoli Regij, ne altra soltennità di ragione, pretermesso anco l'ordine della legge, con cõsiglio del Giudice à detto Officiali dato, estirpi li reprobì, e le leggi offese facciano la lor vèdetta. Laonde è da notare, che per questa lettera hãno gli Officiali de' Baroni ordinati con le quattro lettere arbitrarie la potestà di procedere à tormentare li delinquenti, dal processo informatiuo, secôdo *Campagna* in detto capit. *Turris censura*, il che si è cõfermato per piú ragioni nell'altra prattica delli Officiali; però hoggi s'offerna, che li Baroni, seu loro Officiali, ancorche habbian o dette quattro lettere arbitrarie, quando desiderano tormentare del processo informatiuo i delinquenti, danno memoriale al Vicerè del Regno, dimandando licenza, il quale ce la suol dare, informatosi prima del delitto, & indici; e del processo per vn Giudice della Vicaria, sicome nota Giulio Cesare.

Cuomo

Cuomo, persona meriteuole per la sua dottrina *in ad-*  
*dit. ad Pract. Mag. Cur. cap. 12.*

### AVVERTIMENTO CIRCA L'ORDINE

del processo civile secondo l'osservanza della  
 Vicaria. *Cap. XI.*

La principal cosa, che doue auuertire l'Officiale  
 deputato all'amministrazione della giustizia con-  
 siste in osservare l'ordine della legge nelle cause civili, e  
 criminali; perche offeruandolo si dice offeruar la giu-  
 stitia, secondo il Dottor Angelo *in auth. de hered. &*  
*falsid. §. exheredatos. in princ.* altrimenti la sentenza, o  
 decreto, che nascesse poi, farebbe nullo, opponendosi  
 l'eccezione di nullità, per causa dell'ordine non offer-  
 uato, secondo Buteo *nella decis. 317. & Affitto in decis.*  
*358. & Doctor in l. i. C. si de moment. poss.*

E perciò nota, che gli Officiali del Regno deubno  
 procedere nelle cause civili, e criminali, secondo l'ordi-  
 ne, che si offerua in detta gran Corte della Vicaria, la  
 qual è capo dell'altre Corti, e quel che essa offerua, so-  
 no tenute l'altre offeruare, secondo Andrea d'Isernia  
 nella Constitutione del Regno, che comincia: *Si quis in-*  
*posterum*, & per questo si dice gran Corte; à differenza  
 dell'altre, poiche da quella, come fòto à i riuoli, deriua  
 l'ordine della giustizia all'altre Corti inferiori, si comè  
 dice la Constitutione del Regno: *Nihil. ueterum*; anzi si  
 chiama specchio delle inferiori Corti, doue esse s'hari-  
 no da specchiare, e mirare quel che haueranno da offer-  
 uare secondo la Constitutione: *Honorem. debitum.*

Item nota, che la grã Corte della Vicaria nelle cause  
 civili così offerua di procedere; percioche primo si dà  
 in Corte in libello chiamato tale, quale petitione dal  
 Rè Ferdinando nella pragmatica prima *sub tit. de ordine*

*iud.* per lo quale si dimanda douer conseguire, & farsi qualche cosa, per ilche deue esser sì chiaro, che possi il conuento deliberare, e risoluerli se vuole litigare, ò cedere alla lites; secòdo il testo *in l. i. ff. de adendo, cap. 1. de lib. oblig.* e possi l'attore formare gli articoli chiari, e nõ impertinenti, secòdo Baldo *in l. vniuersum nu. 22. ff. si cert. pet.* & anco possa il Giudice dar la sentèza chiara, e certa, secondo il testo *in l. 3. et 4. C. de sent. qua sine cert.* & dopò dato il libello s'espedisce la citatione, seu prouisione, senza apponerui pena, secòdo il Dottor Matteo d'Aslitto nella Costituzione del Regno, che comincia: *La cap. vilibus. nu. 1.*

Item si vuol succedere in detta gran Corte per via di mandato penale, detto mādato giustificato, che s'espedisce ad istanza di chi dimāda, douer se gli dare, ò fare, ò osservare il promesso, doue si ricerca quella parola peremptorie, à fine il reo compati legitimamente frà rapti giorni, secondo la distāza del luogo, e così si deue citare detto reo di persona, ouero in casa della sua solita habitatione, e che detta relatione habbia à costare ò in piege di detto mandato, ò prouisione; con la sottoscrizione di due testimonij, doue c'ò copia di persone letterate e se non, solo con i lor nomis, e cognomi, secòdo la detta pragmatica prima *sub tit. de ordib. iud.*

Ma è d'auuertire, che se nel mādato citatione è posto, che il reo compari frà due giorni dopo l'intimatione, e fu citato il primo di Nouembre, la prima cõtumacia si deue accusare al 3. di detto mese, secòdo la pragmatica del Regno *in cap. Relationes*, purchè nõ sia di festiuo, ò feriato, altramēte s'accuserà il seguente di, perche in quelli ferati, e festini deue riposarsi il Giudice, secondo il testo *in l. dies; et in l. nonet. C. de ferijs*, e certo se fusse causa sommaria, douer non si procede in figura, e cõ ordine di giudicio, & eccetto se le parti ha-

tri

uesse-

ueſſero licenza dal Vicerè del Regno, che ſi poſſa procedere in quelle, ſerijs non obſtantibus, perche all' hora ſerebbono tenuti procedere detti Giudici, ò Aſſeſſori, ſecondo il Dottor Gio. Vincenzo d'Anna *in ſing.* 192. or l'ultima cõtumacia ſi deue acculare dopò elaiſſe, e paſſati tre giorni dal dì della prima cõtumacia accuſata, ouero infra due meſi, ſe foſſe il conuento extra il territorio della città; e ſ'è nel territorio, ſi deue accuſare infra vn meſe, ad electione dell'attore, che ſi numererà no dal dì della prima contumacia, e ſe nell'ultima contumacia à tempo, che ſi chiama, ò auanti, comparirà il reo, ò ſuo procuratore legimo, s'ammette, c ſi procede con quello: ma ſe neſſuno cõparirà, ſi deue condannare, & interponere il primo decreto, ouero darſi il termine in contumacia ad electione dell'attore, ſecondo la pragmatica, che cominca *Relatione*, & ſe l'attore eleggerà la via della condennatione, ſi deue ho eſpedir lettere eſecutoriali del primo decreto in virtù delle quali ſi ponga l'attore in poſſeſſione delli beni del reo per la quantità ad eſſo dimandata.

Ma il reo contumace potrà purgare detta contumacia infra tre meſi dal dì interpoſto decreto, con pagarli tutte le ſpeſe fatte in giudicio all'attore, eccetto ſolo le ſpeſe del primo mandato, ò prouifione, & della prima contumacia; le quali non ſi paghino dando ſicurtà di far à ragione in forma, purgando la contumacia, e costituendo procuratore iſtrutto, e noto alla Corte, ſecondo la detta pragmatica *Relatione*.

Ma ſe il reo contumace perſiſte nella cõtumacia per detti tre meſi, i quali paſſati, che ſi numerano dal giorno, che l'attore fu poſto in poſſeſſione ex primo decreto, di nuouo ſi cita à vedere l'interpoſitione del ſecondo decreto infra termine da darſegli ſecondo la diſtanza del luogo, nel qual termine ſi compare adimplèdo, cioè



bisognarà, come di sopra, si deue ammettere: ma se non compare, accusata prima la contumacia, e passato il triduo, si deue detta citatione chiamare in bāca, cioè Curia sedente pro Tribunali, & all' hora si prouederà, cioè si deue procedere contra il detto debitore alli atti, che si fanno in sua contumacia, & dopo deue l'attore preferire il libello, seu la sua petitione, doue addimanda l'aggiudicatione delli beni eseguti in virtù del primo decreto, doue fù posto in possessione per la sua quantità; però con l'apprezzo delli esperti, & dopò in detta petitione si deue dar il termine in contumacia dal reo, e l'attore deue far le sue pruoue, cioè esser creditore in tanto, & che le robbe esegute furono, ò sono del debitor suo, & ciò fatto, si deue far la publicatione, e cōclusionone nella causa, e dappoi il Giudice deue interponere il secondo decreto, declarando detto debitore esser legitimo contumace, e li beni eseguti diuerso aggiudicare al creditore per la quantità, che se gli deue, mediante l'apprezzo dell'esperto, per poter di quelli disporre come padrone, &c. il qual decreto si deue leggere Curia sedente pro Tribunali, in contumacia del detto debitore, & dopò passati dieci giorni s'espediscono le lettere esecutoriali, per poter eseguire il secondo decreto, Però è d'auuertire, che dopò il secondo decreto il reo hà tempo vn mese di comparire, per poter ricuperar le robbe aggiudicate al creditore, pagando il debito con tutte le spese, e passato detto mese non s'ammette più, eccetto se legitimamente mostrasse essere stato impedito per giusta causa, & all' hora si deue restituire al tempo discorso per giusto impedimento, secondo la pragmatica, che cominciasse *Reo sub tit. de interposit. secundis decretis*.

Dopò l'intimatione del libello, ò petitione presenta alla Corte comparendo il conuento, può opponere, &  
alle-

allegare le sue ragioni; & eccezioni; & primo può opporre quelle da declinare, seù lasciare il foro, mostrando il suo priuilegio, che forse hauesse dalla legge, per il quale gli fusse cōcessa l'elezione, & variatione del foro, secondo il testo *in l. si quis ex aliena ff. de iudic.* Itē può allegare l'eccezione del Giudice incompetente, il che auuiene quādo per nessun modo può essere il giudicio col citato, essendo notorio clerico, secondo il testo *in l. generaliter, & ibi Bald. C. de Episc. & cler.* & queste si deuono opporre primo, altramēte se opponesse l'eccezioni peremptorie, ò dilatorie, venirebbe a contentire nel Giudice, secondo la legge: *Sed et si susceperit ff. de iud.* Item può allegare la pendentia della lite in altro Tribunale per la legge; *Vbi ceptum ff. de iudic.* che la causa si comprometta, per che si litiga trà consanguinei secondo la pragmatica: *Odia litium.*

Itē, dopo fondato il giudicio, può anco il reo opporre l'eccezioni, che danno dilatione al negotio, cioè, l'eccezione di non hauer attione competente, di legittimare la sua persona, di dar pleggiaria delle spese, che esibisca le scritture, ò instrumenti de' quali s'è fatta mentione nella petitione; ò che l'attore dichiari il libello in alcune parti oscure, ò che dica se egli è herede ex testamento, ouero ab intestato, e per qual parte, & se tiene, ò possede robbe hereditarie, ò che riconuenga l'attore, ò che laudi in autore altro, ò che dimanda darsi la copia della petitione, e citatione.

Item può opporre l'eccezioni peremptorie, che fanno cessare in tutto il giudicio, com'è del pergiuro, de lite finita, dell'esser la lite finita, e passata in rem iudicatam, d'accordo, & transattione, ò di patto di non dimandarceli, & simili, le quali impediscono il procedere più auanti nella causa.

Però è d'auuertire, che l'eccezioni declinatorie del

foro, ò dilatorie del negotio, si deuono opponere auanti la contestatione della lite, cioè auanti, che sia dato il termine nella causa, si come scrivono Arnone nella sua pratica giudiciaria cap. 39. & Afflitto nella constitutione: *Probationum defectum nu. 22.*

Ma dette eccezioni discusse, ò adempite, ò reiette dall'attore, ouero riserbate allimeriti della causa, cioè alla decisione della lite, si dà il termine nella causa à prouar le cose, che incubeno alle parti, cioè all'attore per far le sue proue, & al reo per difederfi, e dato detto termine, si citano i testimonij, e le parti à vedere li lor giuramenti, ouero si fa la nominatione de' testimonij in altri luoghi dimandandosi le lettere cõmissionali à i Giudici ordinarij di quei luoghi, però nõ sospetti, si presentano gli articoli nõ impertinenti, per l'esaminatore non sospetto li testimonij citati in termino, e li principali, come più idonei sopra detti articoli si esaminano, e giurano quel che credono sapere, e cõplita la esamina si fa la publicatione nella causa, la qual fatta, e visto per le parti l'esamine, si potrà da alcune d'esse parti dimandar la repulsa, reprobando i testimonij della parte, & approbando i suoi; & questo termine à la metà del primo, e corre di momento in momento, e dopo fatta publicatione della repulsa, potrà l'altra dimandar la repulsa della repulsa, & se gli darà vn termine breue, cioè la metà del termine della prima repulsa, e dopo fatta la publicatione nella seconda repulsa non si dà altro termine, eccetto se fusero le parti persone priuilegiate, cioè femina, minore, Ecclesia ò persona Ecclesiastica, Vniuersità, ò il Fisco, perche queste persone possono dimandare il primo, e secondo beneficio, cioè la prima, e secõda restitutione in integro, & il termine del primo beneficio sarà la metà del primo termine, dato si la causa; & il termine del secondo beneficio sarà

la

la metà del termine del primo beneficio, ne i quali similmente si possono fare le nominationi delli testimonij, si come nel primo termine s'è detto, & dall'vna, e l'altra parte darnosi articoli contrarij, e se fussero l'attore, & il reo persone priuilegiate, nella causa farebbono quattro beneficij, e ciascheduno si potrebbe seruire del beneficio dell'altro, perche ogni termine è commune. E fatta la publicatione ne i beneficij, si fa la conclusione nella causa, cioè si renuncia alle prouue, à fine dopo quella nessuno parli: ma di stile, & obseruàza della gran Corte della Vicaria, e del S. Regio Consiglio la conclusione della causa si fa sotto certa forma, la quale s'intende, salua la productione di scritture, in tanto che fatta la conclusione, si possono presettare scritture, & se sono publiche, potrà il presentante dimandar termine, che se gli darà ad arbitrio del Giudice, à potersi compagnar dette scritture, & per l'altra parte, ad impugnarle, e dopo che farà ciò adèplito, rimane ferma la conclusione, & all' hora poi si citano le parti ad dicendum in iure, & in fatto auanti il Giudice, e così s'offerua in detta gran Corte, e Sacro Còsiglio: ma nelle altre Corti del Regno, si fa la citatione à sentire la sentenza, che si darà, & dopo dieci di, secondo le leggi del Regno è tenuto il Giudice proferire la sentenza diffinitua; condannando, & assoluendo il conuento, secondo la pragmatica, che comincia: *Conclusione fatta, ubi Doctor, &c.*

Ma è d'auuertire, che la sentenza condènatoria della Vicaria infra somma di ducati 150. hà prerogatiua, che non ostante l'appellatione, si manda in executione conplegiaria, secondo la pragmatica: *Nos. autem s. quod uerò sub tit. de Sac. Conf.* & l'istesso è in due sentèze còformi, date da qualsuoglia Tribunale del Regno, & l'istesso è nelle sentenze de prestatione d'assistentia, secondo la pragmatica: *Magna Curia sub tit. de appell.* & in qualsuoglia decreto affirmatiuo, secondo il Dottor Caraita

in ritu 259. e le sentenze, che tēgono summa infra due onze, s'eleguino senza plegiaria, secondo il rito di detta gran Corte. *ubi Curantia*; & l'istesso è in qual si uoglia sentenza del Sacto Consiglio, et in *pragm. i. incip. Sententias sub tit. de S. Reg. Cons.* come s'offerua circa delle sentenze delle Regie Audienze, e d'altri Tribunali del Regno, se n'è trattato sopra il fine del terzo capitolo.

### A V V E R T I M E N T O I N T O R N O

al processo criminale secondo il rito, & osservanza della Vicaria. Cap. XII.

**N**EL precedente capitolo s'è trattato dell'ordine del processo civile, che deueno auuertire gli Officiali nelle cause ciuili, il quale anco sono tenuti osservare nelle cause criminali, secondo il testo in *l. accusations ordinum de accusat.* perciò è necessario trattarne secondo che s'era trattato nella pratica *sub tit. de ordin. iudic. vers. quarto notanda sunt, & c.*

Laonde primo nota, che la gran Corte della Vicaria, capo dell'altrè, suol procedere nelle cause criminali, che sono intentate, sì per accusatione fatta dalle parti, ò per denuncia d'altro, sì anco per inquisitione, e processo fatto dal Giudice ex officio, & inquirere li delinquenti per gli suoi Mastrodatti, e Scriuani, che sogliono procedere ò con ordine del Fisco, ò d vn Giudice di detta gran Corte, ò senza; perche à ciò sono deputati da detta gran Corte, secondo la prammatica prima *sub. tit. de Mag. Cur. Vic. fol. 50. in antiquis*, la quale informatione persa, si cita il delinquente ad informandū, ò ad recipiendum capitula, la qual citatione se vā fuora della città, non si può fare se non è prima vista l'informatione per vn Giudice di detta Corte, e dopo sottoscritta da detto, e sigillata, si potrà mandar fuora per citare

tare il delinquente, secondo la pragmatica, che comincia: *Quamvis in hucusq. fol. 122. antiquis, & fatta la citatione, & relatione, il delinquente è tenuto comparire di persona alla corte, altrimenti si condanna, e bandisce, secondo la costituzione del Regno, l'edictorum; & nel Regno s'offerua, che subito passati 3. giorni dopò la contumacia accusata per la parte, ò per il Procurator del Fisco, quando si procede ad istanza del Fisco, il delinquente si condanna, secondo Caraita nel rito di detta gran Corte 189. & così dice Giulio Claro nella pratica criminale §. vlt. q. 44. nu. 14. se bene potrà comparire per il delinquente, ò il suo Procuratore, ò altro consanguineo, per allegar le sue ragioni, & eccezioni, cioè l'assenza, l'infermità, la carceratione in altro Tribunale, ouero la nullità de gli atti fatti in detta Corte, secondo Caraita nel rito 269. nu. 13. & Pract. Mag. Cur. c. 6. nu. 7.*

Secondo nota circa l'eccezione dell'assenza, che regolarmente il delinquente può allegare l'assenza, secondo il rito della gran Corte 266. doue offerua detta Corte, quando il delinquente citato non è stato visto, n'è comparso alla Corte, se si dà petitione, per la quale si dimanda termine à comparire, per l'assenza sua, se gli deue dare secondo la distanza del luogo, dato prima il giuramento al presentatore di detta petitione, ma se il delinquente fusse stato visto il giorno auanti del delitto commesso, ò nell'istesso giorno, ò il giorno seguente dopò il delitto, ò dopò la citatione, ò se fusse stato citato di persona, ò fusse contumace per altro delitto, in questi casi non s'ammette l'assenza allegata, secondo i Dottori al detto rito 269. 220. & quando si dà il termine à comparire, per l'assenza allegata, se la parte, ò il Fisco vuole prouare il contrario, possono, e costando, non si ammetterà l'assenza, e nell'istesso decreto si suol dire, che s'è conuito, non goda la dilatione, e termine dato-  
legli-

fegli: ma rimanga da all' hora condannato.

Terzo nota intorno all' eccezione dell' infirmità, che la gran Corte della Vicaria offerua, quando il delinquente fusse Napolitano, ò del distretto della città, che si condanna, e bádise sotto conditione, che in quel giorno, ò il seguente acceda il Mastrodatti, e ritrouato il delinquente ammalato, si deue cassare, perche l' infirmità esclusa della contumacia, secondo Baldo *in l. ultim. col. final. C. de bon. qua. liber.* Ma quando il delitto è grauè è solito ordinarfi, che se il delinquente è infermo, habbia da dare idonea plegiaria di presentarsi subito, che starà bene, ouero se gli faccia ordine penale di presentarsi, modo vt supra, secòdo parerà à detta grã Corte, considerãdo prima, cioè bisogna considerarsi, & se allega l' infirmità extra il territorio della Città, & all' hora chi l' allega, deue presentar fede autentica cõ lettere del Medico, per le quali si chiarisca la qualità, e specie della sua infirmità, altramète se si portasse solo fede autentica, senza lettere del Medico, si condannarebbe, nõ obstante detta fede: ma alle volte considerato il delitto, e qualità, suole detta gran Corte per equità condannare il delinquente sotto conditione, che se infra termine di dar se gli giusta la distanza del luogo mostrerà legitimamète esser ammalato, ouero comparirà in detta Corte, si debba cassare dal libro de gli contumaci. Però se la parte, ò il Fisco vuole prouar il contrario, s' ammette, e si prouede, che delle predette cose s' habbia pigliare informatione, come si nota nel rito di detta gran Corte 267.

Quarto nota circa l' eccezione della carceratione in altro Tribunale, che detta Corte offerua, che chi allega l' eccezione di carcere extra il territorio della città, deue in pronto prouarla: ma s' è infra il territorio, ma distante per vn giorno, lo deue prouar per fede autentica: ma s' è più, per instrumento publico, altramente si

con-

condanna, però il Fisco, e la parte possono prouare il contrario, e dire, che la carcere è affettata, e proturata, o che sia la carceratione dopo la citatione espedita, e così si deue condannare: ma se la carcere è auanti la citatione, non si condanna, ouero si decreta, che s'intimi il Fisco, e si prouederà poi extra bancam. E se il delitto fusse graue, suole detta Corte extra bancam, sotto il tacere, prouedere, e mandar lettere all'Officiale, che lo tiene carcerato, che l'habbia da tener sotto nome di detta Corte, cautamente, & non lo liberi senz'altro ordine di detta Corte, e di questa eccectione ne scriuono latamente Carauita nel rito 269. & Affitto nella decisione del Consiglio 389.

Quinto nota circa l'eccectione di nullità dell'atti, che detta Corte offerua, quando si oppone qualche nullità nella citatione per suo difetto, apparendo nõ si condanna, perche la citatione nelle cause criminali ha molti requisiti, e primo deue esser espedita per ordine del Giudice, altramente è nulla, secondo la Costituzione del Regno *Edictorum*. Secondo deue contener la causa per che si cita, secondo Follbrion nella Pratica criminale fol. 40. na. 2. Item quella parola *ad preceptum comparendum*, cioè, che habbia da comparir subito, secondo la detta Costituzione *Edictorum*. Item deue contener il nome de Mastrodatti; secondo la glossa nel rito della Vicaria; che comincia *Incipit II. Co.* Item si ricerca il termine infra il quale deue comparire. Item la relatione del nuncio, che lo tira; secondo la Costituzione *Citationis litera*, la qual si deue fare cõ nominatione de' testimoni, quando si fa fuora della città, e che non sia giorno festiuo, o feriato, & in somma si ci ricerca apponer si, che il delinquente compara personalmente, secondo detta Costituzione *Edictorum*; perche nelle cause criminali ciascheduno citato è tenuto comparire personalmente, ne s'ammetti



metti procuratore, secondo Blanco *In practico* fol. 15. & si nota nel rito di detta Corte: 269. eccetto se fusse il citato Vniuersità, la quale può cōparire per il suo procuratore, cioè per Sindaco, secondo la Costituzione *Generalia iura*, ò almeno quando scitano dieci persone, secondo il capitolo del Reguo, che comincia: *Item statuimus quoties persone*. Item se fusse citato vn pupillo, può cōparire per procuratore, secondo Bartolomeo di Capua *in d. cōstit. generalia iura*, ouero se il citato fusse femina pregra, secondo il rito di detta Corte; può cōparire per procuratore; e se bene l'altre dōne honeste, per detta Costituzione poteuano cōparire per procuratore, nondimeno questo hoggi non s'officia; siccome dice Folletio nella Pratica criminale fol. 42. & in sōma se bene il Procuratore nelle cause criminali non s'ammette ad allegare il clericato, ò minorità; ò remissione all'Officiale di Baroni, mentre che il reo è assente, secondo il rito di detta gran Corte, nondimeno s'ammette ad allegare le dette eccezioni d'assenza, d'infirmità, di carceratione, & di nullità d'atti, secondo il detto rito, e s'è detto di sopra; & così apparendo qualche nullità della citatione, ò d'altro, non si procede più auanti nella causa & se si allega la falsità di relatione della citatione; ò che non fusse citato al luogo solito, ò che mai fusse stato citato, & all'hora è da credere al nuncio publico, massime se refere hauerlo citato in casa del suo proprio domicilio, & così si deue condannare sēplicitementa al tēpo, che effo cōparirà, ò farà pigliato, di ciò se nō haurà quella ragione, che de iure si deue considerare ciò che bisogna, si come si nota *in ritu Mag. Cur. 132. & 114.* Item s'allega, che la citatione è circondata, e sparfa dal di, che fù accusata la contumacia, ò che la contumacia non sia stata accusata nel suo dì statuto, & all'hora apparendo vna di queste nullità non si procede; perche nel

nel Regno dopo la citatione intimata; se il reo è stato citato dentro la città, & due s'pregge Corte, la prima còtumacia s'accusa nel dì seguente della còparitione, se è citato fuora della città s'accusa nel dì ultimo della còparitione, se fuora del Regno si cita, & all'hora s'accusa la còtumacia nelli doadi; ò dopo accusata detta còtumacia s'aspetta il triduo, cioè tre giorni; e dopo nel quarto dì, nell'istione Corte, si chiama *cursu sedente pro tribunali*, e s'accusa secondo il rito di detta grã Corte, che comincia; *Item seuat ipsa Gen. & not. in pragm. g. de ord. iudic.*

Ma se nell'ho comparirà per il delinquente ad allegare qualche giusta causa; & ecceptione delle perdute; & perciò sia reputato contumace, però in queste cause, & delitti, doue s'impone pena di morte naturale, civile, ò di troncatione di membro; se bene all'hora se donebbono annotare tutti i beni, cioè mobili, e stabili del delinquente, de quali poi se ne spettava parte al Fisco, secondo la Costituzione del Regno: *Grandis utilitas, & not. in cap. Regni, siue quis si forbannitus*, nondimeno hoggi questa annotatione di beni per consuetudini generali d'Italia non s'offerua, secondo il Dottor Gandino nel suo Trattato *de maleficijs*, & Blanco nella Pratica criminale fol. 9. nu. 8. ma quando il delinquente è fatto legitimamente contumace, si suole tanto bandire per gli luoghi soliti, & consueti, secondo detta Costituzione *Grandis*, cioè si notifica per contumace, & esser fuora della protectione della città; secondo Baldo *in tit. de pace temp. col. 6.*

Però deue ciaschedun Officiale auuertire, che il bandito, e condannato ad istanza del Fisco, e delle parti, hà potestà di comparire dal dì del bando, e della condanna, infino a mezza notte avanti il Regente, ò d'un Giudice di detta gran Corte, o quello proprio s' dimanda



possono più gli plégi presentando il detto reo evitare la pena, si come s'offerua in detta Vicaria; ma fuora nell'altre Corti, se lo presentassero, l'euitarebbono, secondo detto rito 163. doue lo nota Carauita, e l'istesso dice Cesare Ursillo *in addit. decis. 120. nu. 2.*

• Dopo che il delinquente perisse in contumacia si procede in fine dell'anno alla sentenza di fuorgiudicatione; il quale anno è dato dalla legge commune, e del Regno à ciaschedun delinquente contumace; per procedersi à reputarlo forgiudicato, come dice la Constitutione del Regno: *Penam eorum.*

Ma è d'auertire, che detta Constitutione non procede primo nelli contumaci, che vadano in compagnia, de gli altri banditi, o contumaci per le selue, & boschi delinquendo; & inquietando il stato della Maestà Catholica, per cio che per procedersi à riputare alcuno di questi forgiudicati, & breuiato il termine d'un'anno, e ridotto à dieci di, si come dice la pragmatica del Regno posta *sub tit. de exulibus.*

Item detta Constitutione non procede in quelli delinquenti, che piglieranno qual si voglia persona, non solo nelli luochi habitati, o da dentro le lor case, e massatie; ma anco in qual si voglia altra parte, etiam nelle strade publiche, sequestrando, e detenendola con fine di componerla, & anco in quelli, che manderanno imbasciate, lettere, o viglietti, dimandando per essi denari, o altro, cō minacci d'offese nelle persone, o beni perche questi incorrano nella pena di morte naturale, ancorche simili delitti non siano in tutto contumaci; ma quelli solamente tentati, e citati da qual si voglia tribunale Regio, o di Baroni, dopò passato il termine di quattro giorni si reputano, come fossero veri fuorgiudicati, mediante sentenza, non obstante detta Constitutione, & per fundare detta citatione basterano solo quelli inditi, che nell'al-

E

tri

tri delitti; secondo li stabilimenti del Regno bastano à potersi citare, si come fu già prouisto nel Regno per esser parsi li bāditi dall' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor D. Henrico da Guzman Cōte de Oliuares, Vicerè del Regno, come si potrà vedere nella pragmatica, che comincia: *Philippus, &c.* Hauèdo dal principio sub die 19. Martij. 1596. Principe veramète giustissimo, si come appare dall'altre sue Pragmatiche, che hanno riformato il Regno, non solo circa l'amministrazione della giustizia, ma anco circa il vivere honestamète, nò danneggiare, & offendere il prossimo, e da ad ogn' vno il suo.

Però deue auuertire l'Officiale di giustizia, che senza il detto breue termine di dieci giorni à quelli primi, & di quattro di à questi secondi, non si potena procedere à fuorgiudicarli di fatto, perche la fuorgiudicatione esclude il delinquente da potersi difendere in giuditio, & il statuto per il quale si toglie affatto la defensione è nullo, come si nota nella clemētina *Pastoralis de iudic.* & perciò per detto breue termine di dieci, & quattro giorni dato à detti delinquenti, non si può dire esser nogli tolte le loro defensioni, ma brauiato il tempo à farle, secūdo Andrea d'Herma nella detta Constitutione: *Penam eorum.*

Itè deue auuertire l'Officiale, che se detti delinquenti, che non sono comparsi infra detti termini di dieci, & di quattro di fussero presi in prigione della Corce, non si denono subito fatta la recognitione, condannarsi, & eseguirsi la pena di morte naturale, come già meritano, per la fuorgiudicatione, ma bene deueno intenderè le loro ragioni, e defensioni, e darfegli altro termine; perche causa non si deue eseguire detta pena, & all' hora se gli predetti non faranno suo proue, e defensione, subito si deueno condannare, & eseguire la giustizia; & così dice hauer obseruato più volte il Dottor Pietro Follerio

men-

mentre che fù Giudice nella Terra di Sáfeuerino, siccome nota nel suo còmento *ad d. prag. I. sub tit. de exilib.*

Ma elasso l'anno dato dalla lege per poterfi fuorgiudicare il delinquente contumace, si deue detto reo contumace citare alla sentenza di forgiudicatione, che si vorrà profèrire secondo la legge commune, & per consuetudine non si cita il detto contumace: ma tenendosi Corte si chiama esso, ouero li còsanguinei, amici, & vicini à difendere il delinquente contra la sentèza di forgiudicatione, e così esser di stilo di detta gran Corte, dice il Dottor Gràmatico sopra le Constitutioni del Regno fol. 32. & all' hora s'alcuno còpare per il delinquente forgiudicando, e si dimanda la copia de gli atti, secondo che parerà al Giudice, se li deue dare, e se allega l'assentia, e non fusse altramente stato visto il delinquente, nè daro altro termine, si deue dare, e se allega la nullità della citatione, dicendo, che non fù citato in casa della sua solita habitatione, ò che la relatione sia falsa, & all' hora si prouederà, che comparendo, se ne haurà quella ragione, che de iure si deue hauere, e se allega il clericalto, ò minorità, non si deue ammettere; ma comparèdo, si prouederà, perche il minore sempre si può restituire aduerso il bando, secondo Affitto nella Constitutione *Minorum iura*, & l'istesso s'offerua se allega altro: ma quando le ragioni allegate non militano, all' hora s'interpone decreto di douerse procedere secòdo il solito alla sentenza di fuorgiudicatione, e se fussero dubbie, Balleggare, si deue intimare il Fisco, il quale inteso, si prouederà, e che nella seguente Corte si prouederà, e trà questo habbiano le parti a còparire con l'Auocati a dire quello, che vorranno, ouero si suole prouedere, che s'interpona il decreto: ma si soprafeda per alcun giorno, q' profèrilo Curia sedente pro Tribunali, frà quali si deue dar la copia de gli atti, s'intèdano gli Auo-

cati, & in sōma se nessuno di detti chiamati a Corte per il delinquente fuorgiudicando, e cōparso, accusara prima la cōtumacia, s'interpone decreto, che si deue procedere alla sentenza di fuorgiudicatione, e nella vigilia della Natiuità di Nostro Sig. ò in altra vltima Corte, che si tenerà, si deue publicare la prefata sentenza di fuorgiudicatione; & questo è quanto può occorere nel giudicio criminale, quādo il reo è cōtumace, & assente.

Ma se il delinquēte è costituito in giuditio, ò perche gli è cōparso, e fù preso dalla Corte, esso prima si deue esaminare sopra il delitto, del quale è notato, e dopò si deue fare l'atto della contestatione della lite, secondo Follerio nella Pratica criminale fol. 143. nu. 2. è fatta la contestatione della lite, si dà il termine al delinquente per far le sue defensionij, & al Fisco, ò Coadiutore della Corte ad impinguar l'informatione, e da detta contestatione della lite comincia l'instāza, secondo il Dottor Carauita nel rito 243. nu. 3. ma perche il delinquente non può fare le sue defensionij senza hauer la copia delli reperti, che se li deue dare, purchè nō relutta il Fisco perciò è solito presentare petitione, per la quale dichiara hauere gli testimonij della Corte per citati, e legitimamente repetiti, instando per la cōsignatione di detta copia, e protestandosi, che non corra il termine delle defensionij, se non sarà data detta copia, doue il Giudice deue auuertire alle clausule, che si sopiono ponere in detta petitione, percioche dico il delinquente, che si contenta hauere li testimonij della Corte per citati, e legitime repetiti, eccetto gli assenti, e morti.

Item deue auuertire nel modo, che si vfa in dar la copia delli reperti, perche si deue dare solo con gli nomi delli testimonij, & con il titolo dell'informatione; & se il delinquēte nō vorrà hauere per citati, & repetiti gli testimonij della Corte è necessario, che si ripetano  
per

per detta Corte, & dopò se li darà la copia delli reperti, secondo Follerio nella Pratica criminale fol. 221. *vers.* & *de mun repetantur*: ma passato il predetto termine dato ad delinquente per far sue pruoue, e defensionì, & al Fisco per impinguare l'informatione, si fa l'atto della publicatione nella causa, secondo detto Follerio fol. 251. e fatta la publicatione si dà il termine sopra la repulsa quando si dimanda dalle parti, si come nota detto Follerio fol. 281. & fatta la publicatione tanto nella causa principale, quãto nella repulsa, perche nelle cause criminali non si fa conclusionè, cioè non si renuntia alle, pruoue, & defensionì, secondo Bartolo in l. *libellorum ff. de accusat.* dopò si procede à dare li tormenti, & corda, quando però semo in quelle cause, e delitti, doue si viene ad imponere pena oltra la relegatione, cioè di morte naturale, d'oi ciuili, di troncatione di mēbro, ò di carcere perpetuo, secondo il capitolo del Regno, che comincia: *Tormenta*, & questa si dimanda corda, che se data dopò date le defensionì, offeruato ciò ch'è necessario offeruare, secondo Follerio in *vers. rei indurati torquentur* fol. 28. & Giulio Claro nella sua Pratica criminale q. 64. nu. 28. *vers. tu verò dic*, perche non sia data appellatione per il delinquente del minacciato tormento, secondo Carauita nel rito 259. & Grammatico sopra le Constitutioni del Regno fol. 133. perche si deue ammettere detta appellatione: ma se il delinquente per l'appellatione non hà euitato la corda, ò tormēto si deue tormentare giusta la qualità del delitto, e la cōsuetudine del luogo, secondo Giulio Claro d. q. 64. nu. 31. & Follerio loco citato nu. 11. Però è d'auuertire, che chi è stato tormentato bene secondo la qualità del delitto, non si deue tormentare, perche si dice persistere nella pura verità, secondo Grammatico nella decis. del Sac. Conf. 96. nu. 2. perche non vi fussero soprauenuti nuoui indizi.



secondo alcuni più verisimili, e forti delli primi, secondo Gandino nel suo Trattato *de maleficijs in titi de quest. nu. 2.* ò se fusse stato tormentato leggiermente, perche all'hora si porrebbe di nuouo tormétare, & in questo caso sogliono gli Giudici deponere il delinquente dalla corda con animo di repeterla; e così dice hauer visto offeruare da buoni Giudici, Afflitto sopra le Constitutioni del Regno *par. 1. rubr. 7. nu. 57.*

Item si può tormentare il delinquente *ex processu informatiuo*, ilche auuiene auanti, che si dia termine alcuno di defensionì, ouer si facci altro atto legitimo nel processo, con dispensa però del Vicerè del Regno; si come offerua detta gran Corte in tormentare gli Napolitani, & l'altre Corti de' Baroni; l'istesso supplicano al Vicerè del Regno, si come hò detto di sopra nelle quattro lettere arbitrarie: ma è d'auuertire, che il delinquente tormentato dal processo informatiuo, non si può di nuouo tormentare, se prima non gli sono date le sue defensionì, & perche detto tormento dal processo informatiuo non si può repeterè, si come scriuono Grammatico nel voto 28. & Vincenzo de Francho nella decisione del Consiglio 143.

Però è anco d'auuertire, che tanto nella prima sorte di tormentare, cioè date le defensionì, quanto nella seconda dal processo informatiuo, non si deue interrogare il delinquente suggestiuamente per ingannarlo, secondo Giulio Claro al luogo citato, e similmente quando il reo è nell'atto di confessare, non si deue interrogare dell'altri delitti, doue non ci sono inditij: secondo il detto Follerio *in vers. rei indurati nu. 6.*

Ma se il delinquente tormentato, hà confessato il delitto è tenuto auanti il Tribunale della giustitia ratificare la sua confessione per spatio di ventiquattro hore, secondo Follerio *versic. & si consistuntur num. 63.* altramente

mente se non volesse ratificarlo, si donerebbe di nuouo tormentare, secondo Bartolo *in l. vnus §. vni in principio ff. de quaestor. Caver. in sua Pratica criminale, fol. 164. nu. 190. & Pratica Mag. Cur. crimin. cap. 12. circa finem*, & se vuole il deliquete ratificare la sua confessione, e con effetto esso la ratifichi, dopò detta ratificatione se gli deue dar termine ad opponere contra detta confessione, secondo detto Follerio *in vers. & si confitebuntur nu. 60.* & dopò citato il delinquente, prima si procede à dar la sentenza condannatoria, ò assolutoria, come si deue per via di legge commune, e del Regno, e ne scriue à pieno la Pratica della Vicaria al cap. 14. dopò Giulio Claro, e Follerio ne i luoghi citati.

**AVVERTIMENTO INTORNO AL MODO**  
*che s'hanno da tenere gli Officiali in liberare, ò condannare i delinquenti, conforme le pensate dalle leggi del Regno. Cap. XII.*

**S**I come cõpilato il processo nelle cause ciuili, deue l'Officiale giudicare liberando, ò condannando il reo conuento, cioè separare il giusto dall'ingiusto, secondo il testo *in l. 1. ff. de iustit. & iur.* così nelle cause criminali, s'offerua fabricato il processo, e dopò elasso il termine delle defensionì, & legittimato il processo liberare l'accusato, al che deueno esser più pronti i Giudici, secondo il Giuriconsulto *in l. respiciendum ff. de penis*, & perciò le sentenze liberatorie possono proferire i Giudici ne' dì feriatì, purchè non siano ferie in onore d'Iddio, secondo Bartolo, *et gl. in l. exequat ff. de publicis iudic.* Il che non è nelle sentenze condannatorie, che non si proferiscono ne' dì feriatì di nessuna sorte di ferie; & perciò anco fù ordinato, che il Giudice habbi da riceuere le defensionì del reo, si come scri-

ue Marfilio nella Pratica criminale §. *constante nu. 26.*  
 & §. *videndum nu. 7.* & quando il reo è pouero, deue il  
 Giudice procedere, che gli atti se li faccino gratis, sen-  
 za pagamento alcuno, acciò si riceuano le sue defen-  
 sioni, secondo la glosa in *l. tam de mensis C. de Episc. aud.*  
 & Afflitto estende quella legge nelli Mastrodatti nella  
 Costituzione del Regno: *Appellationum tempora §. no-*  
*tab. & in constit. hi qui & Boer. in decis. 325 lib. 2.* doue  
 anco dice, che se gli deue procedere del vitto, quando  
 si procede contra il delinquente *ex officio*, alche deuono  
 auuertire i Giudici; & anco ammettere le defensioni del  
 reo, ancorehe fusse fatta la publicatione nel processo di  
 tutti i capitoli, & così essere stato determinato nel Sacro  
 Consiglio, scriue Capece in decis. 81. & anco dopò con-  
 cluso, se bene non s'offerua far conclusione nelle cause  
 criminali. Si deuono anco le defensioni riceuere, ancor-  
 che il reo ci hauesse renunciato, percioche tal renuntia  
 non è valida, secondo Saldo in *auth. iubemus C. de iudic.*  
 & Felin. in *cap. cum venissent in 3. col. extra de testib.* do-  
 ue anco dice, che la renuntia è valida solo in nuoui casi.  
 Primo, quando il reo fusse confesso spontaneamente. Se-  
 condo, hauesse renunciato alla rigidità delle leggi, o  
 statuti. Terzo, si renuntia tacitamente, facèdo passare il  
 termine datoli dalla Corte à difendersi. Quarto, se il de-  
 linquente è famoso ladrone. Quinto, se è notorio, che li  
 compete difensione. Sesto, se fusse trouato nell'atto del  
 delinquere. Settimo, si renuntia alle eccezioni declina-  
 torie. Ottauo, si renuntia per conclusione. Nono, se fusse  
 il negozio di pena corporale, & ne scriue à pieno Mar-  
 filio predetto nella sua Pratica §. *examinanda.*

Ma è d'auuertire il modo, che s'hà da tenere in libera-  
 re il reo, perche se l'è inquisito di delitto tale, & vi sono  
 prove contra di se, & dopò tormètato persistendo nel-  
 la sua innocenza, & purgando l'indici, & dimanda esse-  
 re

re liberato, deue il Giudice farlo carcerare, & citare il querelante, ò il coadiutore della Corte, che frà qualche breue termine compara à dare altri indicij contra l'inquisito, e non comparendo nessuno, all' hora deue liberarlo dal giudicio, secondo il testo *l. properandus §. & si quidem C. de iudic.* ouero per più cautela del Giudice liberarlo cò plegiaria di stare à ragione, & di presentarsi soprauenendone nuoui indicij, & così s' offerua nella gran Corte della Vicaria, & hò offeruato in alcune città, deue sono stato Assessore: ma differisce il primo modo dal secondo, percioche quando si libera il reo semplicemente, all' hora non se li può dare più fastidio per detta causa, & li compete la eccezione del negotio sopito, & giudicato: ma quando si libera con plegiaria delli nuoui indicij, quelli constandono si può di nuouo inquirere, & procedere contra il reo, secondo Paolo Grillano *in tract. de relax. carcer. 2. q. & Pollex. in eius practica in verb. penis debitis nu. 77.*

Ouero deue il Giudice procedere à condannare il reo nella pena delle leggi del Regno statuta, da quali non si deue partire, secondo il testo *in l. quid ergo §. pena grauior ff. de his qui not. infam. notat Iacob. Nuell. in tract. ad defensam fol. 564. nu. 44.* percioche la questione del fatto stà in arbitrio del Giudice, non altrimenti la persecutione della pena, che è riserbata all' istessa legge, come hò notato di sopra al capitolo 10. il che non senza ragione fù ordinato, perche il Giudice, che condanna il reo meno della pena statuta, se dice usare la falsa mansuetudine, secondo il testo *in cap. ipsa pietas 23. q. 4.* & si eccede in condannare più della pena statuta come crudele, se prima dell' officio, secondo notano li nostri Dottori, onde per contrario offeruando le pene statute dalle leggi, ne viene lodato dall' istesse leggi per seguir la pietà secondo il testo *in sup. legi. 23. q. 8.*

E per.

E perciò deuono i Giudici notare, che due forti di pene si ritrouano quelle di sopra di relegatione, che sono più seueri, si come è la pena di morte naturale, quando se li toglie la vita, la pena di morte ciuile, cioè la perdita della libertà, anticamente detta cōdenatione nel metallo, ò nell'esercito del metallo, nella quale hoggi è successa la dannatione in galera. Item la pena di truncatione di membro, le quali pene sono del mero imperio maggiore, & se dicono pene vltra relegationem, percioche l'altre d'esilio, per le quali si perde la città: ma non la libertà, non sono tanto seueri, come anco vna picciola battitura, & simile, & per questo si dicono di sotto la relegatione, & ne scriue à lungo Bartolo, e gli altri Dottori *in l. imperium ff. de iurisd. omn. iud.*

Onde per cognitione delle sopradette pene più seueri di sopra la relegatione, si notano l'infra scritti casi, doue s'offerua nel Regno imponersi, al che deuono auuertire i Giudici.

Et primo incorre nella pena di morte naturale con fuoco, & publicatione delli beni, il pertinace Heretico, cioè diuiso dalla fede catholica, & viene cōtra la fede, & suoi articoli, ouero contra vno delli sette Sacramenti della Chiesa, per la Costituzione del Regno *Inconsuabilem de hereticis*; nell'istessa pena incorre chi cōmette delitto del vitio nefando stuprando alcun figliuolo, & peruertendo la natura, affine subito la memoria de sopradetti delinquenti si estingua, si come fù ordinato dal Rè Ferrante nella Prammatica sopra di ciò fatta, doue Follerio nota, che non si pongano viui nel fuoco: ma prima separata l'anima dal corpo, per decapitatione à nobili, & per suspensione alle forche à gli ignobili, i loro eadaueri si poneno nel fuoco, & così s'offerua in tutti li delitti, doue s'impona la pena del fuoco, & ciò per salute dell'anima, si come nota il Dottor Corneo *in cons. 77. l. lib. 16.*

Item

Item incorre in pena di morte naturale con la publicatione de beni, & destruttione d'edificij, quello che commette il delitto in offendere la maestà del Rè nostro Signore, tanto nel primo capo. Il che accade quando viene contra la Republica, ò contra il Rè, ò contra de' suoi Consiglieri, & altri Officiali collaterali, secondo il testo in *l. quisquis. C. ad l. Iul. maiestatis*, & così s'offerua nel Reguo per il Giudice competente in tal causa, *vt in constit. Reg. Comes, & in cap. Regni Regis Caroli I. dum regia considerationis. & ibi. Doctor.*

Item l'istessa pena di morte naturale incorre il falsificatore della moneta, ò chi tal negotio consente, & anco chi la diminuisce, ò rade per la constitutione del Regno: *Adulterinam, & constit. qui. nummos, & c. Regis Caroli incip. sanè sèpè ad nos, & Gramm. decis. 14.*

Item incorre nella pena di morte naturale, chi commette furto, che eccede l'onza, cioè la valuta di sei ducati, percioche s'è meno, & eccede vno angustale era pena della mano, & se meno dell'angustale pena di fustigatione, ò esilio, purchè non sia per tre volte interpellatamente, percioche all' hora è pena di morte naturale, & questo determinato dal capitolo del Regno, che comincia: *Ex hoc. vbi. latè Niger. & Grammat. in decis. 48.* & hoggi s' offerua in luogo della mano, la galera con la fustigatione, oltre le altre pene imposte per diuersè nouissime prammatiche; & se bene per legge del Rè *Per constitut multa leges*, nel delitto de sacrilegio era imposta l'istessa pena di morte naturale, nelli sacrilegij maggiori, cioè quelli che rubbano il sacro dal luogo sacro, & ne gli altri minori pena ad arbitrio del Giudice, nondimeno perche nel sacrilegio se ci commette il furto s' offerua l'istessa pena statuta ne i furti dal sopradetto capitolo del Regno, contra quelli, che commettono sacrilegio con l'istessa distinctione, secondo il  
valo-

valore di quello, che si rubba, & che la legge statuta nel furto si deue offeruare nel sacrilegio, lo nota Baldo *in l. nondum C. de furtis*, & così dice douersi offeruare Cassaneo nelle consuetudini di Borgog. à cart. 40. & la *prattica criminale del Marfilio cap. 81. in fine.*

Item incorre nella pena predetta di morte naturale, chi effettivamente cò duolo uccide, per la costituzione del Regno: *Terminū vite*, quale pena irremissibilmente si esegue non obstante la legge commune nelli nobili la troncatione del capo, & nelli ignobili la forca, & dà questa pena sono esenti l'infanti, & furiosi, & ogni altro, che apparirà non hauerci vsato, *dolo*, nell'homicidio, percioche questi non si puniscono di morte naturale: ma di straordinaria pena, secondo Afflitto, & gli altri Dottori nella detta Costituzione del Regno, & in che maniera si potrà conoscere esserci vsato *dolo*, il nota per 223. casi Luca di Penna *in l. quemadmodum G. de agric. & censit. lib. 11.* & anco esete di questa pena quello, che dona ferita senza seguirne morte, & percio ho detto, che con effetto deue esser commesso il delitto, & in tal caso si punisce di pena di troncatione della mano, ò morte civile, secondo Afflitto *in constit. Regni si quis aliquem*, & *Niger in cap. si quis cum roncha*, sono anco esenti dalla pena dell'homicidio quelli che uccidono gli banditi, & fuorgiudicati, chi per defensione uccide: quelli, che uccidono gli ladroni di giorno, ouero di notte: quel che uccide la coniuge con l'amatore, ritrouata nell'atto venereo: quelli che uccidono per ebbrezza, ò per giusto dolore, ò casualmente, ò per difendersi, ò per incertitudine per non sapere: quelli che comettono homicidio per le minacci dal compagno, ò altro, ò per esser stato ferito, se ben la ferita non sia mortale, ò veramente nel gioco seguisse morte d'alcuno casualmente: qualche uccide i soldati del Re, che se ne fuggono

gono all'inimici, ouero quando è stato commesso l'homicidio dieci anni indietro, ouero quello, che ammazza per ordine del Superiore, & chi uccide il manifesto assassino, si come tutti questi casi, nota Afflitto nella detta Costituzione del Regno, doue aggiunge, ch'è esente da questa pena; quello, che cò il pugno armato donasse in capo ad alcuno, per il che cascato in terra, ne seguisse cotusione, & dipoi morte, si come nota Francesco Aretino nel suo config. 147. & è anco esente quello, che per uccidere i cani mordaci, commette homicidio con pietra, secondo Signorelo di Amodeo nel consiglio 27. & ne scriue a lungo la Pratica criminale del Corriero, dalla quale potrà notare gli altri casi, nelli quali l'estende la pena dell'homicidio, e doue si minori, si come nota Marco Antonio Blanca nella sua Pratica criminale nu. 82. & il Dottor Viuiò nelle sue comuni opinioni *in uerbo Iudex ubicumque fol. 115.*

Item incorrono nella pena predetta di morte naturale gli violenti raptori di vergini, & di vedoue, & anco di meretrici, non toglierseli anco li loro beni, & procedersi rigorosamente, che dopò sei mesi si fanno fuor giudicati per il capitolo del Regno, che comincia: *Ha sine mortalis, ubi Niger*; il che s'esegue quando il delitto è commesso nella città di Napoli; ma nell'altre parti nel Regno s'esegue solo la pena di morte naturale, per la Costituzione del Regno, che comincia: *Si quis rapere, & consti, punitur capitale* si come contra quelli, che basciassero l'istesso forza pariti Napoli, si esegua la detta pena di morte per il detto capitolo del Regno, & nell'altre parti dell'istesso Regno, la pena di relegazione arbitraria, secondo Afflitto *in decis. 276. & in d. constitut. Si quis rapere no. 8.* quale arbitrio non può eccedere il tempo di cinque anni, secondo Grammatico nel suo voto 11. nu. 13. & 14.

Item



Item gli adulteri, percioche la femina incorrè nella pena di troncatione del naso, & di consignarsi al marito, secondo Afflitto *in conslit. legum*, & ritrouandosi giunti nell'atto venereo, il marito li può uccidere, si come hò detto di sopra, & nota, che quando ingiustamente si lamentassero le meretrici del fatto, & violenza uitali, intórtono nell'istessa pena di morte per la Costituzione del Regno, che comincia: *Pessimi*.

Item incorre nella pena di morte naturale chi con effetto commette abortò: ma se non segue l'effetto si punisce di tutta la robba, & di vn'anno di carcere, & l'istessa pena patiscono quelli, che donano à bere, ò mangiare, per non far nascere il parto animato, ò che gli huomini non possono generare, per la Costituzione del Regno, *Amatoria pocula*, doue Afflitto nota, che nell'istessa pena incorrono li venatori, & chi preparano ueneno per l'altra Costituzione *Quicumque*, pur che seguita l'effetto, altramente è pena straordinaria, & così s'offerua, si come scriue il Dottor Grammatico nel *cons. crim. 36.* & nella *decis. 2. nu. 33.* & seq.

Et in somma per nõ esser prolisso, sempre s'intende esser imposta la pena di morte naturale per le leggi, statuti, & prammatiche, doue si fa mentione di forche, di fune, di cortelli, & di gladij, ò ferra, di fuoco, ò fame, ouero di feuerissimo, ò grauissimo, ò amarissimo castigo, ò di ultimo supplitio, ò di pena ferali, ò di obligatione della morte, ò di sangue del delinquente, percioche all'hota il reo del quale si ragiona, si punisce di pena di morte naturale, & così s'intende la glossa *in l. ius qui vers. aut ferrum ff. de testament. Poley in Practic. crim. in versis. penis debitis num. 37.* doue anco nota, che quando le leggi fanno semplicemente mentione di pena capitale, s'intende della pena d'esilio perpetuo, & di deportatione.

Onde per finire questo Capitolo deue l'Officiale auuertire, che se bene dalle nostre Leggi sono infinite pene ordinate, secondo la verità delli delitti, & qualità delli delinquenti, si come di sopra hò notato, nondimeno in questo Regno la maggior parte delle pene, che s'offerua imponere à delinquenti, consistono in condannar à morte naturale, secondo la qualità delli delinquenti.

Item in imponere la pena di deportatione, & relegatione delli nobili, & di mandare in galera gli ignobili, & in esilio temporale, il che accade tanto nelli nobili, quanto ne gli ignobili, si come nota il Presidente Vincenzo de Franchis nella decisione del Sacro Consiglio 116. num. 9. & anco nelle pene pecuniarie delli nobili, & dell'ignobili, che s'applicano al Fisco, delle quali à lungo scriuono gli nostri Dottori Regnicoli nelli loro Trattati, Pratiche, Commenti, & Decisioni, &c.

**AVVERTIMENTO CIRCA L'UFFICIALI**  
*che si possono rimouere dal giudicare, & alle volte priuarfi dell'officio. Cap. XIV.*

**A** Vanti che l'Officiale deputato all'amministrazione di giustitia stia al sindacato, cioè rendi ragione della sua amministrazione è d'auuertire, che non solo si può rimouere dal giudicare, & prohibire, che non interuenga nella causa; ma anco priuarfi dell'officio, sussistendo però giusta causa.

Il primo auuiene quando l'Officiale nõ hà giurisdictione, perche s'è seruito dell'officio suo, cioè hà giudicato, ouero il tempo della sua commissione è finito, ouero vuole conoscere della sua causa commessa specialmete al suo predecessore, ò si recusa mostrare le sue lettere commissionali, ò se l'haue mostrato, gli sono state rescocate espressamente, o tacite, ouero la causa s'è auuocata al tri-

al tribunale maggiore, come si nota nella prammatic. del Re Ferdinando *sub tit. de offic. Mag. iustit. & scripsi in Praxi Offic. in tit. de recusat. offic. un. 4.*

Itè si può rimuouere l'Officiale dal giudicare quado incompetente, ilche auuiene primo, quando il reo nõ è creato dal suo Giudice: ma d'altro estraneo, che non hà giurisdittione sopra di esso, & all'hora potrà il reo dimandare la remissione della causa al suo Giudice cõpetente, sicome nota il Presidente Vincenzo de Franco nella *decis. del Consiglio 37.*

Item quando il Giudice è tanto infimo, e basso, che non può conõscere dalla causa, ò che habbia giurisdittione limitata, sicome sono gli Bagliui, & altri, secondo Matteo d'Affitto nella Consuetudine, che comincia: *Baiuli locorum.*

Item quando il Giudice secolare vuol conõscer della causa, che spetta al Giudice ecclesiastico, come è la causa delle decime, se bene la questione del fatto potrà anco decidere il Giudice secolare, & perciò dice il capitolo del Regno, che comincia: *Item statuimus*, che il Giustitiero della Prouincia, e Giudice cõpetente, nelle cause di decime, & ciò nota Cápagna nel suo Cõmentò à detto capitolo.

Item se si tratta di conõscere del delitto di vsura, se bene è causa, che spetta solo al Giudice Ecclesiastico, nondimeno nel Regno ne potrà anco conõscere il Giudice secolare, secondo la Costituzione del Regno: *statuimus*, doue ciò nota Affitto, e Pietro Folleriq. ne i fragmenti della Pratica criminale *in tit. de usuris un. 34.* & nota, che se bene per detta Costituzione in questo delitto di vsura s'impone pena della publicatione de i beni dell'vsuraro, & perciò gli officiali de Baroni, ancorchè habbiano il mero, e misto imperio nõ lo possono conõscere nondimeno nel Sacro Consiglio fu giudicato

dicato per li Baroni, & loro officiali, cioè che gli possono conoscere non ostante detta Constitutione, sicome nota il Regente Scipione Rouito nella prammatica prima *incip. quis nouiter.*

Item s'è causa di separare il letto tra la moglie, & il marito, spetta al Giudice Ecclesiastico, secondo il capitolo *tua de procurat.*

Item s'è causa di ragion del padronato in qualche Chiesa, ò causa d'heresia, ò di persone miserabili, ò di clerico con violenza offeso, secondo il capitolo, *Si quis uadente 17. quest. 4.*

Item è incompetente il Giudice ordinario nella causa feudale, che è tenuto rimettere al padrone del feudo, secondo il capitolo *cæterum de iudic.* & hoggi alla Regia Corte, sicome ho detto al terzo capitolo.

Item se il Giudice dal quale s'è appellato, vuole di nuouo conoscere dell'istessa causa è incompetente, secondo il capitolo, *vt debitus de appell.*

Itè si può rimuouere l'Officiale dal giudicare essèdo incapace, ilche potrebbe accadere quãdo fusse escomunicato, secondo il capit. *Ad probandam de re iud.*

Item quando non fusse persona libera, ma serua, secondo il testo *in l. Barbarius. ff. de off. Præt.*

Itè se fusse infame, ò macchiato di qualche infamia, secondo il testo *in l. vnica C. de infam. lib. 10.* & perciò nota, che il bandito, ò contumace per causa criminale si reputa infame, ò non può essere Giudice, ò Assessore, secondo Andrea d'Isernia *in cap. 1. §. eius de stat. contra lib. Eccl.* donde s'è presa anco la prattica hoggi obseruata, che quando il Barone è contumace per causa criminale, si suspende la sua giurisdittione, secondo il Dottor Gio. Vincenzo de. Anna *in sug. 52.*

Item se fosse illiterato, & ignorate della legge, e questo procede nel Giudice, seu Assessore, ò Consultore,

F che si

che si dà all'Officiale, seu Capitano, percioche in quello è necessaria la sentenza della legge commune, e del Regno, secondo il capitolo fatto dalla Regina Giouanna, che comincia: *Ut status Reipubl.* ma in questi non è necessaria, perche sono tenuti procedere nelle cause, con il Consiglio dell'Assessore, o Consultore datoseli, secondo Affitto nella Constitutione del Regno, *Iudicet ubique in 2. not. de elect. Official.*

Item se fusse manco di vèti anni, secondo il capitolo, *cum vigesimum de offic. deleg.* pur che non visia la volontà del Prencipe, ò suo Superiore, ouero le parti habbano consentito dal principio all'Officiale, sicome scriuè Napodano nel capitolo del Regno *prolixitatem nu. 3. sub rubr. de suspit.*

Item se non hauesse la dignità del Dottorato, e così sia incapace dell'officio commessoli, secondo il capitolo *statum de rescript.*

Item se fusse suspeso dall'officio, e pendente detta suspensione voglia giudicare, all'hora si può impedire, secondo il tello *in l. quis aliquid ex metallo. §. iudices, & ibi not. ff. de pœnis.*

Item si rimuoue dall'officio il Giudice, al quale non si può parlare senza pericolo, & à pena se ci può andare, ilche nõ deue essere nelle cause, e giuditij, che si faccino, come si nota *in cap. ortamur 3. q. 9. & in cap. accedens, ut lite non contestata.*

Et in somma si rimuoue l'Officiale dal giudicare, quando fosse sospetto, aduerso, & inimico alle parti, secondo il testo *in cap. quod suspecti 3. q. 5. & in l. apertissimi, ubi Doctor. C. de iudic.*

Però è da notare, che per legge commune, quãdo si rimuoueuà l'Officiale come sospetto, nõ se gli toglieua la giurisdittione, anzi esso ne possèua conoscere cò l'aggiuto, secondo il testo *in auth. si vero, ubi Doctor. C. de iudic.*

*iudi.* ma nel Regno si offerua altramente, pertiòche quãdo si allega la suspittione di qualche Ufficiale della città di Napoli, cioè di qualche Consigliero, Presidente della Camera, ò di Giudice della Vicaria, all' hora questa suspittione si deue allegare in scritto nell' istesso tribunale auanti li compagni del Giudice sospetto, e detti conoscono la causa della suspittione, eccetto l' allegato suspetto, e quella sussistèdo si fa decreto, che il tale Giudice s' astenga dalla causa, sicome nota Carauita nel rito della Vicaria 265. doue anco dice, che il rito della gran Corte nõ s' offerua: ma che s' offerui l' istesso quãdo s' allegghi suspetto altro Giudice fuora della città, cioè la Regia Audienza per la prammatica *Statuimus*, & per l' altra pramat. 40. 6. *sunt & alia sub tit. de Sac. Reg. Cons.* & nell' altri Ufficiali Regij, e di Baroni s' offerua, che dalla suspittione allegata ne conosce la gran Corte della Vicaria, ò la Regia Audienza, & così dice hauer visto lettere del Collateral Consiglio Follerio *in addio. ad Maranti. in 6. par. sub specul. actu 3. vers. recusatione*, & così fu statuto dalla prammatica. *Rouerendo vir*, & li Diocesani penitus esclusi, & ordinati detti Regij Ufficiali, Giudici competenti delle suspittioni allegate, sicome à pieno ne hò trattato *in Praxi Official. in tit. de recusat. nu. 18. & 19.* & questo è quanto può occorrere, quando l' Ufficiale si rimuoue dalla causa come incompetente, incapace, ò senza giurisdittione, suspetto, aduerso, & inimico della parte.

Ma si può priuare l' Ufficiale dell' officio, quãdo detta pena è nella legge espressa, secondo Maranta nel suo specchio 4. par. nu. 33. ò se non è espresso: ma se dica, non si facci il contrario, per quanto s' ha cara la gratia Regia, secondo Grammatico nella decis. del Consiglio 40. num. 23.

Item si priua l' Ufficiale dall' officio, quando non ha

F 2 hauuto

hauuto le lettere commissoriali dal vero Padrone secõdo Affitto *in constit. durum, & durum nu. II.*

Item si priua dall' officio quando è crudele nel tormentare, e dar corda alli delinquenti, secondo Paride *in tract. de sindic. in vers. crudelitas primo.*

Itẽ si priua dall' officio quando è negligente nell' amministrar la giustitia, secondo Paride al luogo cita to: ma è d'auuertire, che si punisce il Giudice negligente anco di pena legitima, secondo la Costituzione del Regno, *Statuimus*, percioche se l'Officiale è negligente nelle cause ciuili è tenuto all' interesse delle parti, secondo il testo *in amb. ut differ. indic. 9, 2.* ma il Giudice negligente nelle cause criminali, si punisce come cõscio del delitto, secondo il testo *in l. non solum, & ita Bal. C. de commem. & mercat.* & percio se l'Officiale dissimula castigare li sodomiti, si priua dall' officio, secondo la prãmatica prima, *sub tit. de sodomia*, & l'Officiale vedendo commettere risse, e quottioni, & non introuettendosi si può priuare dall' officio, secondo Baldo *in l. ff. de offic. Praef. Urb.*

Item il Giudice negligente in castigare li cõtumaci, e scriuere le pene al Fisco, o interponere il suo officio nell' esattione delli debiti Fiscali, si può priuare di tutti gli emolumenti acquittati nell' officio, secondo il testo *in l. iudic. C. de ann. & trib. lib. 10.* & in somma l'Officiale negligente se bene finisce l' officio, si potrà dichiarare inhabile ad hauere più officio, secondo il dotto Angelo *in l. si vacantis C. de bon. uasant.*

Ma è d'auuertire, che l'Officiale si dice negligente, quãdo interpellato tre volte, che facci giustitia, vã differendo farla secondo Baldo *inc. l. si de inuest. inter dom. & vass. lib. oriat.* & così per vna volta, e duenon si costituisce in negligenza il Giudice: ma è necessario di nuouo interpellarlo, e protestarsi contra di esso, secon-

do

do Bartolo *in l. damnum §. Sabin. ff. de damn. infect.*

Èanco in negligēza il Giudice, che quando bisogna interloquire non interloquisce, non ostante l'istanza dalla parte fattali, secondo Bald. *in c. 1. de milit. vassall. qui contum. est*; ouero quando è passato tanto tempo do pò l'istanza più volte dalla parte fattali, infra il quale poteua far giustitia nell'atto, che si dimādaua, secondo Bart. *in l. 1. C. de his quib. vt indig.* ouero sono passati due mesi dopò la conclusione fatta nella causa, è l'istanza fattali, e l'espeditiōe dimandtagli dalla parte, secondo Gio. de Amicis *in cons. 139. nu. 7.*

Et in somma l'Officiale si dice negligēte quando nò espedisce la causa senza giusto impedimento infra il termine ordinatoli dalla Reg. Corte, che espedisca detta causa, secondo Baldo *in l. si de meis §. ex compromisso ff. de arbitris.*

Item l'Officiale si priua dall'officio quando cōmette barattaria, & altre illecite estorsioni, sicome scriue Napodano nel cap. del Regno, che comincia: *Item statui- mus nu. 25. sup. tit. de iudicatu*; & se dice commettere barattaria quando piglia denari, o altro per fare la giustitia, o per amore, o odio deuia dal giusto, o si punisca l'innocente, & assòlua il delinquente, come si nota nel testo *in l. quib. vt iudic. siue quoque suffrag. in princ.* deue ciascheduno Officiale auuertire, perche l'Officiale priuato dell'officio per sua colpa nò deue ammetterse ad altro, secondo la Constitutione del Regno, che comincia: *Obseruent §. eos, vbi Afflict. num. 7. & Parte in verb. Officialis, vers. non potest quis exercere officium, in quo semel deliquit, & in vers. delinquens in officio nunquam reddibit.*



**AVVERTIMENTO INTORNO AI SINDI-**  
*cato dell'Offiriale. Cap. XV.*

**P**er compiere questo breue Trattato è necessario vedere della partenza, e sindacato dell'Officiali, secondo le leggi del Regno, e perciò nota, che ciascheduno Officiale deputato nell'amministrazione di giustitia, non si può partire dopò finito l'officio, finche non viene il suo successore, & gli sia presentato ordine, che si parta, purchè non habbia licenza in scritto dal Vicerè del Regno, quando è Regio, e quando è Baronale dal suo Superiore, poiche all'hora se ne potrebbe venire, e non aspettare il successore, altramente incorrerebbe nella pena di perpetua inhabilitatione ad altro officio, sicome fu ordinato dal Rè Roberto nel capitolo del Regno, *Scire vos volumus*, & di nuouo dalla Maestà Cesarea di Carlo V. nella prammatica, che comincia: *Prohibemus etiam*, & ne scriue Paride nel suo Trattato in principio. & dopò che l'è presentato ordine di partirse deue consegnare al suo successore tutti li carcerati.

Item l'atti pendenti. Item li quinterni delli prouenti se sono in poter suo, e d'ogni cosa ne fatti far atto publico, e dopo particolarmente informi il suo successore di tutte le cause pendenti, e d'ogni altra cosa, che spetta all'officio, secondo Baldo *in l. prima C. an serui ex suo facto, &c.*

E perciò Pietro Follerio nella Pratica criminale dà consiglio all'Officiali, che per vn mese auanti, che viene il successore facci diligente reuisione con il suo Maestro datti di tutte le compositioni, & informationi, e di tutte le sentenze diffinitive, & interlocutioni date da esso, e commemori tra se le cause, per le quali s'è mosso, à

fine

fine poi possa deposto che haurà l'ufficio di ogni cosa, rendere ragione. Spedita, e ciò fatto facci eleggere gli Sindicatori, e buttare li bandi, e dopò si ponga in publico auanti detti Sindicatori, e dia conto della sua amministrazione, e stia al sindacato, secondo la legge comune, e del Regno, perche l'Ufficiale, che hà gouernato bene da tutti si deue lodare, e nõ si deue mai partire dal sindacato, se non hà licenza, e l'honore, che merita dalli Sindicatori, e ciò si deue fare per sentenza, e lettera liberatoria di detti, secondo Paride nel principio del suo Trattato: ma questo non procede nell'Ufficiale, che non hà gouernato bene, che si deue processare, e castigare secondo merita per dispositione di legge.

Item nota, che l'Ufficiale si deue sindacare per gli Sindicatori eletti dall'Vniuersità, li quali sono Ciuidici competenti in dette cause, secondo la pragmatica *Regia dignitati, & in prag. 4. sub tit. de Baron.* doue non ci può interuenire il successore, e così fu giudicato per lo Sacro Consiglio nella causa del Capitano de Tursi nel primo di Luglio 1580. si come nota il Consigliero Scipione Rouito in *addit. d. prag. Regia dignitati.*

E questi Sindicatori per consuetudine conoscono anco di tutti gli delitti commessi durante l'ufficio, ancor che non siano pertinenti all'ufficio, se bene dell'atri commessi auanti, e dopò non possono conoscerli: ma detta cognitione spetta al Giudice ordinario, secondo *Amo. deo de sindicatu nu. 171.*

Itẽ nota, che l'Ufficiale tanto Regio, come de Baroni deue stare al sindacato nella Terra, doue hà esercitato l'ufficio, e s'è confermato per altro anno, non si può sindacare finche non finisce l'altro ufficio, secondo la pragmatica *Regia dignitati, & late scripsi in praxi Offic. nu. 19. seq.*

Item nota, che l'Ufficiale doueua stare à sindacato per

50. di secondo la Costituzione del Regno, *Volumus*: ma hoggi solò per 40. giorni, de quali se ne danno 20. a proponere le querele, & 20. a proseguirle secondo il capitolo del Regno: *Item statuimus*, & dopò ch'è detto termino non si può più molestare l'Officiale, secondo il Dottor Ferrario nella sua cautela 14. se bene non ha hauuto l'assolutione, e questa è commune opinione, secondo Paride fol. 142. nu. 17. doue anco dice, che perciò molti Officiali hanno evitato il sindacato, e furono assolti, perchè le querele non si diedero in tēpo legitimo: è d'auuertire, che se l'Officiale ha hauuto più cōmissioni & confirmatione espressa, si deue sindacare, come che hauesse esercitato più officij: ma se si è tollerato, & tacitamente cōfermato, si deue sindacare come hauesse fatto solo vn officio, secondo il Dottor Carauita nel rito della Vicaria 295. q. 9. l'opinione del quale per più ragioni non s'è ammessa nella nostra pratica al luogo citato nu. 13. ma sempre l'Officiale si deue sindacare, secondo il tempo, che ha esercitato, secondo la dottrina di Baldo in *De obseruare Sopra officio ff. de Praesid. facit. cap. Regum: ubi statuimus*; però è da notare, che li pleggi dell'Officiale cōfirmato espresamente per altra cōmissione, non sono tenuti più del sindacato del lor Officiale: ma questo non procede quando tacitamente fusse cōfirmato senza noua cōmissione, per cio che all'hora sarebbero tenuti secondo Carauita, e Paride al luogo citato.

Item nota, che à processare l'Officiale nel sindacato non solo si può procedere per via d'accusatione, & denuncie; ma anco per via d'Inquisitione, secondo la Costituzione del Regno, che comincia *Statuimus*, & l'altra de *inquisitionib.* e tutti gli atti, che si facino si deno fare gratis, secondo Amadeo nel suo Trattato n. 219.

Item nota, che li Sindicatori hanno il merito, e misto impero, secondo Paride al luogo citato *per. f. Iudices ad findi-*

*sindicandum nu. 9.* & ciò si conferma dalla detta pragmatica, *Regie dignitas*, doue detti Sindicatori dopo fatto il processo con il Consultore perito, deuno prouedere alla condennatione; ò assoluione nelle cause ciuili, e criminali, & che detto Consultore sia tenuto defendere detta sentenza, quando se n' appella anà il Giudice dell' appellatione, purchè non si guardi l' executione di detta sentenza, data prima la peggioria di chi esegue la sentenza in caso di restitutione dell' esecuto, & questo s' offerua nelle cause ciuili: ma nelle criminali nõ s' ammette appellatione, se bene possono supplicare, secondo il capitolo del Regno, *Vulgaris fame vers. his nefandis*, doue ciò notano Luca di Penna, e Campagna, & in questo caso, cioè quando s' appella dalla sentenza delli Sindicatori, si deue appellare, & andare alla Regia Audienza, ò alla gran Corte, ancorche il Barone habbia le prime, e seconde cause, perche questi Sindicatori sono Officiali Regij, e così s' offerua, secondo Carauita nel rito 795. nu. 24. & 25. & perciò anco quando s' allegano sospetti detti Sindicatori, nè conosce di detta suspitione la Regia Audienza di quella Brpuincia, che è superiore, come si nota nella pragmatica, *Reuerende vir.* lo nota Carauita nel rito 267. nu. 40.

Et in somma è da notare, che hoggi l' Officiale si suole sindacare solo del male, e barateria, & l' altro illecite estorsioni, secondo Paride nel rito *Frattato in versic. de offic. sindicand.* Laonde deue dette estorsioni affatto fuggire, à fine habbia l' honore, che li conuiene della buona amministrazione, e possi hauendo la lettera liberatoria del Sindicato esercitare altro maggiore, altrimenti non potrebbe eligerse ad altro Officio, secondo il rito di detta gran Corte della Vicaria 87. che comincia: *Item quod quilibet*; & questo è quanto breuemente deue auertere l' Officiale deputato, ò deputando nel-

l'am-

# PRATTICA

l'amministrazione della Giustizia, e se n'è scritto più largamente nell'altra nostra Pratica.

**L A V S D E O O M N I P O T E N T I ,**  
Beatae Mariae semper Virgini, Beato Leonardo nostrae domus Protectori, toti Coelesti Curiae.

**IL FINE.**



**PRATE**

# P R A T T I C A C I V I L E

DI CESARE PARISIO,  
seu Geronimo Mangione Neapolitano.

*Que sono utili istruzioni, e documenti per qualsuoglia  
persona, che ha d'eligere Officiali circa il re-  
gimento de' Popoli,*

*Et anco per Officiali, che saranno eletti, & Vniuersità,  
che saranno da quelle gouernate,*

*Con li riti della Vicaria, e Pragmatiche vulgari.*

## DIVISA IN TRE PARTI.

*La prima contiene quali, e quanti Officiali ogni buon  
Signore debbia eliggere per via di documenti.*

*La seconda dimostra il modo di reggere, e gouernare  
ad qual si voglia Officiale.*

*La terza parte infernisce tutto Vniuersità del modo, che  
hanno da tenere con oli Officiali, à tale siano ben trat-  
tate, e si rendano illese da ogni tirannia.*

## P A R T E P R I M A:

**T**IL primo documento, che ciaschedun buon Signore  
deue offeruare è, che circa il reggimèto elegga vno,  
e non più, purchè come dice S. Iomaso nel primo li-  
bro al secondo capitolo *de regimine Principum*, quanto  
più efficace il reggimento alla vnità della pace, tanto è  
più

più vtile quello , e più vtile chi più la conduce al fine: ma perche è manifesta cosa, che la vnità più la può cauare vno, che li più, e li più in nissun modo la conferuano, dissentendo à ciò la moltitudine onde gli è dibisogno la vnione, qual si fa per appropinquatione de' più da vno, dunque miglior regge vno, che più, per li più appropinquarlose ad vno, Præterea in ogni cosa la natura opera, ilche è più ottimo, e tanto più l'artificio è migliore, quanto più imita la natura, dalla quale vedemo la ogni cosa darle vn reggimento, si come nella moltitudine de' membri corporei, vno è il motore, cioè il cuore, e nelle parti dell'anima la ragione sola è quella, che principalmente domina, e nelle ape vn capo è, che loro regge; & in tutto'l vniuerso vn Dio fattore, e rector del tutto: ilche procede ragioneuolmente. Similmente dunque siamo astretti ancor noi affermare, che nella humana moltitudine sia cosa ottima il reggimento da vn solo; & questo non solo per ragion naturale, e suoi esempi: ma anco perche la esperienza continua ne dimostra il contrario. Che per il plurale reggimento nascono le dissensionì nelle città, quale sustuano senza pace, secondo il detto del Signore: Pastori molti hanno demolita la vigna mia; & per l'vnico reggimento vedomo Prouincie, e città godere la pace, fiorire di giustitia, e tutte piene di ogni bene, & finalmente si prohibisce vna grande spetie di tirannia, & oppressioni di vassalli, causato per la pluralità delle persone.

2. Il secondo documento è: elger vn vecchio, e non giouane, vfato, & esperto, & nõ inesperto, perche come dice il Filosofo nel primo della Etica, nel terzo capitolo, che quello è buon Giudice, che è erudito, & ha cognitione, d'ogni cosa, perche può semplicemente ben giudicare, per ilche dice, che il giouane per esser inesperto de' gli atti, & negotij, che spettano alla vita hu-

ma-

mana, non è proprio Auditore della politica, & moralità, quale sotto essa si comprende, doue soggiunge S. Tomaso, che le cose, che si spettano alla moralità si conoscono massimamente per la esperienza, quale il giouane per la breuità del tempo non può hauere; & tanto più per gli atti humani, quali secondo i Dottori ciuili sono soggetti alla legge, & secondo S. Tomaso, da gli atti humani procedono le ragioni della moral scienza: & però dice il testo nel cap. *de quibus 30. dist.* Congrega li più vecchi della Prouincia, & quelli dimanda perche da essi più facilmente hauerai la verità, E tanto in detto capit. come al cap. *diffiniamus 16. q. 2.* notano li Canonisti, che i vecchi deuono esser preferiti in cōseglj, & in decisioni di cause dubbie, & in declerationi di legge, & consuetudine, & loro consegli sono da seguire, come si legge nella *l. d. cap. Domino sancto*, & non immeritamēte leggemo, che l'vna delle tre cause della ruina di Roma per altri tempi sia stato il consiglio giouente, *illud. parzibus extinctis*, &c. onde Innocentio nel predetto capitolo chiama li vecchi supremi, e per tal causa: commomora Anacleto al cap. *porro 84. dist.* essere scritto dal Santo ne i suoi Prouerbij, che la gloria de i vecchi è la canicie, cioè la bianchezza de i peli, e capelli, qual canicie, s'interperta sapienza; & la glossa in detto cap. *de quibus*, dice il vecchio, cioè seuiu, quali secondo Bartolomeo Veronese nel suo trattato de re militari, hanno cinquanta priuilegij, oltre l'altre virtù notabili, quali per breuità lasciamo, & similmente non scriuo quello, che contra la giouentù, per la caldezza, & abbondanza del sangue, che è in essa si potria copiosamente dire: non lasciando però d'affirmare, che molti sauij giouani si troueranno atti à qualsuoglia gran gouerno.

3. E benchè io habbia detto, che gli Officiali habbiano da esser vecchi, per hauerne la esperiēza delle cose per-



se pertinenti all'human viuere, debbono pur esser letterati, conscientiati, e sauij, quali qualità non si possono cōsiderare verdatieramēte in vna persona, che di quella non si habbia notitia, e però dico, che il buon Signore quādo ha il buon vassallo atto al reggimen to, per le parti predette, ò maggior quantità di quelle in esso si trouano, più presto si deue seruire di lui, che di altra persona, perche in esso concorre la cognitione certa di sua qualità, & il reggimento ornato d'amore, & di timore verso il suo Signore, attento deue esser obbediēte, humile, fedele, e deuoto del suo Signore, sicome dice il nostro lēgale, e regnicola Euangelista nel capitolo primo §. 1.<sup>o</sup> *x quib. caus. feud. amit.* e deue quello temere, sicome dice il medesimo Dottore nel *cap. 1. qua sit prima caus. benef. amit.* e quello amare, e riuerire, sicome dice il nostro Luca di Penda nella *l. 2. C. in quib. caus. col. s. n. lib. 11.* e sicome il Signore hà in molte cose li suoi sudditi obligati, così similmente li sudditi hanno il lor Signore, come dice il nostro Andrea nel *cap. impertalem in tit. de prohib. feud. alien. per Feder.* Dico dunque, che se per le ragioni precedēti il Signore per sua, e del suoi sudditi vtilità deue seruirsi di essi, essendono atti, e questo considerandosi per la parte dell'eligente; per parte poi dell'eligendo è pure da cōsiderare, che il Signore si per esser obligato fauorire i suoi sudditi, come padre come dice Baldo in più luoghi, quando accascano modi di poter sublimare i loro sudditi, lo debbano fare si per dare animo à gli altri, che diano opera alla virtù, si anco perche tanto più cresce la sua dignità quanto più è Signor virtuoso, & amatore di quelli. E simile obseruanza si deue hauere verso i creati, e seruitori, e forse maggiore, massime quando in quelli si trouauano simili qualità.

4. E perchedi sopra hò detto, che gli Officiali anco debbo-

debbono esser letterati, conscientiati, e sauij, la cagione è, perche dice Baldo *in l: hac lege C. de senten.* che nella persona, che hà da reggere, e giudicare, debbono essere due salj, l'vno della conscienza, e l'altro della scienza, perche la conscienza senza scienza è insipida, e la scienza senza conscièza è diabolica. E dal contrario auuiene, che la persona di mala conscièza siegue la passione dell'animo; perche dice il Filosofo nel 1. lib. delle passioni. Onde inutilmente, & in vano quelli, che dimandano giustitia, perche il suo fine non è la cagione, cioè intendere chi hà giustitia, ò ingiustitia, ma l'atto finale, che è la sentenza, ouero l'effetto, che ha da seguire dalli proponimenti delle parti, attento che con la passione del suo prauo animo, essendo inclinato à dar la sentenza ad alcuna delle parti, e l'altra alla quale egli non ha passione parlar inuano, & inutile, poiche la liberatione di chi gouerna è inclinata al contrario: del che più largamente parlerò nella seconda Parte.

Hò detto vecchio, e sauiò conscientiato, perche quello, che si muouè per passione d'animo, ò di poca intelligenza non differisce dal giouane inesperto, & attèto, che non è l'età, che l'offenda, ma la rozzezza dell'ingegno, ò passione d'animo gl'impedisce il bene dell'intelletto, si come nel preallegato luogò conferma il Filosofo.

5. Deue anco offeruare il buon Signore, anzi guardarsi come dall'ardente fuoco donare officij circa il publico roggimento, per danari, ne à persone pouere, ne auari, perche sicome dice l'Imperadore *nell'authen: vs indic. sine quo suffrag.* qual testo si doueria tenere in ogni publico luogò in lettere d'oro notato; e ponèdo per via di summa le parole, parla in tal modo. Vnandomo le notti sotto equalità delli giorni circa la cura delli sudditi, à tale stiano sotto quelle, & liberati da sollicitudine, in voi medesimi hauemo presa cognitione per tutti,

tutti, discorrendo per noi curiosità, & sottile inquisitione introdurre la vtilità delli nostri sudditi, e quelli liberare da ogni peso; & estrinseco danno, habbiamo trouata grande ingiustitia nelle cause, quale tutti i nostri sudditi hà condotti in pouertà. Alche volèdomo ouuiare, credemo non poterse altrimenti fare, eccetto procurare gli Officiali, che habbiano le mani pure, & attinernose omninamento dal pigliare: ma debbiano essere solo contenti di quello, che il superiore loro dona, ilche altramente non si può; eccetto se quelli non pagano la mercede per loro officij, & dignità, che se li donano; & bêche questo toglia non poco guadagno à gli Superiori, nondimeno porge gradissima vtilità a gli nostri sudditi quando si cōsernano illesi da gli Officiali: E qui è da notare, che l'Imperadore proferisce la vtilità di quella alla sua propria. Similmente doueria far ciascheduno buon Superiore, che questo facèdo sarà più ricco, per cioche hauerà ricchi vassalli; & di quà si causaranno infiniti buoni effetti: & benche chi dà dinari per officij habbia rispetto alla quātità delli prouenti: pur gli è bisogno porgere tali mezzi, per gli quali si dà, ò promette, & potria essere pagar dinari imprometati, per lo che bisogna cauare dalli sudditi la sorte: li danni, le vsure, & le più ampie spese, che per tal causa soccorreno, & anco cauare guadagno, del quale si seruano quando non hāno officij: per loche è necessario, che cattino dieci volte più si quello, che pagano, & per questo il Superiore anco se ne diminuisce, & quel che hauesse hatuto da intrare al Signore, va in vtilità priuata. Quante crudeltà per tale rispetto viano gli Officiali, lassano molti delinquenti, alli quali vedono il delitto, & molti innocenti cōdanuano, per cauar da quelli dinari il che non solo si fa nelle cause pecuniarie: ma anco nelle criminali, doue è pericolo dell'anima, e del corpo da qua si causano

sano le seditioni, e publiche turbe; & finalmente gli Officiali in pigliar dinari sono occasione di tutti mali, e principio di tutte nequitie, poiche dal male esēpio della loro auaritia, chi farà quello, che publicamēte nō ruberà senza timore di pena alcuna, guardano l'Officiale vēditor del tutto per oro, pēsando fra se, che qualunq; graue delitto, che ei commetta possa quello con dinari raccomandare: da quà si causano gli homicidij, adulterij, inuasioni, ferite, rapti di vergini, cōfusion de cōmercij, dispreggio delle leggi, e de gli Officiali, considerato tali delitti eterno veniali. Finalmēte prohibisce, che gli officij, si habbiano da donare per dinari: quali parole di quanta iustanza, & efficacia siano, similmente si cōprende, perche ho voluto cauarle formalmente dal testo, e porle in questo luogo sotto la possibil breuità.

Ho detto non poveri, perche più facilmente il povero si è trompe che il ricco, del che parla il testo, e glossa nella l. 3. ff. de test. & in l. autem al 4. sancimus; dell'auaro, benchè se ne potria dire molte cose, nondimeno per breuità si lassano.

6 Et perche tal requisito di vecchiezza non paia indispiō, si da mirare il buon Signore non sia tanto vecchio, che non possa esercitarle, ouero giouane esperto, si come ho detto di sopra, che non sia negligēte, perche circa il reggimento della republica bisogna esser sollecito, si come faceua l'Imperadore nel luogo allegato, il quale egualaua la notte al giorno, e prēdeua in se la cura di tutti, perche come dice Seneca, rare volte il sollecito biasma la fortuna, e non senza causa Bald. nel capitolo final. al 9. i. extra de test. scriue il sauro Roberto, al quale benchè il rigor legale non facilmente gli habesse donato lo scettro, il quale (forse) si doueua al fratello per la sua sauizza, secondo dice esso medesimo in altri luoghi fu donato ad esso. Tenea feretro sopra delle

gal sua porta in lettere d'oro questa sentenza, cioè che vn huomo negligente e di molto danno, & il dire hoggi farò, diman farò, può cauare altrui, fuori di qualsunglia guadagno. Et nota appresso, di seruo nella seconda guerra punica, che la tardanza d vn giorno si crede esser stata la salute dell'Imperio Romano, talche se Anibale Cartaginese non fusse stato negligente per vn giorno haueria soggiogato il Romano Imperio: onde la legge promette il suo fauore, & aiuto alli vigilantissimi, anzi molti furono, che scrissero, che l'Officiale negligente graua la parte, qual secondo il Cardinale può appellare dalla negligente giustitia: anco in molti casi per negligenza la sua giurisdittione si applica ad altro. E benché di ciò potesse copiosamente scriuere, mi rimetto alli Canonisti in quel capitolo: *Cum sit generale extra de for. compos. l. i.* per li moderni nel capitolo: *Si autem in rebus negligentia extra de rescript. l. i.* & per Gian. de Plat. nelle *Indices C. de anno. d. tri. lib. 10.* & finalmente debbe essere buon christiano, & amatore delli poveri, si come scriue il santo Dottore nel capitolo 25. *de 26. del secondo libro de regim. Princip.*

7. Et benché habbia espresse le qualità sopradette in quello che è stato per considerat esseruo più necessarissimo, attento il buon Signore, si come al buon padre di famiglia, deue quanto sarà possibile, forzarle dare gli officii persone quanto più integre, si ponno hauere, & attento che la intenzione di ciascheduno che ha la reggia, o la diuina esser in procurat principalmente la salute del populo, che ha da governare, si come è officio del buon nauigante contra i pericoli maritimi ridurre le sue nauie in porto, e del Medico ridurre l'infermo alla sanità, del capitano il principal mezzo si è la pace, si come scriue Sal. v. nel primo libro del preallegato luogo, nel primo libro al capitolo 10. & nel secondo libro al decimo quinto capitolo la possedere

fere molto difficile, che vna, che non se tener misurata, & integrità di vita si faccia Giudice della vita d'altri; & perche l'opera sia grata ai lettori, benchè si potessero varie, & infinite altre cose accumulare, resto contento delle cose brevemente scritte per la parte.

## SECONDA PARTE

### OVE SI NARRA DEL MODO

*che hanno a tener gli Officiali circa il reggimento della Republica.*

**C**iascheduno Officiali di qualsiuoglia officio introitato, come è solito nominarsi, ouero ostigato, in quello, ha uuto la cōmissione dell'officio, deve andare alla Città, ouero Terra ad esso decretata, & ordinata, come è costume de gli altri antepassati Capitani, & Officiali, & arruato, che sarà, si presenti al luogo publico della Città, ouero Terra, doue è solito farsi congregatione, cōgregati il Sindaco, & Eletti deputati al reggimento dell' Vniuersità, se si pōno habere con volto grave, e modesto, preseri la cōmissione del suo officio, e quella faccia leggere, & intendere à tutti.

1. La qual cōmissione letta, il Capitano starà a sentire, quello che dirà il Sindaco, e gli Eletti, & huomini dell' Vniuersità, si che dirà il Capitano passato se vi è presente.

2. E se li detti Sindaci, & prenommati huomini accetteranno, si come il debito, il Capitano predetto piglierà la possessione dell'officio, riscuotendo la bacchetta del Capitano passato, ouero dal suo Luogotenente, & co-

2. si anderà a sedere al suo luogo solito, e deputato.  
 3. E perche è debito, e solito il Sindaco, e gli Eletti della Città, ouero Terra dare il giuramento al Capitano di bene amministrare l'officio, e fare la giustitia, offeruare i priuilegi, dell' Vniuersità, e stare a sindacato, il detto Capitano dirà in tal modo.

Magnifici Gentilhuomini, e Cittadini, considerate la Maestà del Signor Rè, il quale Dio conferui in felice stato, hà fatta electione, & ordinatione di me per Capitano di questa Città, & Terra, degna di maggior huomo di sapienza, e prudenza, cò l'aiuto dell' altissimo Creatore, e fedeltà, e seruitio della Maestà mi offero ministrare la giustitia a qualhuoia persona senza alcun rispetto, & lasciàndo ogni amore, odio, e preghiere. E se per non sapere io mancasse in alcuna cosa non faria malitia: ma per insufficienza, e colpa della natura. Per questo prego voi magnifici Sindaco, & Eletti, Gentilhuomini, & Cittadini, che mi vogliate informare de' vostri priuilegi, & ogni altra cosa necessaria per hauer da far la giustitia, & offeruare tutto quello, che sono tenuto, & così giuro offeruarle leggi, costituzioni, capitoli del Regno, priuilegi, e consuetudini approbate di questa Vniuersità, proponendo sempre la fedeltà, ordine, e seruitio della prefata Maestà, qual Dio conferui, e prosperi, &c.

6. Et se il Sindaco, & Eletti vorranno dire alcuna cosa li debbia con prudenza ascoltare, & bisognando risposta quella faccia con maturità.

7. Et se l' Vniuersità non l' accettasse, detto Capitano reueda, e committi al Sindaco, & Eletti, Deputati, & Huomini di essa Vniuersità in genere, & in specie, da parte della detta Maestà, & sotto pena in dette lettere, ouero priuilegio contenuta, che debbiano accettarlo, & a quello dare obediènza, & offeruare quãto in detto priuilegio si contiene, e protettarsi di tutti danni, spese, &

interesse, & altri delitti, che si commetteressero in detta città, ouero territorio d'essa, alli quali essendo accettato esso Officiale potrebbe forse ouuire, e del tutto receder Giudice, Notaro, e testimonij, & farne atto publico del quale gli ne debbiamo dar copia, & quella hauuta non partire: ma del tutto ne dom auuiso al Superiore con la copia delle sue requisitioni, e protesti, cõ i nomi di segnalati contraddittori, quali similmente faccia notare ne gli atti, che si faranno; & insino à tanto, che uenirà altro ordine stare in luogo sicuro, con sua autorità, e poco parlare, & in quel poco vsar modestia, e non minacciare, nè mostrar tener odio a persona alcuna.

8 Dopo che sarà ammesso il Capitano andrà in corte, e farà far dal suo Maestro d'atti Pimentario delli carcerati, e di tutti gli atti pendenti, e processi civili, & criminali per sua cautela: del quale vna copia se ne debbia tener esso, & vn'altra il Maestro d'atti, & farà vn ricordo, & annotamento di tutte querele sera per sera, che si faranno, e di tutti condannati, quale ogni sera detto Officiale habbia da vedere, e trascorrere.

9 Et acciò il Capitano habbia da far l'officio bene, farà fare vn libro, nel quale il Mastrodatti fedelmente debbia scriuere, e notare tutte denuncie, querele, & accuse, nelle quali denuncie, querele, & accuse si deue contenere il nome del denunciante, seu querelante, ouero accusante, e così dell'accusato, seu querelato, & denunciato, & il delitto commesso, il luogo con li confini nel quale è stato commesso il delitto, il mese, e l'anno del commesso delitto, e quello, che resta da eseguirsi, & per complimentamento di suo officio subito eseguire il bisogno.

10 E perche del modo, che hà da osservare nel suo reggimento l'Officiale hà dato à noi buon documento Calistrato Iurisconsulto nel 3. de off. Præsid. del quale riassumendo il senso volgare in tal modo, quello rifiu-



na. Certamente si deue osservare da chi ministra giustizia mostrarle benigno & misericordioso; che li vorrà parlare, & nessuno far tenere porta; ma non per questo essere dispreggiato, onde ne i morali precetti si contiene, che gli Officiali non vogliono ricevere li Prouinciali, e sudici à sua giurisdictione in molta familiarità, attento che dalla vguale conuersatione nasce dispreggio di dignità: ma nell' amministrare non adirarsi con gride, ouero ingiurie contra quelli, che pensa esser mali, ne cō preghiere di calamitosi pròrompere à piangere: Certo non spotta, & rretos, e costante Giudice mostrare con il volto il moto del suo animo; & regolarmente deue ministrar giustizia di modo, che aumenti, e sublimi l' autorità della sua dignità con il proprio ingegno.

ri. Et se si fa la denuncia, ouero accusa del commesso delitto in persona di alcuni delli suoi beni, ouero di delitto publico faccia poner nella denuncia *suam, & sub eam inuoluntate prosequetur*; perche la querela per tale causa si fa in molti casi, quali sariano lunghi à riferire, si salua, che altramente non si potrà saluare.

12. Et se il delitto fuisse occulto, e non si sapesse il delinquente, si fa scriver la querela contra *quoscunque delinquentes, & participes, quorum nomina ignorat*; & si farà dire all' breccia quelli, che tiene la parte sospetti, quali tenerà annotati secretamente una cō li nomi delli testimoni, quali l' offeso supplica, che habbiano notizia di tal delitto, luogo, e tempo; & *si non Presidia, e coacti in causa di falsità, che non è tenuto l' Officiali esprimere all' giudice il luogo, e tempo.*

13. Et se fatto la denuncia, ouero querela, si accusa, farà obligare il denunciante, seu querelante sotto pena d'ante quanto merita delitto, & de' altri delitto, sotto pena d'anche, & de' altri delitti, di probare, e farci *probatum, & non in quantum* gli piedi della

detta

detta denuncia, ouero querela, e bêche il rito della grã Cortedella Vicaria, & p̃ q̃ di ragioni cõmune si ricerchi tale obligatione nel rito. Et per pena pecuniaria, e nella ragione comune di ragione, nõ dimeno in rari luoghi il rito di det. gran Corte s'offerua, pur è bene, che s'oblighi di probare per offeruare il rito, quale scome li riuoli discendono da' sumi grandi, così tutte l'altre Corti hanno dependtia da detta gran Corte, e deuoũ i suoi riti imitare, & offeruare, massime che la ragion cõmune vuole il medesimo, benchè diuersano nella pena.

14. Ancora farã fare vn altro libro, nel quale si seruanõ tutte l'obliganze, che si faranno fra la parti con le pene del duplo, o altra pecuniaria, e giuramento, quale si haueũ da conseruare per il Mastro d'Atti, il quale darã l'ordine, che serã per seruillano poste tutte l'obliganze in libro, qual pigliasse fuori del palazzo della Corte, & quella, che pigliarã in esso di cõtinoũ le metta in libro, e non in altra carta, & questo per ouuiare alle fraudi di alcuni Mastro d'atti.

15. In vn'altra parte del det. libro farã fare l'obliganze plegiarie delle cause criminali, e pecuniarie della Corte, delle quali darã simile ordine di annotamenti.

16. E nota, che il Mastro d'atti deue essere Notaro regale, publico deputato, *habes potestã de illud facie-* do, che altrimenti non valeriano gli atti, ouer quando l'Officiale fusse in luogo doue non si costamã l'Notari publici deuno interuenire due Scrittori li migliori, che si potranno hauere in cose ciuili, ma nelle criminali si deũ forzate haueũ Notaro publico.

17. Ancora farã fare vn altro libro, nel quale si notanõ tutte le cause delle pene dell'obliganze, le quali cause delle pene deũ seruate, ancor nel margine delle obliganze, con l'annotatione del che l'accusato, e del che haueũ, & in vn'altra parte di detto libro si

scriueranno le compositioni, e prouenti.

18 Si deue auuertire, che per cautela si deuono firmare detti libri carta per carta, per numero, per euitar ogni fraude, & perche in tal modo si fanno più presto gli atti.

19 E tutti gli atti, e massimamente detti libri si habbiano da fare in Corte, doue è il Capitano, pro cautela, e sollecitare, & intèdere tutto, & poter ordinare quel che è da eseguirsi, e da proueder si.

20 Quel Capitano, che non è Dottore bisogna e habbia l'Assessore, che sia Dottore, o Jurisperito ordinato per il Superiore, e cò consiglio del detto Assessore proceda, e faccia la giustitia, & anco che il Capitano fusse dottore, è cosa giusta, e sarà sua cautela procedere cò consiglio del detto Assessore ordinato, & è grã cautela farlo eleggere, & ordinare da Superiore, e sempre far notare in ogni atto preiudiciale *de consilio Assessoris*, perche facendosi errore l'Officiale sarà tenuto nel sindacato.

21 E se non vi fusse l'Assessore il detto Capitano cò volontà dell'Vniuersità in cose civili, a' eligendo, à tal che nessuna si possa aggrauare, e che faccia à detta electione, ouero per volontà delle parti litiganti, à tal che detto Capitano non sia tenuto nel sindacato, né altrimenti alle parti, ouero si elegga per l'Vniuersità: ma in cose criminali del còtinuo lo faccia ordinare dal Superiore, al quale potrà proporre quello che gli pare idoneo à tale effetto.

22 E se accadesse alcun caso di delitto che fosse di pena di morte, ouer d'altra pena personale, nel qual si può procedere *ex officio*, il detto Capitano habbia da procedere, inquirere, e fare il processo informatiuo.

23 Il Capitano ancor sempre si deue sforzare con ogni possibile diligenza in qual si voglia denunciazione, o rila, ouero accusa, incontinente far l'informazione, e disogni

ogni inditio, & coniectura della fama del delinquente, poterfi procedere, e far ben li capitoli, e processo, e ciascun atto.

24. Il Capitano in ogni caso, nel quale si merita pena di morte, o altra pena, con ogni diligenza, & cautela, habbia ad hauere in suo potere il delinquente, ouero suspetto delitto, & il carceriero lo tēga cautamēte, quādo è la querela contro di esso certa: ma quādo sol è sospetto, lo deue subito esaminare, & variando ò dicēdo alcuna cosa del delitto, ouero variando, quello carcerare; & quando non hauesse alcuna delle cose predette, pur lo ritenga in luogo honesto, & con alcuna guardia, se cōdo è la persona, & esaminar subito gli testimonij, quali si deuono, essendo possibile, sempre far venire con il delinquente, ouero subito appresso al delinquente, se sono sospetti, & se per gli testimonij haue alcuni indicij lo debbia ritenere, e se non liberarlo, sotto pleggiaria di cento onze & quanto meno potrà di detta quantità *de se presentando toties quoties per curiam, &c.* in forma solita, & consueta: & se ci giungesse *vsque ad condemnationem, vel absolutionem*, faria migliore, ouero *vsq; ad exautionem*, con il giuramento, & renunciatione *in forma curie solita, &c. consueta.*

25. Et auuertita, che la pleggiaria sia sufficiente, benchè vada al pericolo del Maestro d'atti, pur l'Officiale ci deue auertire per suo honore, e far promettere alle pleggi di presentarlo infra tanto tempo, requisiti che faranno senz'altra dilatione, e giouendo esculatione, o ouviare à molte raudi.

29. La pleggiaria deue esser di onze cēto, ò più, per li delitti, che meritano pena di morte, & per delitti, che meritano altra pena di onze cinquante ad arbitrio dell'Officiale, & se cōdo la qualità delli delitti, e della persona delinquente.

Et ancora si deue considerare, che è bene quando si libera il prigione fare ogni diligente inquisitione di poter hauere alcuo indicio contra di esso, e di poi se li donino li capitoli, & il termine à prouare al Bischo, & à difendersi. Risposto, & cōtestata, che sarà la legge, e procedere si di Coadiutore alla Corte, & all'inquisito di Procuratore, & anco d' Auuocati, se ce n'è comodità, quali l'habbiano da difendere, essendo pūero, che non si potesse difendere, & potendo da se, non bisogna, che la Corte li proueda d'essi.

28. Et li capitoli si formino, & facciano bene con il delitto, & inditio, e mala fama dell'inquisito, tempo, & luogo contento nella querela, & con parere, e consiglio dell' Assessore, & Consultore.

29. Et quando il delinquente ha nelle confessioni il delitto non bisogna dare li capitoli: ma far criticar la confessione sua, con la quale si repeterà sopra il tenore della querela *subco capitalorum*, & dare il termine à far le sue defensionì, & donare la copia dell'interpete, nella quale non si pongono li nomi d'altri compagni, & delinquenti, eccetto se tutti fossero carcerati.

30. E notayete li termini nelle cause criminali sono ad arbitrio della Corte, e si deuono dare secondo la diffranza del luogo, & le probationi, & defensionì, che s'hanno da fare, & è migliore dilatare il termine che abbreviarlo, seccando se fosse in un delitto horrido, & atroce, ouero di delinquente feroce di alta sorte, e pessima fama, che bisognasse farne giustitia: presto, tanto per conto dell'istessa giustitia, come anco per l'atrocia del delitto, con estremo timore degli altri: ma procedete in ogni caso con celerità, e maturità.

*Inquisiti & subco capitalibus tenentur inquisiti,*

31. Quando l'inquisito confessa il delitto.

Quam;

Quando il delitto è notorio, o fatto in Corte.

Quando il delinquente è pigliato in flagante.

Quando è fatto legitime il processo, videlicet.

Contestata la lite, dato il termine a protate, e fatta la publicatione, costa delitto, ouero indicij di poter si dar la corda, & etiam innanzi la publicatione essendo liberato, si può pigliare, e ritenere. Si può pigliare poi la publicatione se comincia a costare per vn testimonio, o più, secondo il rito della gran Corte.

32 È fatta la publicatione, e data la copia del processo all'inquisito, petendo la repulsa, o altra giusta difesa, se li deuè dare, & secondo l'Assessore consiglia; & perche in tal repulsa si sogliono fare molte fraudi, deuè l'Officiale nel primo della causa dimandare l'inquisito della qualità delli testimonij esaminati, & se li sono inimici, o huomini da bene, & s'egli l'approba, non può più repulsarli.

33 Et fatta la publicatione nella repulsa, e data la copia si potrà procedere alla tortura, & alla liberatione dell'inquisito, secondo il detto Assessore darà voto, & *in scriptis protaxata.*

34 Et hauendo confessato il delitto non si procederà ad atto alcuno di tortura, eccetto se l'inquisito fosse de furto, o altro delitto, quale di sua natura si suol commettere il più delle volte con li compagni: *Quia per malitiam, & socios* si può, & è solito dare la corda, *in caput alterius*, per saper gli altri furti, e compagni, participi, & fautori: ma gli è di bisogno, che quando si fa ad altro effetto, che per saper il delitto, il che può esser nelli modi predetti, & altri, bisogna che l'Officiale si protesti, che quel che fa non lo fa per saper il delitto: ma per saper gli altri, & non l'interroghi più se l'ha commesso, perche senza tale protesta, negando il delitto per la prima confessione non si potrà condannare, & donde prima si pote-

ua tormētare come à corpo morto, dopoi denegando si domanderia viuo. E nota, che la corda nō si può dare, eccetto che tre volte per vna cosa, il che si ha da intendere, quando ne la prima, ne la seconda volta fosse stato sufficientemente torto, & ad arbitrio dell'Assessore, secondo le proue, le qualità del delitto, & della persona, tātò di sangue, come di dispositione di corpo, il che tutto si lascia in arbitrio dell'Assessore, come per esempio dicemo, da vno delicato ad vno robusto, da vno gentiluomo ad vno villano, da vno giouane ad vno vecchio, del che bisognesia in più, & più carte scriuerlo, pur nō lascio per esser suo luogo, che quando dona vna modesta tortura, facendo le qualità predette all'inquisito, la prima volta, enega, nō gli deue dare altra tortura, senza nuoui inditij superueniētino più gagliardi delli primi: ma se hauendo rispetto alle qualità predette non li parerà sufficientemente torto, lo può tormentare finche gli parerà conuenientemente tormentato: nō più di tre volte, come consiglia Paulo di Castro.

35 E se fosse delitto *hesa Maieſtatis, seu falsa moneta* ò heresia, non lo liberare senza licēza della prefata Maestà: ma consultar con quella, ouero le rimetta, e mandi con il processo à detta Maestà.

36 E se l'inquisito confessa il delitto, e gli altri compagni, e partecipi, il Capitano con diligenza proceda à pigliare, & hauere detti cōpagni partecipi del delitto, & l'esamini, e faccia l'inquisitione, procedendo nel modo predetto.

37 Il Capitano sūpre deue esser diligētē à verificare il delitto, cioè certificarſi per altre vie, e modi, oltra la confessione delli delinquenti, e così vuole la giustitia, cōsiderato, che molte volte l'inquisito confessa per timore, e dolore delli delinquenti, e forse si troua non esser vero, e faria pericoloso alla giustitia, & alla coscienza.

38 Et ancora auuerta il Capitano non seguire la giustitia se il delinquente confessa, finche non haurà fatta la inquisitione contra li cōpagni, & partecipi confessati per esso delinquente; & fatto l'affronto habbialo in suo potere, & trà tanto faccia ben guardare il delinquente di faccia à faccia, & per cautela tenendo legato il delinquente alla corda: quale essendo suspetto di mendacio per sue varietà, ò vilissima conditione, ò altra causa, che parerà all'Assessore ce lo farà dire in faccia del compagno pendendo alla corda; & auuerta l'Officiale fare ben guardare in tali casi il delinquente, quando se li porta à mangiare, vedere il pane, & il vino, & altro, che non vi sia lima, ò altra ribalderia atta à far causar fuga, e guardare, che non li sia mai portato fuoco, ne lume; & quando viene il delinquente farli cercare tutte le vesti, barrette, e calze, & guardar sotto la pianta del piede, ò fra le due sole delle scarpe, che li pratici ribaldi in tali luoghi sogliono tener lime sorde, & altre ribalderie, anzi sono alcune pietre, che segano come lime; similmente veda, che non porti chiodi, e coltelli.

39 Ancora quando l'inquisito confessa il delitto in termine di passare hore 24 il faccia interrogare, e ratificare la sua confessione, & così anco quel che confessa senza tortura, & tutto *Curia sedente pro Tribunale*, li doni termine, quale al più commune si costuma di giorni dieci, eccetto se hauesse testimonij da lungo, e li deue prouedere secondo la distanza del luogo. Alche deue bene auuertire l'Officiale, & intèdere a che affetto vuole esaminare in altro luogo, e chi, e quanti sono; & se dalla bocca dell'inquisito conosce vscir bugie, e che ciò faccia per ingannarlo, & allongare il tempo, il che non si deue partire; & quando li pare il contrario, cioè che fruttuoso, e necessario per sua difensione, li deue sonare la congrua dilatione, & infra il detto termine habbi



da tenere il delinquente molto cautamente, acciò non parli con alcuno, e riuocasse la sua confessione.

40 Et se per auentura accascarà che'l detto inquisito confesso riuocasse la sua confessione, si deue soprasedere, e non procedere à dare il termine a difendere: ma interim bisogna ponerlo al tormento, & intedere la verità, e perche causa hà reuocato, e se hauuta la corda, o altro tormento, persevera nella negatione debbia espedirlo secondo li meriti del processo, e delitto, e qualità della persona delinquente: ma il tutto facci con consiglio, e presenza dell'Assessore.

41 Pur auerta, che non dia il primo tormento non altro, che con corda, perche la legge ordina il primo tormento douesse dare *funiculis*, cioè che quando sono più delinquenti si debbia cominciare dal più sospetto, o dal più fiacco, e che si resenta, non dico fiacco, che alle volte per la habilita delli membri si suol giuocare nella corda, e come ho visto burlarsene. Ancora non subito legato donar il tratto: ma farlo pendere vn pezzo, ch'ho visto molto più risentirse, perche dando subito il tratto, l'ossa si pongono al luogo doue hanno da stare al tormento insieme con li nerui, e si scalda, e così essendo ostinato hauerà assai meno risentimento.

42 Et se alcuno hà consigliato il delinquente, proceda contra tal consigliere, & il castigo, *ut supra volunt*, & però e bene il delinquente confesso non parli à persona alcuna, fin che non hauerà ratificato in banca, & poi si può fare alcuna habilita di parlare: ma con ottima custodia.

43 Et trouati gli altri compagni, e partecipi, si può procedere alla sentenza, & executione della giustizia contra esso delinquente, subito pronunciata la sentenza, perche quello, che è confesso, e conuito non s'admette, che possa appellare. E la sentenza, & executione

si deue far con voto dell'Assessore: ma in questo è d'auuertire, che li crudeli Assessori sitibondi del sangue humano, ancor che habbiano testimoni sufficienti del delitto, per prohibire, che il delinquente non possi appellare, lo pongono alla corda, accio confessando non possa seruirse di appellatione.

44. Et se l'Assessore, che fa il delinquente appellare, quando si vuole che tortura, ouero velessa esser inteso con l'Auvocato sopra gli inditij, si deue vdire, e darli alcuna competente dilatione: a preponere, & allegare le sue ragioni, e disputare sopra gli inditij, & in tal disputa esamina di principale cognitione, & interlocutoria, che alcun si tormenta; Et di starui presente l'Auvocato con il Procuratore dell'inquisito, eccetto che nelli tormenti nelli quali bade la glossa di ragione civile dica; che di consuetudine non si offera, nondimeno non è necessario, et li luoghi doue è solito offerarsi, che s'offerano.

45. Et benchè nel primo libro habbiamo posti alcuni notabili, e necessarj, requisiti, che si debbono attendere nelle electioni de gli Officiali, perche di molti altri requisiti, & obseruanze d'Officiali fanno mentione le Constitutioni del Regno, perche offendendo quello secondo libro cauato per la maggior parte di dette Constitutioni, con altri foretti necessarj, sotto la possibil breuità posti, se ha patito non preterirli, ma ponerli per lo medesimo ordine, che son posti nelle predette Constitutioni Capitoli del Regno.

**DELLA MINISTRATIONE**  
 della Giustitia.

46. Principalmente è declarato per l'Imperadore Federico, che la giustitia si ministri per gli Officiali vniuersalmente, e particularmente, senza eccectione di persona

foita alcuna; & acciò che la predetta amministrazione si troui pronta, vuole che la cognitione criminale sia distinta dalla ciuile, e tal distinzione intendendo ancora a rispetto delle persone preposte al reggimento, si come si legge alla Costituzione: *Non sine grandi consilio, &c.*

**DEL CULTO DELLA GIUSTITIA,**  
 & silenzio, che s'ha da offeruare.

47 Per vn'altra Costituzione, che comincia *Cultus iustitia*, fu prouisto per il medesimo Imperadore, attento il culto della giustitia è riputato il silenzio, si come anco dice il capitolo: *In loco benedictionis q. 4.* che tanto litiganti, come qualsiuoglia altro, che si trouerà nella Corte debbiano offeruar la quiete della giustitia, e non presumano proponer la loro ragione se prima non haueranno licenza dall'Officiale, che ministra la giustitia; & con tanta modestia ciascheduno si sforzi parlare, che anco accadesse, che l'Auvocato dicesse, che gli è venuta alcuna cosa in memoria, tanto di ragion comune, come in fatto quello habbia da ridurre, & parlar senza strepito, eccetto se fosse alcuna protestatione necessaria, quale se non si facesse subito se ne potesse causare pregiuditio, ouero che se volesse correggere al uno errore dell'Auvocato, temendo per tardaza se li facesse al uno pregiuditio, che all'hora la interruzione è permessa; altramente s'alcuno dal detto Officiale sarà ammonito tre volte per interuallo, ouero fosse alcuno, come suole accadere che nella Corte, e suo reggimento fosse molesto, e tedioso al Giudice, o Officiale, & prohibito vna, due, e tre volte senza interuallo, e non vorrà offeruare il silenzio, se sarà rustico incorrerà in pena di vno augurale, se burgenese di dui, se è milite di quattro, se è barone di otto, se è Conte di sedici, d'applicantibus al

Fisco,

Fisco, qual pena se per amor alcuno l'Officiale la rilaf-  
 Gerà è tenuto del suo proprio Nafar al Fisco; & tale  
 Constitutione ha luogo anco nella Corte del Balulo: e  
 benchè detta Constitutione parli quando è monita  
 per interuallo la persona, ouero ad vn tempo per tre  
 volte quando è tanto molesta, però non parla quando  
 non è in amittionione, & in questo è prouisto per li riti  
 della gran Corte, fatta l'anno 1599 dal Re Ladislao, quale vo-  
 gliamo che misquod Apuocato scenda alla banca dell'  
 Ciuociale, in coto chiamato da l'In, & quelo Auuocato de-  
 ue proponere di el cau se, ouero per moltitudine non be-  
 corresse vna sola, & deue sedere sotto pena di vn tarò  
 An. or nissuno procuratore deue sedere nelluogo del  
~~GRAN VOCALE~~ ~~AL NOGO~~ ~~ANDARE~~, hè alla banca  
 della giudicatura detto chiamato dall' Auuocato con li-  
 cenza dell' Officiale, ouero con licenza di elso Officiale,  
 il quale Procuratore non deue proporre cosa alcuna:  
 ma in secreto deue dire quel che vuole al suo Auuocato  
 e chi farà il còtrario pagherà la pena vn carlino. Dipoi  
 non si uolrà altra persona priuata quise esse legge Corte come  
 par la se, e detto, se fosse chiamato per l' Auuocato di Pro-  
 curatore; ma deue stare cò silenzio, & chi farà il còtrario  
 pagherà per penam carlino, ouero se farà poueroi  
 gran ingo: & il suoo degli Sciamano uero. Ne uolrà  
 che la Corte è allentata, si deue alzare dal luogo huius  
 tendèdo dagli Officiali di detta gran Corte, & chi non  
 s'adueuono conuertire in beneficio de poveri, & altri con-  
 priuati, anco nella det. gra Corte debbano stare in quat-  
 tro luoghi à far offeruare detto silenzio, & effigere dette  
 pene; per loche nelle Corti inferiori, quali sono sentite  
 offeruare li riti di detta gran Corte, sarà bene che al-  
 meno del continuo nel reggimento se ne deputasse vno  
 sopra la detta offeruanza, & effattione di pene per non  
 esser no così grandi, & sospette di strepiti.

## DELL'ORDINE CHE HANNO

da tenere gli Officiali nelle cause, che vertono avanti di esse.

48. Principalmente le cause della Chiesa, e poi le Fiscali, e successivamente quelle di pupilli, orfani, & vedove, ouero di qualsivoglia debile persona, sono da trattarlose, & esaminarlose, e quelle primo delle cause, de' gli altri litiganti gli Officiali debbono intendere, & decidere, si come si è ordinato nella Costituzione:

**DE' PUPILLI, VEDOVE, ORFANI, POVERI,**  
- il no ouero qual si voglia persona debile litigante.

49. Et anco è ordinato, che litigando le persone sopradette, o alcuna di esse principalmente contra persone poveri, tanto attive, come passive, se gli dia Auuocato, se la natura della causa lo ricerca, & anco le spese necessarie al vitto, essendone necessitate dimorate nella Corte, & anco per l'Officiale si debbono ministrare gli impendij delli testimonij, che hanno da produrre nella causa: e tali persone non sono tenute pagare cosa alcuna ad alcun, che citano, né a Notari, né a Mastri d'atti per sottoscrizione di sentenze. Per ilche hoggi la Regia Corte nella città di Napoli ha prouisto generalmente dell' Auuocato de' poveri, qual è salariato dal Fisco, & è tenuto generalmente auuocare per pupilli, vedove, orfani, poveri, & poveri non pupilli, e qualsivoglia persona: attento detto officio fu ordinato per mera pietà, come dice la Costituzione: *Legge presenti*, &c.

Et è ordinato per lo rito della gran Corte, che alla  
donne,

donne, che viuono fecondo il Ius Longobardo, senz'altra difficoltà in ogni causa, che agiteranno, e senza anco cognitione di cause se si dona mundualdo, senza il quale dice la legge Longobarda, che si come il pesce non può viuere senza l'aqua, così similmente la donna, che vive fecondo tal legge non può interuenire in causa alcuna senza mundualdo.

### DELL'ODESSIMO ORDINE

*Del procedere nelle cause.*

50 E benchè nel capitolo del culto della giustizia habbiamo dette molte cose, che appartengono alla presete rubrica, pur per esseruo più cogrue ponerle nel luogo del titolo, s'ho poste sotto quella prima rubrica, e adesso seguiremo il proposto ordine delle Constitutioni, e con quello poniamo l'altre, che spettano a detta rubrica.

L'Officiale deue auuertire, che proponendosi vna causa, se concessa l'audienza a quelli, che la proponeranno non deue partire, che se ne proponga vn'altra, fin tanto, che non sarà preuisto per l'Officiale per interlocutoria di finitura in tal causa, si come dice la Costituzione: *Præsentis legis, &c.* & similmente vuole il rito della gran Corte: *De eo, qui prius curiam audiuit*, che l'accusatore, che primo ha esposta la querela in vna Corte, pendendo quella non può esser accusato, nè denunciato in altra Corte d'alcun delitto, nel quale non c'è può interuenire Procuratore purchè pendente l'accusatione sia parato rispondere per qualsuoglia denuncia, o accusatione; & deue tal accusatore donar pleggiaria, che finita l'accusatione, e risponda a tutte altre accusationi fatte contra d'esso avanti qualsuoglia Giudice. Del che parleremo più largamente sopra la Costituzione: *Si clauis agens.*

-110

H : DEL.

**DELLA CONSERVATIONE** delle cose pubbliche, obbliga l'Officiali, come è Procuratore, Fisco, & qualun-  
 glia altro deve esser diligente in cadauna cōseruatione delle  
 cose publiche per sua negligēza non far'quelle, perire,  
 ouer diminuire, ilche promettendo sarà obligato di  
 persona poterle suoi beni risarcire il danno, che se  
 peruenirà, come dice la Costituzione *Officialis, &c.*

Segue la Costituzione del consiglio, & aiuto, che si  
 deve donare à gli Officiali, & del che parlaremo nel suo  
 luogo proprio.

**DELLA CAUSA NELLE QUALI**  
 non può l'Attore trahere il caso alla gran Corte della  
 Vicaria, lasciando il suo ordinario.

12. Etanco è stato ordinato, e statuto, che il Rege  
 della grā Corte della Vicaria conosciuti debbiti per  
 quali s'offende la Regia Maestà, de' feudi quater natis, o  
 quota parte d'essi. Delle appellazioni da gli ordinarij,  
 ouero delegati Regij; di cause di famiglia, di Contum  
 quali assistono alla Regia Maestà, quali senza speciale  
 mandato, Regio non puono dalla Corte partire, & di  
 cause di persone miserabili, quali hāno privilegio d'at  
 tēdere al foro, giurandono primo, che ci siano pti ouer  
 fa della potentia de' loro auersarij, E rispōda agli Of  
 ficiali inferiori, iustitia mediante, di quello, che con sul  
 teranno sua *S. de iustitia*. In tutto habere causando, e le  
 to, à persona alcuna d'euocare le cause da gli Officiali  
 ordinarij, giogēdo solo, che de delitti, per li quali s'of  
 fende la Regia Maestà, se l'accusatore pligerà to Cusob  
 il delinquete alli Giustitarij, ouero Vicarij, della

incio, attanti di quelli tali cause si puõno vdirẽ, e deciderẽ, come dice la Cõstituzione del Regno: *statuimus*.

Et è degno di ricordarsi, che quando alcuno andasse à detta gran Corte per ministration di giustitia, ouero impetrar lettere à tal effetto, detta gran Corte deue informarsi se tali persone hanno primieramente hauuto ricorso à loro Giudici competenti, e negandono esserho andati à loro Giudici competenti, si debbono rimettere à loro Giudici ordinarij.

Ma se esponeranno à loro essere stata mancata la giustitia, ouero denegata, Se li deue donare il giuramẽto, se è vero quello c'hanno esposto, & giurandono essi de sì, tal giuramento in nome del supplicante, e del Giudice si deue annotare con il prescritto, che tenirà ne gli atti della detta gran Corte, e dopoi se li deuno conceder lettere della forma seguente.

### DON INDIGO DE MENDOZZA

Conte di Mileto, &c.

Francesco di Farfa di Cosenza milite Regio, e Luogotenente, Regente della gran Corte della Vicaria, &c. Al Magnif. Miff. Vincenzo del Tufo d'Aversa, Gouvernatore dello Stato del Sig. Marchese di Pescara nella Prouincia d'Abruzzo, &c. Cõciosiaco sa che d'auanti di noi è cõparso Antonio del Buono di Rocca Secca, e ci ha esposto con giuramẽto, come vertẽdo vna causa tra esso, e Giuanni del Malo di detta Terra dauanti di voi, & vostra Corte. Benche più volte habbia fatta istanza sopra l'administratione della giustitia, & complimẽto di quella non seia mai, che per vostro Luogotenẽte nõ è stata espedita detta causa, ane per esso si ha potuto ottenere complimento di giustitia. Per tantõ ha fatto istanza e petito, che gli hauemmo potuto procedere d'op

liber



portano rimedio: Noi considerando nostro officio esser di ministrar pronta giustitia, & proueder nel Regno, che sicome dal fonte grande gli riuoli discendono, si anco da noi, come à norma di giustitia jehascheduno Officiale habudo nostro ordine, habbia di amministrare quella prontamente senza dilatione, & incongruità di tempo, secondo per le sacre Constitutioni, Capitoli, Prammatiche del Regno, e Riti di questa gran Corte è ordinato. Vi rescriuemo, & ordinamo per l'autorità à noi concessa, che fra due mesi debbate detta causa espedire altramente detta causa, si aduocarà a detta gran Corte, iustitia mediante.

E non si espedendo fra il detto tempo, si farà prouisione, che si trasmetta il processo, à tale, che vito, se per negligenza del Giudice non è espedita detta causa, si presenterà personalmete à petitione della parte, & doue dubita, consultarà il Superiore.

Er anco offerua detta gran Corte, che quando è causa ordinaria, rescriue, che l'Officiale trasmetta gli atti, c trouandos, che fraudulentemete non ha amministrata la giustitia, e quella denegata. Detto Officiale remoto dal suo officio si deue presentare con l'aduersario personalmente in detta gran Corte, & si deue punire di pena di pergiuro. E tale comminatione di due mesi etiam si fa à Baroni, quale non ha luogo, quando che la necessità della causa patisse protelatione, il che deue costare, ouero se li testimonij fossero in parti lontane: Et comminato deue giurare de calunnia, le quali prouisioni ho poste per instruttione de gli Officiali per molte cause da considerarsi da ogni discreto arbitrio, & quel è cauato dalla Constitut. one: *Statuimus, de offio. ad reg. Iustis.* dalla Constitutione: *Iustisarij nomen, & norma,* & dalla Constitutione: *Causas.*

E per capitolo di Re Roberto, quale comincia *Quorundam*, & prouisto per fauore della Republica, e delli sudditi,

fudditi, che tutte le cause ciuili, e criminali, che auanti li Giustitiarj, ouero Capitanei, ordinarie, ò extraordi- nario, che saranno preposte, ouero cominciate, tanto per il passato, quanto per l'auuenire, che sia sei mesi dal di della contestatione della lite, che faranno per debito fine terminate tanto per essi, come per loro Luogore- nenti si habbiano da riuocare all'audienza di detto gran Corte; & reassunte nelli termini, che si trouano debita- mente siano terminati, & se gli deue imponere pena, che debbiano mandare li processi sigillati con li sigilli delli loro Giudici, & Mastri d'atti, con li carcerati del- linquenti senza altra dilazione, non obstante la legge: *Vbi captum de iudicijs*, & qualsuoglia altra legge in- contrario, le quali espressamente dal detto Re furono annullate.

### DEL TEMPO CIRCA LA

*espeditione delle cause.*

53 Quallsuoglia Officiale maggiore, ò minore è ten- to espedire ogni causa fra dieci giorni dapoi delle con- clusioni fatte nella causa, tato essendo causa principale, come d'appellatione, ouero inquisitione: eccetto essedo causa nella quale di necessità si douesse còsultare la con- scienza Regia, ouero delli Giudici, ò Officiali superio- ri, ò fosse caso nel quale si tenesse per lo Fisco, che in tal caso non si può procedere senza Regia consulta, ouero se nascesse nuouo caso; nel quale fosse necessario for- mare nuoua decisione. Si deue hauer ricorso al Supe- riore, il quale secondo la forma della *lego humanum C. de legat.* deue quella far rediger in scriptis, & secondo tale consulta hauuta deue essequire detto Officiale: e tal termine di dieci giorni si deue offeruar nelle inquisiti- ni, & appellationi. Qual deue correre nelle inquisiti- ni poi fatti li responsi; & nelle appellationi dapoi, che

sono vicerute, & vicerute; il che ha luogo quando sono  
 tutte le parti presenti, ma se l'appellante solo è presen-  
 te non ha luogo detto termine, come dice la Con-  
 stituzione: *Et ad legem*; e in questi casi si può  
 Contati, Baroni, Città, Castelli, & Feudi grandi no-  
 tati nelli quintorni della Regia Dohana delli Baroni,  
 nessuno Officiale senza espressa licenza Regia non ne  
 può conoscere, come dice nella Costituzione: *Magna*  
*Curia, &c.* equi può dire che si può fare in questi  
 luoghi il non habbendo il Capitano o il Governatore

**QUANDO OCCORRE L'ADVENIMENTO**

del Capitano superiore nel luogo del Capitano.

È riservato ancora l'onore debito, e principale  
 alla gran Corte della Vicaria, che quando il Giustitia-  
 rio entra in qualche città, o luogo, per fino a tanto, che  
 detto Giustiziaro starà insieme con gli Giudici di detta  
 città, o luogo, gli Giustiziarj delle Prouincie, & Officia-  
 li inferiori, che si ritroueranno in detti luoghi non de-  
 ueno negoziare, ne attitare cause; & dice il capitolo del  
 Rè Roberto: *Et exercitium*, che gli Giustiziarj delle  
 Prouincie andando in qualsuoglia parte, benchè troui-  
 no gli Capitani Regij ordinarij nelle città, o luoghi co-  
 cetti nelle Prouincie a loro concesse, ancor che non  
 siano sottoposte alla lor giurisdictione, puonno ponerle,  
 e regger Corte, & ministrar giustitia à tutti i sudditi a  
 lor giurisdictione purchè da tale reggimento non se ne  
 causino indebite vessationi di vassalli; onde a questo ef-  
 fetto fù fatto il rito della gran Corte della Vicaria: *Item, quod Curia ipsa, &c.*

Qualsuoglia Corte, ouero Officiale quado la predet-  
 ta gran Corte arriva nel suo luogo per fin tanto, che vi  
 s'ha non può dare agitare, ne far trattar cause civili, ne cri-  
 minali, ne ministrar giustitia, et etto con licenza, e per-  
 missio-

missione di detta gran Corte; ma la predetta gran Corte ha uerà da conoscere tanto della cause euili, come criminali *quandocunque, & ubi unquas* commesse; & la causa comincia dalla contestatione della lite, se non altrimenti, auctora che la gran Corte si partisse da quel luogo prima che la causa fosse terminata; & tale prima ordinazione della Costituzione del Regno, secondo Andrea d'Isernia pare sia contra ragione commune, pare allega pro, e contra; & quanto à quello, che siano contrarie l'ordinazioni predette, si potria vedere per Bariclo nella *l. Proconsul* nel *ff. de offic. Proconsul. & leg.* Alche da uer uertire l'Officiale quando il caso gli occorresse nel reggimento del suo officio, d'impetrar licenza di poter ministrare giustizia, & esercitare il suo officio.

55. L'Officiale anco si deue astenere da sostituire alcuno altro in alcuna causa criminale; ne in tutto l'officio senza licenza del Superiore; perche commettendo ad altro le cause criminali, se li publicariano tutti li beni; & se per uirpatione commettesse tutto l'officio, cioe euile, e criminale, saria pena capitale, come dicono le Constitutioni, *Duran*, e l'altra, *Cũ factis*, & Andrea alla Costituzione, *Officia*.

56. Et simile documento si deue offerdare da Prelati Ecclesiastici, Conti, Baroni, Militi, & Vniuersità de luoghi, che non presumano sotto pena di priuation di tutti li loro beni, nellè loro territorij, o luoghi esercitare, o commettere esercizio della giustitia senza licenza del Superiore; benchè hoggi nel Regno la maggior parte de' Baroni tengono potestà di creare Officiali con il loro, & nullo imperio; & quattro lettere arbitrarie, il qual mero, & nullo imperio non s'intende nel Regno esser mai concesso per qual si uoglia ampio privilegio, eccetto in spetie, si fa mentione di ello l'istesso è connotato fra le cose reguli; per lo che auertano gli Officiali

al-

alle loro commissioni, che non essendo in esse, si guardino di poner mano nelle giustitie criminali, ilche non ha luogo in Prelati, quali per antiqua, e tetminatà consuetudine haessero tal potestà.

Et finalmente non confide qualsuoglia Potestà, Console, ò Rettor delli luoghi alla electione, che si facesse di esso in tale officio per consuetudine, ouero electione di popolo: ma solamente essercitar quello tanto se sarà Giustitiariato, come Camerariato, Baiulatione, ò Giudicato; & qualunque Vniuersità ordinerà simili Officiali patirà desolatione perpetua, & tutti gli huomini di quella si riputeranno perpetui angarij; & lo Eletto in tali officij incorrerà nella pena capitale: e tale pena si dona a dette Vniuersità, che vsurpano il ciuile, e criminale, ilche non hà luogo quãdo dette Vniuersità creassero Capitano a guerra per difendere det. Vniuersità, sotto la fedeltà regia. Et simile prohibitione di Substituti, ouero Vicarij è fatta per il Rè Carlo al capitolo del Regno: *Nō oportunum*. Et è da notare, che facendole vno, che non fosse, è da punire nel modo predetto, & anco quando si vsurpasse officio ciuile solo, mostrando prouisioni Regie false, incorre nella pena capitale; & quelli, che si fanno Officiali, che non sono, in essigere cose fiscali, purchè non mostrino false opinioni, non incorrono in pena capitale.

E sappiano li Baroni, che se bene alli compratori degli officij hodierni donino potestà di substituire, non dimeno tale potestà s'intende di persona vualmente idoneale al principale: altramente non deue hauere la prouisione gramminea così nominata per honestà: del che in odio di quelli si può veder per li Dottori in l. *diem ff. de offic. Procur. Cesar.* & per li moderni in l. *omnes populi ff. de instit. col. 10.*

57 Si deue anco osservare, che l'Officiale, che s'ordina

na

## DELLI OFFICIALI.

123

na città, o luogo, non fa di tal città, o luogo, ne anco ci habbia habitatione, o maggior parte delli suoi beni, ne che per esso, o suoi figli ci hauessero prese robbe stabili in dote: Et simil ordine si deue obseruare da Assessori, & Mastri d'atti.

## DELLA FAMIGLIA,

o offese ad essa fatte,

58 Et à gli Officiali, che non puonno tenere famegli delli luoghi quali reggono: & se per caso auanti, che hauessero assunto l'officio, ne hauessero preso alcuno, non puonno conoscere dell'offese fatte auanti detto officio à detti familiari: ma finito detto officio, puonno à lor piacere gli offesi far querela di tal offese, ne per tal ordine spira la querela.

Delle offese fatte à detti familiari, poiche l'Officiale è nell'officio, faranno giustitia, se à loro spetta la cognitione di dette cause.

Gli Officiali continuamente deueno assistere nelli luoghi, nelli quali si mostra la giustitia, e non deueno trahere li sudditi à luoghi remoti.

Et gli delitti fraganti punirsi nelli luoghi, nelli quali si commettono, castigandono famosi ladroni, e ladri, quali non ponno lor delitti in niuno modo celare; aggressori, e distrobbatori di strade publiche, qual si uoglia fresco, e publico homicida, qual forte uà fuggendo per boschi, ouero che altramente sia nascosto per delitto, che habbia commesso per se, ouero per altri offendo anto espediente à ciò ponere dinari della Corte, non aspettando que tele, ne acufationi contra d'essi: quelli estirpano co la pena della seuerità dal luogo, ouero Prouincia, quale è sotto la loro cura, e si chiama preso infragante quello, che sarà preso nell'atto del maleficio, ouero con il fur-

furto in mano, quale non hà portato al luogo doue ha-  
 ueua fatto disegno portarlo. Fragante si dimanda quel  
 delitto, che è fatto di fresco, quale molto più si puni-  
 sce si punisce, che non quando è delitto antiquo. Asco-  
 sto s'intende quello il quale poi del delitto per poco  
 interuallo di tempo, primo che faccia altro atto inter-  
 medio si nasconde; & così nascosto è ritroato il delin-  
 quente. Questo si può pigliare da ciascuno, & mag-  
 giormenre dalli congiunti dell'offeso, & portarsi in po-  
 tere dell'Officiale.

**CONTINVA TIVO DELLE**  
*potestà dell' Officiali in castigare, & compen-  
 sare delinquenti.*

59 Onde à tale effetto il sauiò Roberto ordinò le  
 quattro lettere ammirarie, in vna delle quali è prouisto  
*Luris sanctio*, che gli ladroni insigni, & altri delinquenti  
 macchiati di maggior delitto, si possono tormentare  
 nel giorno di Pasqua, quando casualmente accaścasse in  
 tale giorno pigliare simili persone, qual giorno, secon-  
 do Alessandro de Ales nel terzo delle sentenze fu legno,  
 caula, e complimento della iustificatione humana, per  
 lo che più preteba la iustificatione s'attribuisce alla re-  
 surrectione, che alla passione; ne in tal giorno si habbia-  
 no da liberare, o succulare, si come si costuma à gli altri  
 anzi ladroni, volgarmente, & publicamente diffamati,  
 che nelle case, nel camino, ò nel mare commetteranno  
 violenza, ò assalto, ouero maggior delitto, delli quali  
 per notoria opinione, & volgare, sono grauati d'infam-  
 ma, qualuoglia Officiale habbia arbitrio, & potestà  
 procedere con discreto consiglio del suo Assessore à dar  
 corda al modo che li piacerà, e lasciarli, ò non lasciarli  
 con peggiora.

Et per l'altra lettera qual continoia: *Inter censura*, è donato arbitrio all'Officiale, che li ladroni infigni, disonestatori di strade, incendiarij, violenti raptorij, & altri viaggiatori delinquenti, contra li quali è commune infamia, quali casi è manifesto, che habbiano commesso detti delitti, habbendo solo Dio auanti gli occhi, e la purità, e semplicità fattorja della verità, non offeruando capi, & vinti Regij; nè altra solennità di ragione, pretermesso inep l'ordine della ragione, con consiglio del Giudice à detto Officiale dato, & stirpi li reprobi, e le leggi offese, facciano loro vendetta. Delle quali lettere parla Paolo nel trattato de *Indicib* nel capitolo *Inter littera* *Inter* Andrea d'Isernia in tit. *que fit Reg. in verb. committentia* *Inter* nel tit. *de parte* *Inter publici*.

L'altra, *ad consultationem, alias sane*, quale dona arbitrio all'Officiale, che bène che l'accusatore si absentasse, o che si tesse, possa l'Officiale ponere per la Corte il Coadiutore in luogo dell'accusatore, con il quale finisca detta causa, assoluendo, o condannando, hauendo Dio, & la giustizia auanti gli occhi il che si hà da fare, e citati gli accusatori, & non comparendo farli contumaci; & allhora ando l'Officiale proceda contra di essi per la contumacia, e *presumpta calumnia*: al che anco proueduto con l'istituzione *Accusatorum*, & vn'altro capitolo *Inter* de il rito della gran Corte, & l'altro capitolo *Ad Audientiam*.

L'altra è, *Exercere volentes*, per la qual si dona arbitrio all'Officiale di componere di parte di portar arme, pena di ogni altra condanna, per pena imposte per esso, o suo predecessore ad Vniuersità, & à persone singolari, & per quelli che si batteggiate, & non obbedite. Per difesa loro, per pleggiarli di stare, & obbedire alla giustizia, & obbedire in tal basti pena certa imposta dalla legge, & questo arbitrio per desistenza senza licenza quant'ora



poi la contestatione della lite, con contestallo de l'A f-  
fessore, ò Notaro de gli atti, & di quelle farsi quinet-  
tine conseruarlo per la Corte; & però si uerrano gli  
Officiali nelle loro commissioni hauere dette quattro  
lettere arbitrarie.

Non lascio, che per vn'altro capitolo del Regno ò  
prouiso, che per ferita, che hauesse donata vn'imped-  
di buona fama, qual fosse stata mortale, e da quella non  
fosse seguita mutilatione di membro, ò morte, si può  
componere, eccetto se quel che dà la ferita fosse hu-  
mo di mala conditione, che in tal caso non si deue am-  
mettere à compositione, come dice il capitolo, *et d'ptra  
uerforam*.

Et per vn'altro e prouiso, che quando non consta  
del delitto, per inquisitione, ò per accusationi fatte, e  
non si possa di tal delitto far compositione sotto quale  
suoglia colore, per non essere vessato quello, che si cõe-  
pone di spese; perche di continuo pecunialmente faria  
punito l'innocente.

Per causa di pouertà, ò altra ragione vuole, che si ma-  
ua l'Officiale à tal compositione.

E per tanto la gran Corte della Vicaria offerua, che  
di nessun delitto publico, nè priuato si facesse composi-  
tione, eccetto che se il delitto fosse prouato per proprio  
confessione del delinquente, ouero per testimoni, al-  
tramente vuole, che non si faccia compositione di qual-  
suoglia delitto.

Et à tal effetto il Rè Ladislao fece il capitolo, che non  
costando del delitto, almeno per vn testimonio, non si  
pigliasse compositione alcuna.

Di quello anco si troua vna lettera della Regina Gio-  
uanna II. quale altre volte è stata offeruata nella gran  
Corte della Vicaria, che il delinquente, qual fosse cond-  
nato à l'eternatione della mano possa componersi, e

ricat-

ricattare la mano onze 12. onde i Regnicoli dicono es-  
 ser consueto volgarmente dire, dice onze, è la mano; il  
 che è cauto dalla glossa nella costituzione: *Summo peri-*  
*culo*, per la qual glossa nel capit. *Ad peruersorum*, hoggi  
 admite il delinquente à ricattar la mano onze dodici,  
 perchè si dice tal compositione farsi con volontà Re-  
 gia; & di qua venne, che fù fatto il capitolo, *Ad peruer-*  
*forum*, che il delinquente si possa componere inquanto  
 tocca alla Corte, se non è solito far male per altre volte;  
 & questo si causa, che l'Officiale deue far differentia tra  
 buoni, pacifici, e mali: pur auuertano, che non puonno  
 componere l'Vniuersità, ouero altre persone per gene-  
 rale inquisitione, come dice il capitolo del Regno *Item*  
*& predicti*, & l'altro capitolo della Regina Giouanna:  
 ne anco per ricattatione de banditi, che haueffero fatte  
 alcuno Vniuersità, detti Officiali puonno pigliar com-  
 positione, sicome è prouisto per il sauiò Roberto nel  
 capitolo, *Tanto sunt granioa*.

Et nelli casi predetti, nelli quali puonno detti Officiali  
 componere, deuno auuertire, che, essendoci offesa di  
 parte l'Officiale non può in modo alcuno componere  
 per qualsuoglia delitto, che prima, come è detto di so-  
 pra non sia concordata, & habbia rimesso la parte, altra-  
 mente tal compositione fatta, parte non concordata, nõ  
 vale, & essendo fatta, la parte può comparere nella grã  
 Corte della Vicaria, e petere, che sia reuocata, e che la  
 parte contraria sia punita; & in tal caso la gran Corte,  
 preceda alla punitione del delinquente, ouero cõposi-  
 tionem, nella quale si hà da escomputare quello, che il de-  
 linquente hauesse passato nella prima compositione. E  
 questo non deue causare admiratione, attento non solo  
 quando il delitto è illegittimamente composto: ma anco  
 quando non è sufficientemente punito dell'ordinario, si  
 può punire dal Superiore; & quando è composto, hauu-

ra la remissione, dalla parte offesa, o quella essendo morta, da quelle persone, più congiunte, alle quali principalmente spetta la vendetta; all'hora il compollo, e egualmente, non può esser più molestato.

**FORMA DELL'INDULTO, OVERO**  
*remissione, che si fa dalli Officiali alli delinquenti.*

E perche occorritta la remissione della parte, gli Officiali sogliono far indulti, ouero remissioni, dell' delitti alli delinquenti; quella si forma in tal modo.

Noi Francesco di Tarfia Regente della gran Corte della Vicaria, &c. & Giudice di quella, facemo noto a qualsiuoglia persona, & signanter alli futuri Regenti, e Giudici nostri successori in questo officio di Magistro Giustitiario, e giudicato, come essendo stato inquisito N. di furto commesso, ouero di homicidio (con esprimere la qualità del furto, e del homicidio) di sua spontanea volontà si è rimesso alle grazie di detta gran Corte, come a colpevole, e fallito, & ha humanamente supplicato. Quella si hauesse degnata ammettere detto N. ad alcuna tollerabile compositione, & questo per hauer hauuta la remissione dalla parte offesa, e per hauer fermato proposito di mai piu commetter altri, ne simili delitti; & anco per esser stato questo il primo, che habbia commesso, & huer quatro figliuole femine, alle quali mancando il sussidio del detto N. piglieranno mal camino, per esseruo estremamente povere, & altre cause per honestà da riconosce nella presente soluzione, non curandomo quelle altramente esprimere, anzi rimediabile nella nostra mente, ne ha offerto per compositione, & pena di tal delitto ducati cinquanta; Noi considerando ogni precepto Euangelico, ouero Profetico, douerli offeruare, e massime quello di N. Signore, che disse: *Nolo mortem*

*mortem peccatori, sed magis ut conuertatur, & uiuat.*

Considerando anco la pronta volontà del detto N. il quale à noi hà mostrato hauer Angelico proposito di emendarfi, & ridurre la vita sua alla perseueranza del retto, vtile, e commune ben viuere, & ancor per le cause penetrate, & altre, che muouono la nostra mente, quali volemo, che si habbiano per espresse nella presente Absolutoria, e remissione, l'habbiamo ammesso a detta compositione di detti ducati cinquanta, e per tanta quantità è stata fatta reciproca cõpositione fra esso N. e detta gran Corte, realmète, e presentialmente, come appare per cõsignatione, e pagamèto fatto per esso N. al Preceptorè delli prouenti di detta gran Corte, per le quali cause detto N. è stato assoluto, e liberato per me dalla causa di detto furto, ouero homicidio. Di modo, che per la causa predetta non possa essere più da qualsiuoglia persona publica, ò priuata essere vessatò personalmente, ne realmente, sicome s'è composto, & assoluto dalla detta gran Corte. Datum Neapoli, &c.

*Regens. & Iudices Magna Curia Egregius Ioannes de Perota Magister Actorum*, & per maggior declaratione del Capitano, à tale che non incorra in qualche errore, si notano gl'infra scritti delitti da finire delle pene infra scritte.

## DELLE PENE, CHE S'IMPONGONO

*per diversi delitti.*

69. Se il ladro fura dinari, ouero cose di valore di più di vna onza, si può punire di pena di forza, e morte, & pur essendo primo furto se ne vuole, e deue hauer cõsideratione; & essendo mediocre secondo vna opinione, bêche lo statuto del Regno sia da vna onza in su impicarsi, vsarsi equità di galera, ò altro ad arbitrio del Superiore,

periore, però la sua ordinaria pena è la prima; e questo hà luogo ancora quãdo hauesse fatti tre furti, che quantunque fossero minimi, tutti tre valessero vn'onza; & similmete quando fossero tre furti di notte, di due galline, ò in diuersi tempi secondo le Cõstitutioni del Regno, benchè sia cosa crudele voler farlo impiccare, se ben la notte augumeta la pena, però si guardino gli Officiali di tanta seuerità, perche non è vso hoggi: ma solo truffare per vna gallina, etiam di notte, perche la pena deue proportionarsi al delitto, & secondo Gandino lo statuto della fera non si piglia per la notte, eccetto se fusse gran furto, e se furasse il valore di quattro ducati, ò meno di vn'onza, si può frustare, & essendo di minor prezzo, come di quindici carlini, ouero infra, si può ancor frustare.

61. L'heretico merita pena *crimini lese maiestatis diuinae*, cioè della vita, honore, dignità, e beni.

Il ribello della Maestà del Rè, & Republica, di simile pena si punisce.

Il ricettatore dell'heretico merita pena di publicatione delli beni, e persona.

L'apostata, che se quello, che esce dalla religione, si punisce della medesima pena.

L'vsuraro deue esser punito della confiscatione di tutto il suo bene.

62. Quel che porta l'arme prohibite, secondo la Constitutione del Regno si deue punir di onze cinque se è Conte, se è Barone di onze 4. se è Burgense, e Cittadino di onze 2. se è rustico di onze vna; il che s'intende per la città: ma per luoghi siluestri hoggi si permette a crache duno del Regno, & nota, che ancora il forastiero, ouero estraneo quando entra nel Regno, o in alcuna città del Regno, benchè fosse persona Regnicola deue intrare in ogni città con le arme ligate, se sono spade, ò simili: ma  
se

se fosse ronca, ò partigiana, nella punta di essa vn legno, per sua punta non si possa offendere, in segno d'obedièza, & animo pacifico.

Et quel che arranca l'arme; e non ferisce, incorre in doppia pena.

Ma quel che arranca l'arme; e ferisce con emission di sàgue, & apparitione di ferita, è pena della mano, essendo ferita notabile, cioè graue nel corpo, ouer mediotre nella faccia, ò in luogo apparète: ma di vulnuscolo, cioè di piccolina ferita, ne nasce attione d'ingiurie. E l'homicida volontario punit si deue nella pena di morte.

Et quando accasasse alcun'altro homicidio con causa, fatto il processo, si arbitra la pena secondo la legge, constitutione, e capitoli del Regno, e similmente del fatto à difensione.

Il violatore, e raptore di meretrici si punisce di pena di morte, dico di meretrici acclamanti, e che la querela sia fatta secondo le Constitutioni del Regno, e capitoli infra il tempo requisito.

Il violatore, e raptore di done monache con la medesima pena, ancorche la rapissero sotto promissione di copular con lei matrimonio, e quando giurassero haberselo giurato, dice Andrea d'Isernia nell' feudi contra la glosa di ragion commune, benchè anco si limita dal Veronese nell' suoi consigli in più modi, put non deue restar impunito.

63. L'homicida clandestino, ò delitto di fuoco dentro la città, trouandosi il delinquète è pena di morte, e non trouandosi si punisca l'Vniuersità di pena pecuniaria, secondo la Constitutione, e capitoli del Regno.

Et il ladro di beni di naufragio si punisce di pena di morte, & al prezzo de' beni furati per 4. volte più.

Ancora il delinquente di sodomia si punisce di pena di morte con fuoco.

64 Quelche usurpa la giurisdittione punir si deue di publicatione di suoi beni, & l'Vninetità di pena di desolatione gli huomini si fanno angarij.

65 Li guardiani delle carceri, e carcerati deuono bene, e realmente seruire, e guardare, e se fuggisse alcuno per lor fraude, deueno esser puniti di quella pena, che meritano li prigioni.

66 Quādo l'inquisito per causa criminale è cõtumace si può pigliar la terza parte di suoi beni, e l'altre cose mobili, e stabili s'annotano per annum, e passato di detto anno se vi è pena di morte, o di membro, seruatis seruandis, si può forgiudicare, secondo le constitutioni, e capitoli del Regno, e con voto dell'Assessore.

67 Li delinquenti citati deuono personalmente comparere, e nessuno può comparire per essi, eccetto per allegare l'absenza.

68 Le donne maritate, causa honestatis, nelle cause criminali puonno comparire per Procuratori con special mandato, e rispondere.

69 L'Officiale, che tiene alcun delinquente affidato, o altro lo tenesse, è in pena di 10. libre d'oro.

70 Il Giudice con fraude, e contra leges, pronũcia la sentẽza, si deue punire pena *privationis officii*, e denota d'infamia, *et honorem publicationis, et si per ignorantiam, ad arbitrium Regis, & quel Giudice, che per dinari fa morire alcuno, si deue punire pena mortis.*

71 Quel che troua dinari, ouero altre cose in publico o nelli beni d'altri, lo deue riuelare alla Corte, altramente è tenuto di pena di furto.

72 L'ingiuria, che agli Officiali per auertora si fa colpe, si deue punir per publica pena, & così gli Officiali quādo per vedetta facessero inguria ad altro, puoirsi deue per la terza parte delli suoi beni, & ancora si deueno priuare con grande loro infamia de gli officij.

Circa

- 73 Circa le ingiurie di parole è pena arbitraria, e pecuniaria, e li due terzi sono della Corte, e l'vna della parte ingiuriata, & si considera la ingiuria circa il luogo e la qualità della persona.
- 74 Quel che vende cose da mangiare, e con fraude, e dà vna cosa per vn'altra, pro prima vice è pena arbitraria, e se è graue il delitto vi è pena d'vna libra d'oro, & della frustra, pro secunda vice è pena della mano, pro tertia vice è pena di morte, la qual pena di morte hoggi non è solita offeruarfi, eccetto se il compratore morisse, o fosse lesa della persona.
- 75 Quel che tiene robbe, e le vede con misure false è in pena d'vna libra d'oro, ouero della frustra: ma prima vice si sogliono punire di pena arbitraria.
- 76 Ancor quel che falsifica lettere, ouer priuilegio del Re, o sigilli, deue punire di pena capitale.
- 77 Quello che fa moneta falsa, e gli partecipi, che sono quella scientemente, incorrono alla pena capitale.
- 78 Quel che taglia, o rade la moneta, incorre alla pena della publicatione della persona, e di tutti i suoi beni.
- 79 Quel che fa, ouero vsa scrittura, o instrumeti falsi, è tenuto di pena di falso, e con quel che gli scrive, e sono diuerse pene, della mano, & alcuna volta della publicatione delli beni, secondo li casi.
- 80 Colui che fa testimonio falso in giudicio con giuramento, e la parte produce, è pena della mano; e quel che nasconde li testamenti è pena di falso.
- 81 Coloro che vendono, ouero coprano tossico fraudolentemente, e per far male, sono in pena corporale, & seguendo la lesione, di morte naturale.
- 82 Quel che vende, ouero dona qualche cosa amatoria, non è senza pena, verum la pena è arbitraria.
- 83 Quel che vende ueleno, o altre mimierte di tossico, che è prohibito, & deue deputare alla seruitti per vn anno.



84. Colui che dona un pocolo amatorio, per il quale alcuna persona morisse, o venisse a perdere il senso si punisce di pena capitale.

85. Qualunque persona è ruffiana ad alcuno, e per suo mezzo peruiene all'effetto del suo desiderio, incorre alla pena d'esser tagliato il naso.

86. Se la donna maritata commette adulterio, e il marito l'accusa, deue punirli della frusta, e di tagliar se le il naso, e se il marito lo consente è intame, e la donna non può esser punita, e quando l'accusasse poi li perdona, non si può proceder contra di essa.

87. E se la donna per sorte si trouasse in fraganti crimine, è lecito al padre, o al marito, di ammazzarla, e l'huomo punire.

88. Se alcuno vendesse qualche huomo libero si deue punire di publicatione di tutti i suoi beni, di deuenirlo a redimere l'huomo venduto, & esso esser seruo, & i giocatori, che continuamente giocano a giochi proibiti, sono infami.

89. Coloro che bestemmiano Dio, ouero la Santissima Madre, si deouono punire della lingua, & anco ci sono fatte prammatiche circa il bestemmiate degli Santi.

90. Quel che è pergiuro scientemente incorre alla pena della mano, licome molte volte suole accadere essere accusato per instrumento, ouero per altre forisurre, ma è solito punirli di prigione, e concordata che farà la parte componerlo.

91. Sono molti altri delitti, e casi, e massime di violenze fatte con arme, e senza arme, che sarebbe molto profuso a dichiararlo, e non meno difficile ad intendere, ma l'Officiale, che si governa con consiglio non potrà ergere, si ricordo, che in tutte le pene s'habbia da governare, e regolare secondo le constitutioni, prammatiche e capitoli del Regno, e secondo le leggi & statuti della

Tetra

Terra doue farà l'officio.

92 Ancora consiglio, e ricordo similmente, che l'Officiale tãto de gli atti, quanto de' le pene, si habbia da reggere, secondo li riti della gran Corte della Vicaria, la quale in questo Regno è capo di tutte l'altre Corti.

93 E subito, che'l Capitano hà fatto l'ingresso, piglia li prigioni, processi, & atti pendenti, vt supra, proceda e faccia li bandi soliti farsi per gli antepassati Officiali, e se nõ vi fossero bandi passati, pur li faccia, videlicet, che non si portino arme sotto quella pena, che li parerà: nõ eccedendo l'ordine delle constitutioni, e capitoli predetti, e che non si giuochi à giuoco prohibito, e che non si tenga barattaria, sotto pena di perder li denari, che si giuocano, e che di notte nõ si debbia andar senza lume, e senza causa giusta, sotto pena pecuniaria; e della corda, e che non si debbia blasfemare Dio, la Vergine Maria sua Madre, e li Santi, sotto pena della lingua, e dopo conosciuti li processi, & atti, proceda nelle cause criminali, e glie lecito nell'altre cause ciuili ad istanza delle parti con diligenza procedere, à tale, che ogni persona consegua la giustitia.

94 E se cõdo accascara infra l'anno per il ben viuere, ouero per trouare alcun delitto: o delinquente, ouer p interesse di parte, porrà fare de gli altri badi, secondo il voto dell'Assessore, il quale l'hauerà da sottoscrivere di mano propria: pur ricordo, che in detti badi nõ si ponga altra pena, che pecuniaria, eccetto se fosse di qualche delitto atroce, e se fosse pena di morte, e facenda di Stato, si può ponere pena corporale. E simili casi graui di delitti, che toccasse al Rè, & alla Republica nelli bandi potrà ponere pene corporali, & altra pena ad arbitrio del Rè, o altro Superiore.

95 Et ancora si potrà far bando, quando alcuno delinquente fosse contumace, massime essendo il delitto pu-

publico, o costando, e di far båndimento, che non fosse alcuno, che il recettasse, e non lo riuelasse, o di suoi beni, secondo l'Assessore potrà consultare.

96 Et nota, che quãdo vno è denunciato vn giorno, in quel giorno può denunciar l'aduersario, o altro; & si procede in tutte due le denuncie: ma quãdo si fanno le denuncie in liuersi giorni, si deue procedere nella prima, e soprasedere nella seconda, finche sarà determinato sopra la prima: ma in questo caso il Capitano deue auuertire a far dar la peggioria al denunciato, *de stando iuri*, & se presentando, come s'è detto più largemente di sopra.

97 Se'l delitto è notorio, o confessato, ouero trouato infragante, & è tale, che si possa procedere ex officio, detto Capitano non superse da: ma proceda, & faccia la giustitia; & d'ogni altro delitto è ben far dar la peggioria per interessè della Corte, e della parte, *de se presentando toties quoties*; & sempre è da laudare il Capitano quauo vede, e riconosce le parti star in odio, e di poterui succedere errore, di costringerle a dar peggioria *de pacifice viuendo, & non offendendo*, & tanto più s'alcuna delle parti il ricerasse, & quando non trouassero peggioria farli obligare a certa pena, obliganza di fede, e p'homaggio, facendolo in tali casi sciuere, *de voluntate partium*, a talche succedendo alcun caso non li sia imputato.

98 Nota che in ogni caso, o pena pecuniaria, il Capitano per fare il fatto della Corte, & della parte, fatto il processo, sarà bene non dare la sentenza: ma ritenere il delinquente, a tal che s'odisaccia alla parte, & alla Corte.

99 Et se fosse causa, che bisognasse sentenza, *si p' causa de violentia de territorio de denunciatione noni operis sprete decenda*, parte pronunziare col voto dell'Assessore;

fore; & appellando alcuna delle parti, si deue ammettere l'appellatione.

100 Le cause di presentatione d'instrumenti liquidi, fatta la interrogatione, & liquidato l'instrumento per lo creditore contra lo debitore; se'l debitore subito non paga si ponga prigione finche sodisfaccia alla parte, e la pena: ma volendo prouare alcuna cosa in contrario in carcere si deue vditte.

101 Et nell'altre cause di accuse di pergiuro, dato il libello acusatorio, contestata la lite, si dona il termine a prouare, e difendere, e si deue dar la peggioria per l'acusato; di stare a giustitia, & di presentarli toties quoties in fine del termine; & passato il termine, costando del pergiuro si ponga prigione, e tengasi finche hauerà sodisfatto alla parte, pagata la pena alla Corte, e benchè si possa punire di pena di mano, sempre quando la parte è accordata è folio componerli in pecunia.

102 Il Capitano per suo honore, & vtile delle Patti, deue tener buona, e cauta prigione, e fidi guardiani, che altramente de' facili puo hauer vergogna, e danno; & così dunque è necessario tener fedel famiglia, secondo la qualità dell'oficio, per suo honore, & vtile; & sempre deue hauer dinanzi gli occhi il mal fare di vergogna, & danno, che li puo succedere, pigliando subornatione per non far giustitia, e tardarla, che sono cose omninamente prohibite.

103 Et per meglio complire tutto quello, che deue fare il Capitano per seruitio del Re, e del Barone, e della Vniuersità, circa la eccettione delli pagamenti ordinarij, & straordinarij, & seruitij di Cittadini, si faccia dar la numeratione, e lista delli fuochi, & apprezzo di tutti gli huomini della Città, o Terra, & di suoi Offi-

**IN CHE CAUSE PUO' PROCEDERE**  
*il Capitano senza consiglio dell' Assessore.*

104 Le cause ciuili, quelle che sono di due augustali infra, videlicet di 30. tarlini in basso, il Capitano le puo' vdire, conoscere, e terminare senza petitione, o con vn semplice petitorio, o petitione, & vdire le parti, con abbreviare li termini, e dilationi.

105 Nell'altre cause di trenta carlini, ouero da sei ducati in su, ouero di beni mobili, o stabili, o possessione, si deuono fare con libelli, & ordinariamente, e bene, & si facciamo con consiglio dell' Assessore, e leggi, constitutioni, & capitoli del Regno, & pragmatiche, e prouedano alle dilationi, e modi di procedere.

106 Ancora quando occorresse differenza di alcuna possessione con pericolo di scandalò, che le parti fossero in armi, auuerta di sequestrar la possessione in poter della Corte, o di alcuna terza persona senza pregiudicio della predetta possessione, e far fare mandato alle parti, che non s'accostino al luogo della differenza, dopo vditate le parti, fare giustitia con consiglio dell' Assessore.

107 Il primo mezzo, e finale effetto e, che il Capitano non solamente deue attendere alla giustitia della parte: ma deue essere attento, e capo, che gli altri sudditi pigliano esempio da esso, e però deue hauere buoni costumi, & amare, e temere Dio, e prezzare l'honor suo & andar a visitar la Chiesa, vdir la messa, e guardarsi di dispiacere all'honore delle donne della Città, o Terra doue e Capitano, perche e causa di odio, & infamia, guardarsi anco in fatti, & in parole altri non ingiuriare, e guardarsi della gola, conuiti, e giuochi, e biamste, & sia patiente all' ascoltare, prudente nel rispondere, e sapiente nel determinare; & nelle cause ciuili si proceda or-

dina-

dinariamete, e si deue scriuere questo ordine, videlicet:

108. Se la citatione, o mandato è la giustitia dell'attore, il quale è quello, che domanda in sua propria persona, ouero come à figlio; & ch'ore de; puero; come à cessionario, o per qualche altra via, e scritta, comanda per oportore al conuinto, che debbia comparire al seguente giorno, sita tanto di hora xxiij, che l'intende conuenire di sopra tal cosa, declarando quel che vuole dimandare.

109. Il seruente della Corte citara, & se è dentro alla Città, o Terra, non bisognano testimoni; ma se fosse fuori la Città, o Terra, deue citare in presenza di due, ouero più testimoni, e così fare la relatione, come haue citato un persona, ouero in s'ita.

110. Ancora la citatione, ouero mandato si può espeditre d'ogni giorno, tanto di festa, come d'altro giorno; ma la citatione non si può fare, eccetto di giorno, che non sia festa.

111. Et più di giorno che si non tiene nella citatione, deue eo tempore al citato accusar se la prima contumacia, e doppo si deue aspettare tre giorni interi, che è lo tri duo, e passati tre giorni, il primo di seguente, che non sia di festa, ad hora debita, che si tiene Corte, si proceda a si facci l'attore si chiami il conuinto, e se compare esso, o suo Procuratore legitimo, e se li dà il libello, ouero citatione in scriptis, e se non è fatto il libello, se gli dà il termine à dare, e pigliare il libello alla prima, e se con la Corte, a l'arbitrio dell'attore, e della Corte.

112. An, or dopo dato il libello, se si opponeranno alcune eccezioni, le quali impediscono la contestatione della lite, se interlocuisce, e determina sopra di dette eccezioni, con consiglio di alcun Dottore.

113. Et, se dette eccezioni non impediscono, ouero non si ci allegano, il conuinto deue rispondere al libello, ouero petitione, e contestare la lite, negando, & affirmando,

do, & se è Procuratore, per *verbum credit*, vel non credit, e per la gran Corte si fa giutare di calunnia, & sta-  
tuisce il termine *ad probandum, & defendendum iuris*,  
*id est* secondo la forma della pragmatica fatta per Rè  
Ferdinando Primo, il qual termine *in omnibus causis*,  
e questo videlicet: *tres menses*.

114. Nella Città, ouero Terra doue si fa la lite, il ter-  
mine della giustitia è quindici giorni, e di là multipli-  
cando la distanza del luogo, doue sono da esaminare li  
testimonij, per ogni vinti miglia cinque giorni, e che  
non possa passare tre mesi al termine, in qualunq; parte  
lontana del Regno fossero testimonij, verum, che la  
parte *dicto tempore constitutionis litis*, & delle nominare  
in che luogo sono testimonij.

115. Et se il contumace citato non apparisse, si con-  
danna come à contumace, alla terza parte delli beni  
mobili, ouero alla pena contenta nel mandato, e si fa il  
primo decreto, che l'attore si ponga in possessione per  
termine di tre mesi infra.

116. Se pur la parte contumace non comparisse pas-  
sati tre mesi, si procede poi secondo il decreto, come  
vuol la detta pragmatica.

117. Et se infra il termine di tre mesi compare il  
contumace, deue hauere la concordia della Corte per  
la contumacia; pagar le spese alla parte, & dar la pleg-  
giaria di stare à giustitia, e si procede à darli libelle.

118. Se la causa fosse in *panem ad quantum gradum*  
di consanguinità, o affinità, secondo la pragmatica:  
*Ante datam terminum ad probandum*, potendosi de se  
compromettere, si deue compromettere, eccetto se  
fosse scrittura liquidato *intra partes* hauesse effecutione,  
non si deue compromettere, come sono testamenti,  
instrumenti, ouero obliganze.

119. Infra il termine di provare, & difendere, si de-

acno

uono presentare essi testimonij, & esaminare.

120. Benche infra il termine gli testimonij non siano esaminati, sempre si possono esaminare *post terminum*, & finche si farà la publicatione, purchè siano citati infra il termine, e le parti à vedere il giuramento delli testimonij.

121. Dopò passato il termine ad istanza di ciascuna persona delle parti si può citare l'altra parte à pubblicare, & far la publicatione, *cum termino iuris ad recipiendum copiam*, il qual termine è otto giorni, & à vedere, e studiare la copia otto altri giorni.

122. Et quando ci fosse qualche giusta causa d'impedimento, che alcuna delle parti non hauesse potuto esaminare, si deue restituire, & concedere il termine à potere esaminare.

123. Dopò passati detti termini ad istanza di alcuna delle parti si cita à concludere, e se alcuna di dette parti la repulsa, si deue concedere *cum termino iuris ad examinandum*, il quale è la metà del primo termine.

124. Pronunciata la sentenza, & essendo entrata in *rem iudicatam*, secondo il consiglio, che s'ha dal Dottore, si può expedire la commissione *cum inserta forma sententiae*, & farli la effecutione.

125. Quando fosse decreto affirmatio, si può fare la effecutione, ancorche da parte appellasse.

126. Ancor in tutte l'altre effecutioni di sentenze, e decreti, sempre si habbiano da fare con consiglio del Dottore, il quale habbia da sottoscrivere di sua propria mano il suo voto, ouero con iudicium, e così non si potrà mai errare per lo Capitolo.

127. Passato il detto termine, si deue citare à pubblicare nella repulsa, la quale publicatione *cum termino iuris ad recipiendum copiam*, e da quattro di à pigliar copia, & altri quattro à vederla.

128. Dopò



128 Dopò si cita à concludere, e si fa la conclusione; alcuna volta semplicemente, & alcuna volta con reservatione di produrre le scritture, & di dare il giuramento supplettorio, & alligazione in iure, e petitione di spese.

129 Et quando si presentano le scritture, la parte può dimandare il termine ad impugnare, & si deue dar breue, e se ci esamina, farci la publicatione, e darci le copie, vt supra.

130 Et se l'attore è conuenuto, e fosse persona privilegiata, come sono pupilli, vedoue, Ecclesie, e miserabili persone, che si douono restituire, se li deue concedere il primo, e secondo beneficio, se li competeno, & esaminando, se ci deue far la publicatione *cum termino iuris*, li quali termini sono questi, videlicet:

Al primo beneficio s'intende la mità del primo termine.

Al secondo beneficio s'intende la mità del primo beneficio, & si deue auuertire di far intimare alle parti tutte le scritture, & atti, che si fanno, e far notare, e scriuereda imitatione.

Dopò fatta la conclusione e detti atti, si vede, & consulta il processo, e si citano le parti *ad sententiam*, & *cum consilio Doctoris* pronunciare la sententia.

Se al una delle parti appella, con consiglio di detto Dottore douendosi ammettere, la prima appellatione, s'ammetta, non douendosi ammettere, non ammetta.

E quando *in qua vis parte iudicij* della causa s'appellasse, & superiore Giudice inhabisce, non si deue procedere in causa finche non è riuocata l'appellatio-

ne.

TER-

# TERZA PARTE

## Due sono scritti li Riti, & Of- feruanze della Gran Corte della Vicaria, & del Mastro Giustitiero.

*Che nelle citationi, e comandamenti se ci deve contene-  
re la causa, & come se vuole citare. Cap. 1.*

**I**N primis è da sapere, che tutti, & qual si vogli-  
a comandamenti, e citationi se ci deve contene-  
re la causa di che se cita, e si comanda, e lo citante,  
ò seruente, che vada citare, ò comandare, ò eue-  
dire a quello, che cita la cagione perche lo cita, ò com-  
manda, & non sapendolo dire, basta che dica, io t. cito,  
ò comando secondo si contiene quã, mostrando ò da  
citatione, ò comandamento, & offerirle la copia, se  
la vuole.

*In che modo s'accusano le prime contumacie con-  
tra li citati. Cap. 2.*

Se alcuno, è citato, che debba comparire il primo dì  
di Corte, quel dì, che è citato, non si conta nel termine  
ma il seguente giorno se non è festa, & il citato non  
compare, se gli accusa la prima contumacia, e non si chia-  
ma in braca, ne si condanna: ma dopo accusata la con-  
tumacia si aspetta tre giorni, & alli quattro giorni l

non

non compare si chiama in banca, e si condanna, & questo s'offerua in Vicaria, tanto nelle cause ciuili, quanto criminali, verum in altre Corti del Règno nella prima contumacia il citato suole chiamare in banca, quando si tiene Corte: ma si condanna.

*Come s'accusano le contumacie. Cap. 31*

Similmente quando che alcuno è comandato a certa pena, con la clausula, che sentendosi aggrauato di quel comandamento, debbia comparire infra dui giorni, ò più, ò meno, à dir la causa dell'aggrauatione, quel giorno che è comandato non si conta nel termine: ma dopò alli dui giorni seguenti se non è festa, quello che è comandato non compara, s'accusa la prima contumacia, & passati li tre giorni si seguita, come è detto di sopra; e nota, che se quel giorno, che si può accusare la prima contumacia fosse festa, non si può accusare la contumacia per fino à quel giorno, che non sia festa, & così ancora quel giorno, che si può condannare fosse festa, si deue aspettare infino a quel giorno, che sia festa, & tengasi Corte, altramente non si può condannare.

*Come s'accusano le contumacie per il Procuratore.*

*Cap. 4.*

In tutte le cause ciuili può il Procurator dell'attore accusare la prima contumacia contra il citato, ò comandato, & anco il detto Procuratore lo può far condannare, ancorche non ci sia l'attore principale presente, osservate le sopradette solemnità.

*Come*

*Come s'accusano le contumacie per il Procurator Fiscale, ò per le parti. Cap. 3.*

In tutte le cause criminali, tanto in quelle che la Corte ci procede ex officio, quanto in quelle, che fa la parte, non se ci può accusare prima contumacia contragli citati, ò comandati, eccetto per il Procurator Fiscale, ouero per il Coadiutore della Corte, & per li principali attori, ne anco si può condannare il citato, ò comandato, se gli principali attori, no ci sono presenti quando si tiene Corte.

*Tempo delle citazioni, ò comandamenti. Cap. 6.*

Dopo accusata la prima contumacia, tanto nella citazione, quanto nel comandamento, quando tal citazione, ò comandamenti son fatti fuori la città, e sue pertinenze, l'attore ha termine poter far chiamare, & condannare il citato, ouero comandato diui mesi, & non più; & quando son fatti dentro la città, e sue distretto, ha termine vn mese tantum; & quello quando il citato, ò comandato infra il detto tempo non se affisse in Corte a solle citare.

*Quando può rispondere il Procuratore in cause civili.*

E d'auertire, che se alcuno ò bimco, ò comandato per cause civili, nell'ultimo termine quando è chiamato in banca, se ci compare il Procuratore per esso, s'ammette il Procuratore a comparire, e rispondere, e non si deue condannare.

K

E quan-

*E quando velli criminali. Cap. 8.*

Se alcuno è citato, ò commandato per causa criminale, cioè per qual si vnglia crimine, e delitto, ouero quando fusse accusato del pergiuro dell'istrumento, ouero quando li fosse stato presentato l'istrumento, secondo li riti della Vicaria, ouero quando è commandato, che venghi ad informare la Corte, se nell'ultimo termine del comparere non compare, non può rispondere, nè comparere Procurator per esso, e resta condannato.

*Dell'esuscatione del citato criminalmente. Cap. 9.*

Se alcuno, che fosse denunciato in Corte, e citato in casa, e non personalmente, e nel termine del comparire non comparisse esso personalmente: ma compare il padre, fratello, moglie, ò altra sua congiunta persona con la petitione in scriptis, & allega quello essere absente della Terra, non si può condannare: ma se li dà per la Corte il termine competente, secondo il luogo douo dice, essere andato: e se nel detto termine non comparisce, si chiama in banca vn'altra volta, e se non compare, resta condannato.

*Esuse del citato civilmente. Cap. 10.*

Similmente quando alcuno è citato, ò commandato per cause civili in casa, e non fosse nella Terra, ne hauesse Procuratore, che respondesse per esso, e nell'ultimo termine del comparire, comparisse il padre, ò fratello, ò altra sua congiunta persona con la petitione, & l'excusasse, se gli dà il termine competente a farlo comparire,

parire, e se non compare, resta condannato, come è detto di sopra.

*Del tempo dato à comparire à i condannati Curia sedente. Cap. 11.*

Tutti quelli, che sono, & restano condannati nel frenire della Corte, tanto per cause civili, quanto criminali, hanno termine à comparire dòpo leuata Corte, per infino à mezza notte, & se non compareno, restano condannati.

*Come comparendo il condannato per causa criminale la sera, è tenuto dare pleggiaria infra tre di.*

*Cap. 12.*

Se alcuno fosse bandito, e condannato per causa criminale, e comparisse la sera, è tenuto dare pleggiaria infra tre di di stare a ragione con la Corte sopra la causa di che è stato citato, ouero con la parte che l'hà fatto chiamare, altrimenti resta condannato.

*Come quelli, che comparano dòpo leuata la Corte, deueno venire ad assistere il seguente di di Corte.*

*Cap. 13.*

Se alcuno resta condannato dòpo leuata la Corte, & compare la sera, deue comparire il seguente di di Corte ad assistere quando si tiene Corte, e risponder alle parte, che l'hà fatto chiamare, e se non compare resta condannato, ancor che sia concordato con la parte; & la parte, che l'hà fatto chiamare, ò suo Procuratore, non compare, all'hora il citato, ò commandato si può licenziare per la Corte.

K a *Com*

*Come il condannato sopra il tenor dell'istrumento presentato si può pigliere di persona. Cap. 14.*

Se alcuno è citato sopra il tenore dell'istrumento presentato secondo li riti della Vicaria, e non comparendo resta condannato il seguente giorno, e di continente si può pigliar di persona, come ad huomo sospetto di fuga, e tenerse in prigione per fin che sodisfaccia il debito al creditore, o dica la causa in carcere, perche non è tenuto pagar secondo li riti della Vicaria.

*Esente del debito quando è infermo. Cap. 15.*

Se alcuno è citato, o comandato per causa ciuile, o criminale, e nell'vltimo termine del comparire non compare il suo Procuratore, o altro suo parente allegasse in Corte essere infermo, per prouar detta infermità deue presentare il testimonio dell'infermità, e la lettera del Medico, per la quale si faccia fede essere infermo, altramente non presentando la lettera, ouero non prouandola in promptu per testimonij degni di fede, non comparendo il citato, o comandato, ouero se causa è ciuile, nõ comparendo il suo legitimo Procuratore, resta condannato.

*Come il citato a riconoscere il scritto di sua mano deue comparire. Cap. 16.*

Se alcuno è citato, che venga a riconoscere lo scritto di sua mano propria, deue comparire personalmente nell'vltimo termine del comparire a rispondere alla parte, che l'ha fatto citare, e se rispondesse Procuratore per esso, il detto Procuratore deue hayere special

COM-

commandamento, e potestà dal detto citato di poter riconoscere il detto scritto, altramente esso non comparando personalmente, ouero il suo Procuratore, non hauendo tal potestà, resta condannato.

*In che modo se ponno licenziare li citati, & comandati per la Corte. Cap. 17.*

Se alcuno è citato, o comandato ad istanza di qual si voglia persona, che debbia comparire à Corte, l'attore non presenta la citatione, ouero commandamento nelli atti della Corte, ouero la presenta, & non viene à proseguirla infra il tempo, & il citato, o comandato compare al termine del comparire, e volesse farse licenziare dalla Corte, deue andare al Maestro d'atti delle contumacie, e deue accusare la contumacia contra l'attore, & in sua contumacia spatta essere licenziato, & protestarse delle spese, & il seguente giorno di Corte deue comparire in Corte quando si tiene, e far chiamar l'attore, e se non ci compare esso, ouero Procuratore per esso quando è causa civile, in contumacia sua, la Corte lo può licenziare: e se la parte, che ha fatto l'atto, lo farà vn'altra volta citare sopra quella medesima causa, il citato deue comparire in Corte: ma non è tenuto rispondere alla parte sopra quello, che li dimanda, se prima la parte, che lo fa citare, non li rifaccia le spese fatte per causa della prima citatione.

*Come non si può condannare il citato, se il principale non si è presente. Cap. 18.*

Se alcuno è citato, o comandato sopra il pergiuro dell'contumacia, ouero sopra la presentatione dell'istruimento presentato in Corte, secondo il rito, ouero



qual si voglia altra causa criminale, che la parte la facesse *ex officio suo*, non comparendo nell'ultimo termine, che deve comparire, non si può condannare, se quello, che l'hà fatto citare non compare personalmente quando si tiene Corte, & è presentato quando si chiama il citato, & spetta essere condannato.

*Come si desiste dal pergiuro, e si presentasse l'istrumento secondo il rito. Cap. 19.*

Quando il debitore è citato sopra il pergiuro dell'istrumento, e nell'ultimo peremptorio termine compare in Corte, & il creditore dopo che l'hà fatto chiamare vuole desistere dal pergiuro, e presentare l'istrumento debito, *curia pro tribunali sedente*, secondo il rito della Vicaria, cioè quando l'istrumento fosse liquido, non si può procedere de continenti alla dimanda del detto istrumento: ma il debitore dopo fatta la detta presentatione dell'istrumento, hà termine cinque dì à poter rispondere sopra il tenore dell'istrumento; & la Corte lo deve ammonire, che debbia venire infra il detto tempo à rispondere sopra il tenore del detto istrumento.

*Quando il citato per istrumento presentato purga la pena. Cap. 20.*

Quando alcuno è citato sopra il tenore dell'istrumento presentato in Corte secondo il rito della Vicaria, & nell'ultimo termine quando è chiamato in banca compare personalmente con la somma del dinaro, di che è stato citato, e paga il creditore, purga ogni pena, e per cagione della pena dell'istrumento, ancorche sia passato il tempo non si può detinere, ne molestare:

verùs

verum che il debitore è tenuto pagare al creditore la spesa della reasunzione dell'istrumento, la citatione, & altri atti seguenti in Corte.

*Come si addimandano li debitori citati sopra l'istrumento presentato in Corte secondo il rito. Cap. 21.*

Quando il debitore, ouero suoi pleggi sono citati sopra il tenore dell'istrumento presentato in Corte secondo il rito della Vicaria, e non comparendo con la somma del dinaro, & nell'ultimo termine quando sono chiamati compareno, la Corte proceda alla dimanda dell'istrumento in questa forma, cioè far leggere il detto istrumento, ouero per minor tedio per fino alla stipulation della pena, & dopò far dare il giuramento al creditore, e domandarlo perche quantità presenta il detto istrumento, hauuta la risposta dal creditore, che egli lo presenta per tutta, ò parte della quantità. Farà dare il giuramento al debitore, ò suoi pleggi, & addomandarli s'hanno l'istrumento per vero, e riceuuta la loro risposta, che l'hanno per vero, e che hanno sodisfatto al creditore non prouandola in promptu, si deueno carcerare, e dipoi darli il termine à prouare la satisfattione, e non prouandola frà il termine, sono tenuti alla pena pecuniaria dell'istrumento, e del giuramento, & pagare il debito al creditore.

*Come si deue punire il creditore, & il debitore, prouata la satisfattione. Cap. 22.*

Se nel detto termine prouasse hauer sodisfatto al creditore la quantità dell'istrumento, ouero quando la prouasse in promptu, il creditore si deue punire della pena del pergiuro, secondo è stato costumato nella Vi-

caro, e banchera se il debitore quando è addimandato se ha l'istrumento per vero, rispondesse, e dicesse l'istrumento esser falso, quando non prouasse in promptu, & deue ritenere di persona, e darli il termine di prouare la detta falsità; tra tanto deue stare prigione. *Note infra detto tempo non la proua; il debitore è tenuto, alla pena del pergiuro. E se incontinente, ouero stando prigione, prouasse la detta falsità, il creditore è di punirsi; secondo è detto di sopra.*

*Come gli istrumenti rappresentandosi, de uono esser liquidi, e senza patti.* *Cap. 23. di istrum. di Vicaria.*

Tutti gli istrumenti, che si presentano in Corte secondo il rito della Vicaria vogliono essere liquidi senza alcuni patti, per li quali s'impedisce l'impronto, ouero il pagamento dell'indhari, altrimenti non si possono presentare.

*Come, e per chi si de uono presentare gli istrumenti facendo il rito, e contra chi.* *Cap. 24. di istrum. di Vicaria.*

Nissun'altra persona può presentare istrumento del debito contra il debitore, ancorche fosse liquido, se non quello che interuenne nella stipulatione; & giuramento dell'istrumento, ancorche non sia principal debitore, cioè Gio. Tomaso come Procuratore di Pietr'Andrea ha prestato dinari, e n'è fatto istrumento secondo il rito della Vicaria, non lo può presentare, eccetto il detto Andrea, che interuenne nella stipulatione, & giuramento, ne anchora de l'istrumento si può presentare contra gli heredi, quando fosse morto il principal debitore, ne contra nissuna persona, eccetto contra quello che è interuenuto nella stipulatione dell'istrumento, & fatto.

& fatto il giuramento: verum si può agere [ciuilmente], secondo se li permette dalla ragione.

*Come gli instrumenti passati vanti anni, non si ponno presentare secondo il rito. Cap. 25.*

Se l'instrumento passasse vanti anni dalli che si può agere contra il debitore, non si può presentare, secondo il rito della Vicaria, come è stato costumato in Vicaria; ma il creditore può agere per altra via ordinarimente, secondo che vuole la ragione.

*In che modo li creditori possono presentare gli instrumenti secondo el rito, morto il principale. Cap. 26.*

Se il principal creditore fosse morto, & il suo herede volesse presentar l'instrumento, secondo il rito, contra alcun debitore, prima deue fare il preboto, cioè deue presentare il testamento per dimostrar come è herede, e deue far essaminare alcuni testimoni, come hauè pigliata l'heredità, e presentare il detto instrumento del debito liquido; altrimenti non si può presentare, ne procedere alla dimanda dell'instrumento.

*Quando il creditore fosse peruenuto, e presentato l'instrumento, non se procede alla dimanda; accolta finia la prouentione. Cap. 27.*

Se il creditore presentasse l'instrumento in Corte secondo il rito della Vicaria, & il debitore hauesse fatto conuenire, e citare prima il creditore, che si rōpa il detto instrumento, non si può procedere alla dimanda, o interrogatione del detto instrumento, se prima non è finita la causa della prouentione, qual causa si fa summarie, & de piano senza troppo dilatione.

*Come*

*Come quelli, che presentano l'istrumenti, si deueno obligare di non s'accordare con li debitori.*

*Cap. 28.*

Quando alcuno presenta l'istrumento in Corte secondo il rito, la Corte lo deue far obligare sotto pena di sei tari per onza, di quante onze si contiene nell'istrumento del debito, di non s'accordare con il debitore, senza licenza della Corte: ma di proseguire la causa per infino alla fine, cioè se la citatione è fatta nella Città, e suo distretto infra vn mese, & se di fuori per il Regno infra il termine di due mesi; & se si accordasse con il debitore senza licenza della Corte, si deue constringere per la Corte à pagare la detta pena di sei tari per onza, alla quale si è obligato.

*Come il condannato sopra il tenor dell'istrumento comparendola sera, deue venir il seguente giorno di Corte ad assistere. Cap. 29.*

Se lo citato sopra il tenor dell'istrumento presentato secondo il rito, nell'ultimo termine del comparire, non compare personalmente, resta condannato, e dipoi leuata Corte, ò la sera compare, deue venire il seguente dì di Corte, quando si tiene Corte ad assistere personalmente con la quantità dell'istari, che se li addimandano, ouero à rispondere al creditore sopra il tenor dell'istrumento, & anco il creditore deue comparire in quel tempo, e procederui come è detto di sopra; & se dipoi la condanatione si concordasse con il creditore, e nõ venisse ad assistere, resta condannato, ancor che sia comparso la sera, che fù condannato: & il creditore casca nella detta pena di sei tari per onza, come è detto di sopra.

*Come*

*Come quello, che è stato bandito, & perseverando in contumacia, essendo citato per causa civile, non può comparire Procuratore per esso. Cap. 30.*

Se alcuno fosse bandito, & condannato per causa criminale, e perseverando nella detta contumacia; fosse citato per causa civile, ad istanza di qualsivoglia persona, e nell'ultimo termine del comparire non compare, & comparisse il Procurator per esso, il detto Procuratore non si deve intendere: ma il citato si deve condannare, & elasso il mese, non comparendo à purgare la sua contumacia, il condannato si può pigliare di persona, come ribello della Corte.

*Come li condannati per causa civile non comparendo la sera personalmente, il seguente d'egli può fare l'effecutione. Cap. 31.*

Se quelli, che restano condannati per causa civile, quando si tiene Corte non vengono personalmente à comparire la sera il seguente di incontenente si può far l'effecutione contra di loro, tanto ad istanza di quelli, che gli hanno fatti condannare, quanto ad istanza della Corte per il condanno,

*In che modo si condannano li citati in cause civili, & criminali, & anco li comandati per comandamenti. Cap. 32.*

Tutti quelli, che sono citati in cause civili, si condannano alla terza parte de' loro beni mobili tantum, & quelli che sono citati per cause criminali; si bandiscono, & condannano alla terza parte de' loro beni mobili, e così

così gli comandati, che si condannano alla pena, che si contiene nelli comandamenti, osservare le subsequenti solennità.

*In che modo si fa l'effecutione contra li condannati alla terza parte de' loro beni, e contra li condannati per vigor delli comandamenti. Cap. 33.*

Se il citato è condannato alla terza parte della robba sua mobile, se gli fa l'effecutione ad istanza della Corte per la terza parte della robba sua mobile; & se quello, che l'ha fatto condannare vuole l'effecutione per esso, se gli fa la commissione, & commettesi all'agozino, che lo ponga in possessione di tanta robba del condannato mobile se ne hà, e se non stabile, & se nõ ha stabile, in li nomi delli debitori del condannato, se ne havesse per fino alla somma, che si contiene nella citatione, la quale effecutione per lo agozino si deve ponere la sicurtà da conservarsi per fino a vn'anno: verum se il condannato non havesse mobili, ne stabili, ne nome debitore, non si può pigliare di persona, se prima il Commissario nõ refere alla Corte, che è condannato nõ possiede; & fatta la referenda, la Corte proceda alla cattura ad istanza della parte, & se il citato è stato condannato a certa pena, se gli fa l'effecutione ad istanza della Corte; per quella pena a che è stato condannato, & se la parte, che l'ha fatto condannare vuol l'effecutione, se gli fa, come è fatto di sopra.

*Come il bandito e condannato, passato il mese, si può pigliar di persona. Cap. 24.*

Se il bandito, e condannato criminalmente nõ purgasse la contumacia sua infra vn mese, doppo il bando, ouero

ouero condanno passato il mese, tanto ad istanza della Corte, quanto ad istanza di quello, che l'ha fatto bandire, e condannare, si può pigliare di persona; & ad istanza della Corte si può fare l'essecutione in questo modo: cioè per il bando in sedici tari; e per la contumacia nella terza parte della robba sua mobile; e tutta l'altra sua robba, tanto mobile, quãlo stabile, si deue annotare ad istanza della Corte, e ponersi in luogo sicuro per spatio di vn'anno; se fra il detto anno non venisse a purgare la sua contumacia, passato l'anno la robba annotata e confiscata alla Corte.

*Come il contumace deue purgare la contumacia prima, e dopo fatta l'essecutione.*

Quando alcuno condannato volesse purgar la sua contumacia, prima che gli fosse fatta l'essecutione ad istanza di quello, che l'ha fatto condannare, ouero dopo che gli fosse fatta l'essecutione, deue concordarse del condanno con la Corte, e dopo rifatto in poter del Maestro d'atti, ouero erario della Corte de spese fatte nella citatione, condanno, & essecutione, ad istanza della parte, ouero pagargli alla parte, quãdo fosse presente, & dare peggiora di stare a ragione con la parte, e se l'ha fatto condannare; sopra quello, che gli dimanda, & incontinente la Corte far restituire la essecutione, tanto di mobile, quanto di stabile al condannato, quando fosse fatta.

*Come il contumace in causa criminale deue purgar la contumacia prima che si facesse l'essecutione. Cap. 36.*

Quando alcun bandito, o condannato criminalmente, volesse purgare la sua contumacia prima che la Corte gli



gli habbia fatta fare l'effecutione, deue hauer la pace della Corte, e concordarsi del bando, & contumacia, e dare plëggiaria di presentarse, e stare à ragione con la Corte sopra il maleficio di chi è stato citato ad istanza della Corte, ouero con la parte, che l'hauesse fatto bandire, e condannare.

*Come deue purgar la contumacia il condannato dopo fatta l'effecutione. Cap. 37.*

Hauendo la Corte fatto fare l'effecutione contra il condannato, e quel volesse purgar la sua contumacia. Se l'effecutione fatta ad istanza della Corte non fosse stata venduta, deue dar plëggiaria di presentarsi, e stare à ragione, come è detto di sopra, e la Corte gli deue far restituire la roba annotata; & se l'effecutione fosse venduta, hauuta la pace della Corte, concordatosi del bando, e contumacia d'equità; se gli può far restituire per la Corte, venendo però o il condannato infra l'anno, altrimenti passato l'anno non può purgare più la sua contumacia, e tutta la sua roba resta confiscata alla Corte, come è di sopra detto.

*Che si deue fiare dell'effecutione dopo che è fatta ad istanza della Corte. Cap. 38.*

Quella effecutione, che si fa ad istanza della Corte contra il condannato, non si deue vendere de contineti: ma se lo condannato non si curasse purgar la sua contumacia, se si deue fare il comandamento, che si riscuota li pegni infra certo tempo, se non se li riscuote, la Corte vi faccia interponere decreto, che si vendano, e faccia fare la commissione all'incantatore, che si venda la detta effecutione; & il prezzo di quella se lo pigli la Corte.

*Gomf*

*Come l'effecutioni fatte al primo decreto, si devono tenere  
insino ad un'anno. Cap. 39.*

Tutte effecutioni, tanto di robbe mobili, quanto stabili fatte contro gli condannati ad istanza de' gli creditori, che l'hanno fatto condannare non si ponno vendere ma si dettono tenere, & conservare perfino a vn' anno doppo pigliata la possessione ad istanza de' gli condannati; & passato l'anno gli condannati non hauendo pagata la loro contumacia infra l'anno, come si è detto di sopra è necessario, che gli creditori facciano chiamare gli contumaci, o vero citare a secondo decreto per farosi veri possessori della robba pigliata, secondo la forma della ragione: Vero che se tali effecutioni fossero fatte ad istanza delle parti per vigore di sentenza di finitura, & relationi conformi fatte in Vicaria, secondo il rito della gran Corte, di obliganze fatte in Corte, & di condanno fatto sopra il tenore dell'istrumento, presentato secondo il rito de' continenti, la parte può far citare quella contra chi è stata fatta l'effecutione, che si recatti l'effecutione, altrimenti, che ci farà interporre il decreto della Corte che si possano vendere, & se non se li recatta, la Corte vi interpone il decreto e fatta l'effecutione all'incantatore si può vendere, come si è detto di sopra.

*Come si devono vendere l'effecutioni. Cap. 40.*

Se tali effecutioni si vendessero più della sorte principale, & delle spese fatte, giustamente quello di più si doue restituire a quello con chi è fatta l'effecutione; & se si vendesse meno si riserua per la Corte l'attione al creditore di domandare sopra gli altri beni del debitore di quello, che manca.

*Come*

*Come quello che denuncia, si deve obligare a provare  
il delitto.* CAP. 41.

Si costuma in Vicaria di non pigliare denuncia, ouero accusa, se il denunciatore, ò accusatore non si obliga di provare il delitto a certa pena, eccetto quando lo prouasse in pronto, ouero il delitto fosse publico; ò ci fosse successe sangue.

*Come figli di famiglia, e donne maritate non panno denunciare senza volontà delli loro padri, e loro mariti.* CAP. 42.

Tutti i faggelli, che hanno padre, e donne maritate non panno denunciare, ne accusare alcuno, senza consentimento, e volontà del loro padre, e marito, ma oue fosse sangue, ouero morte, ò altro eccesso, è criminale, la Corte si può procedere ex officio sua.

*Come li padri, e madri, e altri affretti parenti delli offesi panno denunciare, proseguendo la ingiuria loro, e delli offesi.* CAP. 43.

Tanto li padri, e madri, quanto gli altri affretti parenti de gli offesi panno denunciare gli offensori, e proseguendo la ingiuria loro, ò de gli offesi.

*Come nullo può denunciare alcuna, come ad uoto del popolo, non hauendo esso riceuuta ingiuria.*

CAP. 44.

Nessuno laico si deve ammettere a denunciare, e accusare alcuna persona di qualsuoglia delitto, come ad

vno del popolo, per offesa fatta ad altri, et cetero se proseguisse la ingiuria sua, ò di suoi parenti.

*Come deue denunciare il clerico. Cap. 45.*

Nissun clerico, e constituto in ordine sacro, si deue ammettere, ò denunciare, ò accusare alcuna persona di qual suo voglia delitto, ò maleficio, etiam citra penam sanguinis, eccetto se proseguisse l'ingiuria sua, ò de suoi parenti, & in tal caso si può admettere ò denunciare, & accusare, e la Corte piglia la denuncia dal clerico, dal qual deue pigliar la pleggiaria di prouare, il qual pleggio sia laico, non prete, secondo il rito della Vicaria.

*Come quello, che denuncia non può offer denuncia so dal denunciante, ò suoi parenti, eccetto qualchi medesimo. Cap. 46.*

Se alcuna persona hauesse denunciato otiere accusato, alcuna di delitto, ò maleficio della detta Corte, durante la detta causa della denuncia, ouero accusa, quella persona, che haue denunciato, ouero accusato, ne suo padre, frate, figli, sorelle, e nepoti, non ponno essere accusati, ne denunciati per quello, che è stato denunciato, ò accusato nella detta Corte, eccetto se gli denunciasse, ò accusasse quel di medesimo, che è stato denunciato, ouero accusato, ouero per nuouo delitto, ò maleficio, secondo il rito della Vicaria; ma sogliono pigliarle, & annotarle in libro, e finita la denuncia fatta prima, e sequisce l'altra fatta dipoi.

*Dpo fatte le denuncie come si ci deue procedere.*

*Cap. 47.*

Subito fatte che sono le denuncie, ò accuse nella Cor-

te, si deve far citare li denunciati, ouero accusati à pigliar gli capitoli sopra il delitto, e maleficio; & se nell'ultimo termine del comparire nõ comparissero, farli bandire, e condannare; e se compareno, darli la copia delli capitoli, e farli dar il giuramento di dar il vero, & addimandarli sopra ciascun capitolo ad esso specificato, e secondo risponde, farlo scriuere in fine del capitolo, & hauuta loro risposta, la Corte dia alcun cõpetete termine al Procurator fiscale, ouero coadiutore della Corte à provare, & alli denunciati, ouero accusati à difendersi, e comandarli, che nõ si partano da Corte, se prima non danno pleggiaria de se presentarne, e starne à ragione, e pigliar da loro pleggiaria, e quella far annotate, e scriuere ne gli atti della Corte per il Mastro d'atti.

*Come dopo dato il termine à provare si deve procedere nelle cause criminali. Cap. 48.*

Et infra il detto termine dato à provare, e difendere, com'è detto di sopra, il Procurator fiscale, ouero coadiutore della Corte deuo far fare la citatione delli testimoni dati per li denunciatori, e qlli farli esaminar sopra li capitoli; & se per li denunciati, o accusati si volessero presentare le loro eccezioni, e produrre testimoni, infra il detto termine la Corte il faccia pigliare, & esaminare sopra l'eccezioni presentate, & esaminati li testimoni della Corte, e della parte, e passato il termine dato à provare, il Procurator fiscale, o coadiutore della Corte, quando si tiene corte petta la publicatione, e la corte faccia la publicatione, e doni certo termine à pigliar la copia, e far scriuer l'atto al Mastro d'atti, e se li denunciati volessero la copia del processo, faccia dare dal Mastro d'atti, mediante la competente mercede.

Se

*Se il denunciante dopo dato il termine à provare, volesse aiutare la Corte, come deve procedere. Cap. 49.*

Se infra il detto termine dato à provare, come è detto di sopra, il denunciatore volesse far parte in giudicio, & aiutar la Corte, e far sue proue, e defensionì, deve dare la petitione in Corte, per la quale petta esser ammesso, a questo per la Corte, e la Corte lo deve ammettere, & vdir, e pigliar tutte le sue proue, e ragioni.

*Come li denunciati, che hanno pigliati li capitoli deono comparere l'ultimo giorno del termine dato à provare, e come deve procedere la Corte.*

Cap. 50.

Tutti i delinquenti, ouero denunciati, & accusati dopo che haueranno pigliati li capitoli, e data la pleggiaria, deono venire, e comparire personalmente nell'ultimo di del termine dato à provare in Corte, quando si tiene pro i Tribunali, & il Mastro d'atti deve scriuere nel processo la comparitione fita, e se quel giorno fosse festa, deve venire il seguente giorno, che si tenghi Corte, & se non comparisse, il Mastro d'atti lo deve far chiamare in banca: e la Corte lo deve condannare à cinquanta angustali, secondo è coltumato in Vicaria; & costando alla Corte del delitto si può far ritenere di persona, e stando carcerato si proceda alla causa.

*Come si procede nella repulsa, che si domanda per li denunciati. Cap. 51.*

Passato il termine della publicatione, il Procurator Fiscale, o coadiutore della Corte, deve sollecitare,

L. 2 che

che si faccia la conclusione nella causa, & se il denunciato, o accusato volesse repulsare li testimonij della Corte, e dimanda la repulsa, la Corte gli la deue concedere, e darli alcun competente termine a repulsare, e far scriuere quell'atto dal Mastro d'atti nel processo della causa, e far tanto se il denunciato, o accusato presentasse gli articoli repulsatorij, e producesse suoi testimonij, dopo etaminati li testimonij, passato il predetto termine, il Procurator Fiscale solleciti la publicatione sopra la detta repulsa, & la Corte deue far la publicatione, e dare alcun termine à pigliar la copia, & se il denunciato, o accusato la vuole, la Corte gli la faccia dare, & in caso che il denunciato non producesse nulla cosa in detto termine del repulsare, non è necessario farsi publicatione nella detta repulsa: ma il Procurator Fiscale, o coadiutore della Corte dimandi la conclusione, e così passato il termine della publicatione il Procurator Fiscale dimandi la conclusione: e la Corte faccia la conclusione nella causa, e dopo deue vedere il processo, e darci la sentenza mediante la giustitia.

*Come la Corte non dà repulsa contra li denunciati.*

*Cap. 52.*

Il Procurator Fiscale, ouero coadiutore de lla Corte non può addimandare la repulsa contra li testimonij prodotti per quel che è stato denunciato, o accusato: ma se quello, che hà denunciato fa parte in giudicio, com'è detto di sopra, e volesse la repulsa, la Corte gli la deue concedere, e statuirli il termine à repulsare.

*Conto*

*Come si procede contra il denunciato, e citato, che renuncia i capitoli, e vuol rispondere alla citatione. Cap. 53.*

Poiche è citato il denunciato, ò accusato, e nell'ultimo termine del comparire, ò auanti comparisse, e li capioli non fossero fatti, e volesse risponder sopra la denuncia, non essendo il delitto graue, la Corte d'equità lo dimandi sopra la denuncia, e facci scriuere la risposta sua dal Mastro d'atti, e procedasi come hauesse pigliati li capitoli, secondo si contiene di sopra; verum se per caso accettasse il delitto, la Corte lo deue far ritenere di persona, e punirlo, ouero ammettere a compositione, secondo la qualità del delitto, fatta però la pace con il denunciatore.

*Come si deue scriuere la pace, che fa il denunciatore con il denunciato.*

*Cap. 54.*

Fatte le denuncie in Corte, e li denunciati, ouero accusati ottenessero la pace delli denunciatori, & accusatori, li detti denunciatori deuno comparire personalmente in Corte, e notificare alla Corte la pace, e la Corte la deue far scriuere nel quinterno delle denuncie, appresso quella denuncia doue è stata ottenuta la pace, & scritta la pace, la corte costringa, e proceda contra li denunciati, & alla pena condegna.

*Come la Corte deue procedere contra li denunciati, che si rimettono alla probatione della Corte. Cap. 55.*

*Quando il denunciato, ò accusato prima, ò dopo ch'è*

L 3

stato



stato citato cōparisse in Corte, e dicesse non voler litigare, ma si volesse rimettere alle probationi della corte, la corte deue farlo scriuore dal Mastro d'atti, pigliar la peggioria da quello di se presentare, e stare à ragione, & il Procurator Fiscale, ò coadiutore della Corte, deue sollecitare, e procurare di mandar per li testimonij dati per quello, che hà fatta la denúcia, ouero accusa, e farli esaminare, & esaminati che sono, farli vedere alla corte; e se si proua il delitto, la corte mandi per il denunciato, e faccialo ritenere per fin che paghi la cōdegna pena, & se non si proua, mandi per il denunciatore, ò accusatore, e costringerlo à pagar quella pena alla quale restò obligato, ò di prouare quando fece la denuncia.

*Come deue procedere la Corte quando hauesse necessario del denunciato dopo che hà dato la peggioria. Cap. 56.*

Poiche il denunciato, ò accusato hà dato peggioria in Corte di se presentare, e star à ragione, la Corte hauesse necessario d'esso, deue far fare il comandamēto in scritto al peggio del denunciato, sotto pena contenta nella peggioria, che debba presentare, ò incontinente, ouero infra alcun tempo, secondo gli lo vuole dar la corte, lo denunciato, secondo la forma della peggioria, & se fra il detto termine non lo presenta, se gli accusa la prima contumacia, e passato il triduo, il chiama in banca, e non comparendo, si condanna à quella pena.

*Quando il peggio allegasse il principale esser assente, come deue procedere la corte.*

*Cap. 57.*

*In caso, che il peggio comparisse, & allegasse il suo prin-*

principale essere andato in alcuna parte: e petta il termine à farlo comparire, la corte li dà alcun competente termine, secondo il luogo doue dice stare à farlo comparire, il qual atto la corte lo faccia scriuere dal Mastro d'atti; & se infra il detto termine il pleggio non lo presentasse, la corte lo deue costringere à farli pagare la pena contenta nella pleggiaria.

*Come la corte non deue componere alcuno che non sia sodisfatto la pena lesa.*

Cap. 58. *parte*

La Corte non deue ammettere à compositione nisi un malfattore d'alcun delitto, tanto se procedesse à denuncia, ouero accusa della parte, quanto se si procedesse ex officio curiæ, eccetto se prima la parte, che l'ha denunciato, ò accusato, ò che sia stata lesa, non è concordata con il denunciato, ò accusato, ouero inquisito per la corte.

*In che può la Corte procedere contra il delinquente senza accusa, ò denuncia della parte.*

Cap. 59.

La Corte può procedere contra li delinquenti ex officio suo, senza denuncia, & accusa della parte in tutti quelli delitti, e malefij deuenisse la pena di morte, troncatione di membro, e publicatione di robba,

*Come si procede contra il malfattore, che dopo il delitto fosse fuggito.* Cap. 60.

Se per alcuno fosse stato commesso alcun maleficio, doue la Corte può procedere ex officio suo, ouero proceda alla querela della parte lesa, e dopo il maleficio se

ne fosse fuggito, hauendo robba, la corte deue mandare à scriuer la robba sua, e farla mettere in sicuro, e farlo incontimente citare, che venghi à pigliare li capitoli sopra il maleficio, & se non compare in l'ultimo termine, condannarlo, e condannato procedere, come è detto di sopra. e se compare dando pleggieria di se presentare, e stare à ragione, la Corte li faccia restituire la robba annotata, dummodo il maleficio non fosse tanto graue, che fosse pena corporale, o troncatione, di membro.

*Come si procede contra quello, che dicesse ingiuria all' Officiale, o ad altra personu, quando si tiene la Corte. Cap. 61.*

Se alcuna persona dicesse ingiuria al Capitano, o altro Officiale stando à regger Corte, secondo è costumato, ouero ad alcun'altra persona, tenendosi la Corte pro Tribunali, la Corte, ouero Capitani subito deue fare esaminare gli testimoni, che sono interuenuti in dette ingiurie, & esaminati, che sono, perche è pena arbitraria, attento che notoriamente haue detto le dette ingiurie, & curia pro tribunali sedente, senza altro ordine giudiciario, ci denò interponere decreto, e condannarlo ad vna onza, quattro, sei, & dieci, secondo l'arbitrio della corte, & la facultà, e conditione di quella persona, che ha detto tali ingiurie, qual decreto si faccia scriuere dal Maestro d'atti della Corte, e dopo constringerlo di persona, ouero condannarlo sotto certa pena, che non si parta dalla corte per infino à tanto, che paghi la detta pena, ne si può lassare à pleggieria, quando la offerisce di stare à ragione, & se di tale decreto ne appellasse, non si deue ammettere l'appellatione; verum si suole ammettere à compositione

zione, quando si mettesse in mano della corte, & il decreto potrà farsi simile al modo seguente, Perche notoriamente consta alla corte, che il N. con animo, & intentione d'ingiuriare ha detto tali ingiurie, cioè tu fei, &c. al detto Capitano, il qual stava pro Tribunale sedente à ministrare a ciascuno giustizia in tale luogo, iuxta li tali confini, doue è solito reggersi la corte, ouero ad altra persona in presenza del detto Capitano, stando à tener corte, come è detto di sopra. E per questo la corte determina il detto N. essere notorio, & cascato nella pena di onze tante d'applicarnose alla detta corte, & perche notoriamente ha detto le dette ingiurie; per tanto gli comandiamo alla pena d'onze dieci, che non si parta dalla corte, senza licenza della Corte,

*Come si procedi contra quello, che dicesse ingiuria  
all'Officiale, o ad altra persona in presenza  
sua in Corte. Cap. 62.*

Se alcuna persona dicesse ingiuria al Capitano, o ad altro Officiale della Corte, ouero che dicesse ingiuria ad altra persona in presenza del detto Capitano, & Officiale, la Corte deuè far esaminare incontinente gli testimonij, che si trouano in tali ingiurie, e fare comandare al detto ingiuriatore, che non si parta da Corte sotto certa pena, e esaminati gli testimonij, costando alla Corte le dette ingiurie per li detti testimonij, in Corte si deuè interponere decreto, & condannarlo ad alcuna pena, come è detto di sopra, e di tal decreto ne può appellare; & s'offerisse pleggiaria di stare à ragione, la corte lo deuè lassare alla detta pleggiaria di le presentate, & stare à ragione, per fin tanto, che

che s'esamina, e fassi il processo, & il decreto può essere nella seguente forma. Perche la depositione delli detti testimonij chiaramente appare il detto N. hauer dette le ingiurie con animo, & intentione d'inuiuriare il Capitano, ouero altra persona in presenza del detto Capitano, per tanto la corte determina il detto N. esser cascato nella pena di onze tante, per cagione delle dette ingiurie, la qual pena si debbia applicare alla detta corte.

*Come si deue considerare le persone à chi sono dette tali ingiurie. Cap. 63.*

E d'auertire, che più graue pena, e consequentemente è da punire di più grossa pena quella, che dice ingiuria al Capitano Regale, che non al Capitano, ò altro Officiale di Baroni, ouero che fosse detta ad alcuna priuata persona, e seguendo la qualità dell'ingiurie, e di quello, che li dice, così è da punire.

*In che modo si deueno proseguire l'appellationsi. Cap. 64.*

Tutti quelli, che appellano, tanro à sentenze, quanto di decreti, ò altri aggrauamenti da di, che è data la sentenza, ò decreto, ò interlocutoria hã 10. di à proseguir l'appellatione, cioè dieci di ad appellare in scriptis, & dare la peritione dell'appellatione, quando esso principale, che appella, ouero il suo Procuratore non hauesse appellato, & incontinente leta per la corte la sentenza, decreto, ò interlocutoria, e li dà 40. altri giorni à presentare il processo d'auanti chi hà appellato a causa, altramente non proseguendola infra il detto tempo, quella sentenza, ò decreto ò interlocutoria re-

sta

sta ferma, e si può mandare ad effecutione; eccetto s'altra-  
 tramente per quello, che ha appellato in contrario se ci  
 producessè dal Superiore.

*Come si procede contra quelli, che faceffero resistenza a  
 agli Officiali efficatori. Cap. 67.*

Se il Capitano mandasse alcuno alguzino, ò foruente  
 della corte à far l'effecutione contra alcuno condenna-  
 to, ò altra persona con la commissione in scriptis, e quel-  
 lo contra chi si fa l'effecutione, ouero altra persona fa-  
 cesse resistenza contra l'effecutore, e non permettesse  
 far fare la detta effecutione, la corte deue mandare per  
 gli testimoni, che se ci sono trouati, ouero mandarci il  
 Mastro d'atti à fatti esaminare, e costando alla corte tal  
 resistenza, deue mandar à pigliar quelli, che l'hanno fat-  
 ta, e se confessano, ouero fosse fatta notoriamente, quelli  
 detinere, e punirli secondo l'arbitrio della corte, e la  
 qualità della resistenza, e quando appellassero di tal con-  
 demnatione, la corte non l'ammette, eccetto se dal Su-  
 periore venisse altro in contrario, & quando non fosse  
 fatta detta resistenza notoriamente, & quelli negassero  
 hauerla commessa, & offeriscono dar peggioria di star  
 à ragione, e di se presentano se volerlene difendere, la  
 corte hauuta la peggioria dopo che l'hauerà fatta an-  
 notare ne gli atti del Mastro d'atti, li deue lasar anda-  
 re, e dopo li faccia citare à pigliar li capitoli, e proceda  
 à tutti atti per fine alla sentenza, dalla qual sentenza ne  
 ponno appellare.

*Come si deue procedere contra chi fa resistenza a gli  
 Officiali per vn'altro modo. Cap. 66.*

Se il Capitano mandasse con commissione l'alguzino,  
 o ser-

ò seruéte, ò altri à pigliare alcuna persona per debito, che fosse tenuto ad alcuno, e fosseli fatta resistèza in tal modo, che il debitore se ne fuggisse, la corte fatto che hà esaminare li testimonij, e costandose tal resistenza, proceda com'è detto di sopra, e quel tale, che ha fatta la resistenza, oltre la pena sopradetta, è tenuto satisfar al creditore della quantità, che il debitore gli era tenuto: e deuesi costringere à satisfare, com'è detto, & in caso, che il resistente fosse fuggito, la corte mandi à scriuere la robba sua, & anco di quel debitore, e sequestrarla ad istanza della corte, del creditore se hanno robba, & li faccia citare di ragione,

*Comi si deue procedere nelle resistenze criminali.*

*Cap. 67.*

Se il Capitano mandasse con commissione à pigliare alcun malfattore, che fosse in pena di morte, ò di troncatione di membro, ò per alcuna qualsuoglia causa criminale, e se facesse resistenza al Commissario, che vada à pigliarlo, tal che fuggi il malfattore; la corte lo mandi à pigliare, e farà esaminare li testimonij, che ei sono interuenuti, e costando alla corte tal resistenza si deue punir secondo la qualità della resistenza; & in caso, che fosse fuggito, la corte deue mandare à scriuere, & annotare ad istanza della corte tanto la robba del malfattore, quãto di quello, che ha fatta la resistenza, se n'hanno, & incōtinète farli citare à pigliar li capitoli sopra il maleficio, e resistenza, e se non compareno farli condannare.

*Comi è d'auuertire alla qualità delle resistenze.*

*Cap. 68.*

*E d'auuertire alla qualità delle resistenze in che modo*

do si fanno, se con arme, ò con bastoni, ò altra offensio-  
ne, che in tal modo si potria fare, che faria pena di mor-  
te, ouero di troncazione di membro.

*Come si procede contra quelli, a chi fosse stato comandato,  
che si partisse di terra, e non s'offerua.*

Cap. 69.

Quando per la Corte, ò Capitano, che fa coman-  
damento ad alcuna persona à bocca fatto detta pena,  
che non si parta dalla corte senza licenza sua, quello co-  
mandamento lo faccia scrivere alquinterno de gli atti  
dal Mastro d'atti della Corte, & se poi quello si partisse  
senza licenza, incontinente la Corte faccia esaminar gli  
testimonii à prouare come è partito, e poi lo mandi à  
pigliare, e costringerlo à pagare quella pena, alla quale  
li fu comandato, che non si partisse, ouero commet-  
terlo à compositione.

*Come ogni prouisione che si manda dalla corte*

*vogliono esser in scriptis.*

Cap. 70.

Tutti i comandamenti, citationi, e commissioni, tanto  
d'esequire, quanto di picliar huomini, si deuono man-  
dare in scriptis, e non si deuono commettere à bocca,  
aframente se quelli, che sono citati, ò comandati non  
gli obedissero, non sariano in pena.

*Come sopra tutto è d'auuertire alli Statuti*

*delle Terre, Cap. 71.*

Sopra tutto è d'auuertire alli Statuti, & Ordinationi  
delle



delle Terre, e secondo quelle procedere: del che è da vederfi quel che scrive il Dottor Francesco de Petris nel trattato de excessibus Baronij, & Magistratum l. 3. c. 9.

*Come si dauono far li quinterni secondo la prammatica,*

*Cap. 72*

La maestà del Signor Rè vuole, e commanda, che in tutte le Terre demaniali per li Capitanei, & altri Officiali, si cacciano gl'infraferiti quinterni, cioè:

Il quinterno d'ogni dì dell'intrate, & vscite di qualsiuoglia quantità di denari, robbe, e prouenti, che preueghino alla Corte, con l'annotamento delli dì di ciascuna intrata, & vscita:

Il quinterno doue si scrive il tenore delle polize, che si faranno del ricevere delli denari, ò altre cose à quelle persone, che pagano:

Il quinterno di tutti i commandamenti tanto publici come priuati, & esecutioni fatte per essi Capitanei contra qualsiuoglia persona, cioè doue si contiene l'interesse, ò pena della Corte.

Il quinterno doue si annotano tutte commissioni, & commandamenti fatti per essi Capitanei alli Commissarij, ouero altri seruenti della Corte, e persone, che vanno à far esecutione, & commandare, cioè doue ci è interesse della Corte.

Il quinterno di tutti quelli atti, processi, e commandamenti pendenti in Corte, cioè quelli, che non sono stati spediti dalli Capitanei, che sono stati per auanti, e dopo dati, & assignati ad essa Capitano dal suo predecessore.

Il quinterno dell'accuse, denuncie, inquisitioni, e querelle, che si pigliano in Corte di qualsiuoglia ragione, ò cosa, che sia interesse della Corte, con l'annotatione di

di in

di in di, & in quelli di, che si ci procede, doue si contengono li bandi, annotatione di robbe, sentenze, & esecutioni, che ci leguitano, & anco contengano le compositioni, & altre prouisioni sopra quelle fatte, & anche le probationi fatte sopra le denuncie, accuse, & inquisitioni, e se non capissero in detto quinterno, si debbiano conseruare in Corte fidelmente, acciò che finito il loro officio; facciano metter conto, e quando fosse necessario si trouassero.

*Come di tutti detti quinterni se ne può fare vno.*

*Cap. 73.*

Di tutti questi quinterni se ne può far vno, e scriuer da parte l'vna cosa dall'altra: due altri simili quinterni si vogliono fare, cioè l'vno, che resta in poter d'esso Capitano per sua cautela, l'altro per mandare in Summaria, e l'altro lassare in Corte.

*Casi dene il Capitano, ouero gli Officiali ponno conoscere come à cause criminali, hauendone solamente la cognitione di dette cause.* *Cap. 74.*

In primis può conoscere il Capitano, ouero Officiale contra quelli li quali fossero denunciati, e che hauessero insultato con animo, & intentione d'offendere, fossero andati adosso ad alcuno, & hauessero fatto atto di voler offendere,

Può conoscere, e procedere l'Officiale contra quelli, li quali fossero denunciati, o hauessero date pugna, scopole, boffette, calci, punte di piede, e spente.

Puo conoscere il Capitano contra tutti quelli c'hauessero scapigliate, e battute in terra di donne.

Può

Può conoscere il Capitano contra quelli, li quali insultassero per offendere con bastoni, pali, ronche, acetate, spade, cortelli, o altra generatione d'armi, ancorche non haueffero offeso.

Può conoscere il Capitano contra quelli, li quali fossero denunciati di parole ingiuriose.

Può conoscere il Capitano contra quelli, li quali fossero denunciati di forza, & violenza, leuado la coppola di testa, ouero leuado manto, cappa, o gonnella, o zappa, o pala, o giumenta, o qualsuoglia altra cosa, commettendosi violenza, o forza.

Può conoscere il Capitano contra quelli, che fossero denunciati d'essere entrati nelle terre, possessioni, boschi, o selue, a tagliar legna, coglier frutti, guastar arbori; o vite, fatta la via nella terra, guastare le mete, o posto fuoco nelle possessioni, ouero pagliare; o gregne.

Può conoscere il Capitano contra quelli, li quali fosse denunciati, che contra volontà delli patroni fossero andati a vendignare gli arbutti, o vigne.

Può il Capitano contra quelli, li quali furassero distarsi, o robbe, o qualsuoglia generatione di bestiamè.

Procederà il Capitano de danno clandestino, quando occultamente fosse posto fuoco alle case, pagliari, terre, mete di paglia, e quando fossero tagliati piedi di frutti, e fossero stincati, o morti animali, di sopilate botti, altri danni clandestini.

Può conoscere il Capitano contra quelli, li quali portassero armi.

Può conoscere il Capitano contra quelli, li quali commettersero adulterio contra volontà del marito, ouero andassero in casa d'altrui per commettere adulterio, quando fossero denunciati; o si fosse fatta querela alla Corte;

Può

Può conoscere il Capitano contra quelli, li quali fossero denunciati c'hauessero basate cite, maritate, vidue, ò le loro fantesche.

Può conoscere il Capitano contra quelli, li quali commetteffero vizio nefando.

Può conoscere il Capitano contra quelli, li quali dessero bastonate, ò difendessero con armi.

Può conoscere il Capitano contra quelli, li quali facessero petreiate, gettassero brutticia, ò come per ingiuriare alcuno avanti la loro casa, quando ne fosse fatta querela.

Può procedere il Capitano contra quelli, che cacciassero sangue con pugni, bastoni, ò ferro, ò pietre.

Può procedere il Capitano contra quelli, li quali ammazzassero, e commetteffero homicidio.

Può procedere il Capitano contra quelli, li quali fuggissero cite, quando ne fosse fatta querela alla corte, e così quando v'fussero con vidue.

Può conoscere il Capitano contra quelli, li quali fossero stati denunciati, che presumessero scalare, ò che hauessero scalare case.

Può procedere il Capitano in tutte l'altre cause doue venisse pena, che s'applicasse al fisco.

M

ADDI-

# ADDITIONES

MAGNIFICI V. I. D.

HORATII VISCONTI

GIFV NENSIS;

*Olim Auditoris Prouincie Calabriae*

*Regni Neapolitani,*

**A**L cap. 1. fol. 3. ibi, nel cap. Regina Iustitias, aggiungi il quale è 139. nell'ordine, & è di Carlo 2. e non 1.

Al medesimo cap. 2. & fol. 6. R. è Alfonso solea dire, &c. aggiungi, vedasi il Campagna nel cap. del Regno 1. nu. 3. fol. 6. doue allega molti simili.

Al medesimo cap. e fol. 6. ibi, però nell'etitione, aggiungi, & il Presidente de Franch. In la decisione 379. al fine, doue il Visconte nell'additioni allega molti, & conuengono li scritti per Campagna nel cap. del Regno 35. nu. 8.

Al medesimo cap. fol. 4. ibi, ch'hà fatto con seuerissime pene, &c. aggiungi sin come si legge per la prammatica nel tit. de Baronibus, & offic. Iudicib. e dirò appresso per le nouationi per il Sig. Conte di Lemos, e cōcor da Pierro Follerio nella constitutione quãto, dopò del nu. 8. al vers. sed cur, e ne la pratica censuale in verb. Nicolaus nu. 220. fol. 103. & il Regente de Ponte de po rest, Proreg. fol. 84.

Al medesimo cap. fol. 4. nel fine al uers. il quale per  
-IC- hauer

hauer cognitione giungi, & Affitto nella constit. Cordis nobis in 1. notab. e se ne ricordò il Campagna nel detto cap. 35. nu. 10.

Al cap. 2. al fo. 7. là, così l'Eccellenza del Vicerè, aggiungi, uedasi il Reg. de Ponte nel tratt. de potest. Proreg. al princ. fol. 3. perche in uigore dell'amplissimi priuilegi, che tenne è costituito alter ego da sua cattolica Maestà, e secondo il Frezza è assomigliato al Procòf. & al Preside, anzi hanno maggior potestà, secondo il Ponte in detto trattato fol. 330. 333. & sequenti, al nu. 2. 24. & 31.

Al medesimo cap. e fol. là, e far gratia, aggiungi, alche uedi il Presidente de Franch. nella decis. 509.

Al medesimo cap. al fol. 8. là, così li bandi del Regète, aggiungi Vrsillo nella decis. d'Affitto, qui allegata, & Affitto nelle constit. penamieorum quanti il nu. 88.

Al medesimo cap. fol. 9. là, ne ui furono, li Questori, aggiungi, uedasi Caraita nel uoto 45.

All'istesso cap. fol. 10. là, il 1. è il gran Contestabile, aggiungi, uedasi il Folk nella cost. del Regno, Statuimus.

All'istesso cap. fol. 12. là, il Dottor Caraita, aggiungi & il medesimo nel rito 55.

Nel med. cap. fol. 12. mette allega il Presid. de Franch. aggiungi, & nella decis. 722. doue appieno ne tratta.

Al medesimo cap. fol. 12. là, doue dice il 40. e fol. 14. là ui furono, aggiungi, uedi Caraita nel rito 7. & nel rito 17. nu. 8. & 9.

Nel medesimo cap. e contro quali il gran Siniscalco ha giurisdictione nel Regno, uedi il Regente Tapia nel 2. tomo Iuris Regni al fol. 251.

Al medesimo cap. al fol. 15. là, ui furono hanno l'esecutione parati, aggiungi, il Pres. de Franch. nella decis. 601. nu. & il medesimo s'ha da dire della Regia Camera, la quale è in luogo del Prefetto pretorio, & il

detto de Franch. nella decis. 713. nu. 7.

Al med. cap. fol. 18. mentre allega il Presid. de Franch. nella decis. 34. accomoda nella decis. 43.

Al med. cap. e fol. là, e perciò, che per forza, aggiungi, uedasi Farinacio nel tit. de carceribus q. 32. al nu. 62. cū seq. & contengono insieme il Presid. de Franch. nella decis. 442. & Visconte nell' additioni.

Al cap. 3. fol. 20. mentre allega Carauita, aggiungi, il med. segue il Regente Tapia nel 3. tom. Iuris Regni fol. 45. quantunq. il Signor de Franch. nella decis. 722. dopo il nu. 24. tenghi il contrario.

Al med. cap. 3. fol. 20. là, item la potestà, aggiungi, uedasi Carauita nel rito 39. al nu. 1. doue al nu. 2. riferisce le limitationi.

Nel med. cap. al fol. 21. là, e de gli altri Assessori, e Capitanei, aggiungi, & il Sig. de Franch. nella decis. 409. là Visconte nell' additioni.

Al cap. 4. al fol. 29. & in somma, aggiungi, il Sign. de Franch. nella decis. 398. ma hoggi il Procuratore del Fisco nō interuene in Rota quādo si votano le cause per l' Auditori per la prammatica del 89. capi publicata del mese di Maggio 1616. e di ragioni cōmune uedi Vrsill. ad Affl. nella dec. 366. nu. 2. & l' addetti ad Affl. nell' precludij delle cōstit. q. 13. in fin. e Scaglione nel fit. 18. in. 10.

Al med. cap. 4. fol. 30. là, che il Governatore, & Auditore, aggiungi, e Viulo nella decis. 37. nu. 1.

Al cap. 5. fol. 31. in princip. aggiungi, & il Signor de Franch. nella decis. 409. nel princ.

Al med. cap. fol. 31. là, e perciò nota, aggiungi, e Baldo nella l. prohibitum n. 12. C. de iur. fisci lib. 10. & il med. Baldo, il quale ragiona del Giudice delegato in la l. 1. nu. 2. C. de mand. Princ. e Fulvio Pasia nel trattato de probat. lib. 2. cap. 43.

Al medesimo cap. e fol. & seq. là secondo è tenuto, aggiungi,

giungi, e Campagna in detto cap. quà allegato num. 12.

Al cap. 6. fol. 37. là, il primo è, aggiungi Caraita nel rito 101. nu. 5.

Al cap. 8. fol. 42. là nondimeno, aggiungi, uedasi Rolando da Valle nel cons. 83. uol. 2. & il Regente de Ponte nel trattato de potestate Proreg. fol. 125. nu. 3. & seq. & in cons.

Al cap. 9. fol. 54. là, & per questo anco il Giudice, aggiungi, uedasi il Presidente de Franch. in decis. 37. & 88. nu. 5. e nella decis. 505. & Visconte nell' additioni.

Al cap. 10. al fol. 45. & seq. mentre si tratta la materia de compositione, aggiungi Caraita nel rito 272. in la 2. questione; doue riferisce li requisiti, acciò ch' il delinquente possa essere ammesso alla cōpositione, & il medesimo nel rito sequente, e la cōpositione non si sà, sol che del delitto prouato per testimonij, ò per confessione del reo accusato, ouer denunciato, come ordina il rito della Vicaria à nu. 276, & in esso Caraita nn. 1. & 3. & il Consigliero Rouito allega detto rito à questo effetto in la prammatica nel titolo de compositionibus, doue dice, che pochi Baroui à ciò aduertono.

Nel medesimo cap. 10. fol. 51. e seq. là, la terza, e quarta littera, aggiungi Campagna nel medesimo luogo al nu. 222. & 223.

Al cap. 11. fol. 53. là, e perciò secondo Andrea d' Isernia, aggiungi il Presidente de Franch. in la decis. 133. nu. 6. e gli addenti.

Al medesimo cap. 11. fol. 54. là, item nota, aggiungi, uedasi Maranta nel trattato iudiciale par. 6. nu. 3.

Al medesimo cap. fol. 60. là, ma è d' auuertire, aggiungi uedasi Caraita nel rito 257. nu. 6. & il Sign. de Franch. nella decis. 141. col. 1. e gli addenti, e che s' offerua in le sentenze late in le Regie Audientie, uedi Caraita nel rito 52. col. 2. al vers. 5. limita, e Moscatello in la pratti-



cade appellat. in la glosa sententia nu. 134.

Al cap. 12. fol. 64. là, quando s'opponne qualche nullità nella citatione, & fo. 70. là, & si allega, aggiungi vedasi il Sig. de Franch. nella decis. 132. e Visconte addente, dopo Caranita allegato per esso nel rito 269. n. 20. & 21

Al cap. 13. fol. 75. mentre allega Capece nella decis. 81. aggiungi il Regente Carlo Tappia nel 3. tomo Iur. Regni fol. 224. doue riferisce, ch' il reo fu ammesso ad *pinguius se defendendum*; ancor che fusse elasso il termine, e così offeruarsi, lo testifica latissimamente Farinacio nel tit. de indit. ad torturam quæst. 39. num. 81. & sequent.

All'istesso fo. 76. là, ouero per più cautele, aggiungi, & il Sig. de Franch. nella decis. 276. in fine, e l'addenti.

Al medesimo cap. e fol. là, ouero deue il Giudice procedere à condannare il reo, supplisci, pur che sia conuito da testimonij, ouer confessò per *la l. qui sententiam, C. de pœnis cap. 1. 2. q. 1.* e largamente Pietro Caball nel caso 200 nu. 64.

Nel medesimo cap. e uers. là, perche il Giudice, chi condanna, supplisci, perche non deue essere più clemente della legge, ut in § oportet, in auth. de iudicib. nam pœna à iure, uel à lege statuta differre non debet. l. 1. C. de desertorib. lib. 12. e perciò Carlo II. Rè di questo Regno se im piccare un Giudice, che per homicidio hauea imposto pena della mano, à colui, che douea impiccare, come nota dopo d'Andrea d'Isfernia, & d'Affitto Campagna nel cap. del Regno 91. fol. 42. a terg. & l'Officiale, che è negligente punire il malfattore, deue essere punito, ut ibidem.

Nel med. cap. fol. 77. al vers. e perciò deueno li Giudici, aggiungi, s'ha da uedere Farinacio nel tit. de delitt. & pen. q. 19. nu. 9. 10. & seq.

Al med. cap. e fol. là, e primo incorre, aggiungi Giulio

lio Claro nel §. hæresis vers. sed quero, & Baiardo nell'additioni.

E nel medesimo vers. là, nell'istessa pena, aggiungi, Claro nel §. sodomia, al vers. sed quero, & in molti altri casi incorre nella pena del fuoco, li quali cumula Farinacio nel luogo di sopra citato al nu. 21. e 22. & più largamente il Sig. Maltrillo al tratt. de inductu al cap. 31. fol. 292. & seq. & assai più bene Giouani de Vega Spagnuolo nel tratt. de poen. delict. al cap. 31. al fo. 180.

Nel medesimo cap. 13. là, ite incorre, & nel vers. seq. aggiungi Claro nel §. læsæ maiestatis, & in §. falsum uers. . . & Farinacio nel 4. volum. nel capit. læsæ maiestatis quæst. . . & molto bene detto Vega al cap. 21. fol. 113.

Nel med. cap. e fol. là, nel delitto di sacrilegio, aggiungi Claro nel §. sacrilegium, & Baiardo addente, il detto Vega dottamente nel cap. 30. fol. 158.

Nel med. cap. fol. 79. al vers. item incorre, aggiungi Claro in §. homici diu fol. & seq. & Farinacio al 4. volum. nel tit. de homicidio q. 19. al nu. 12. & in q. 126. nu. 41. il detto Vega secondo il suo stile, più che bene al capit. 26. 27. & 28. fol. 132. & seq.

E nel med. vers. là, & anco esente, aggiungi Claro in d. §. homicidium al fol. 25. & seq. & Farinacio in d. tit. & quæstione nu. 26. & nella quæst. 126. doue ragiona remissiuè.

Nel medesimo cap. là, quelli che uccidono per ebbrietà fol. 80. & sequenti, aggiungi Claro nella quæst. 60. in detto titolo de poenis, & Farinacio in tit. de poen. temporandis quæst. 93. & Raudente nel tratt. de analogis cap. 22. num. 75.

Nel medesimo cap. là, item incorrono nella pena predetta, aggiungi Claro nel §. raptus, Mascard. nel trattato de probationibus volum. 3. conclusi 1252. Farinac.

in tit. de delict. carnis quest. 145. & in cōf. 33. dopo Affitto nella constitutione capitale nu. 1. il sudetto Vega nel detto trattato al cap. 29. fol. 150. succintamente, e dottamente.

Nel med. cap. e uers. fol. 8. là, sicome quelli, aggiungi il Presid. de Franch. nella decis. 240.

Nel med. cap. e fol. là, item incorre, uedasi la decisione del sudetto Sig. de Franch, 502.

Al med. cap. e fol. al uers. & in somma in fine, là, doue anco nota, aggiungi Farinacio nella d. q. 19. nu. 2. & 3. & il detto de Franch. in decis. 569.

Al cap. 14. al uers. il 1. là, ò se ricusa mostrare, aggiungi, ut supra cap. 5. fol. 31. & l'aggionti.

Nel med. cap. uers. si può rimouere, s'aggiungi, uedasi Affitto alla decis. 27.

Al medesimo cap. ibi, se si tratta, uers. nondimeno nel Regno fol. 84. aggiungi, s'ha da ueder Baiardo, che aggiunge al Claro 1. el §. usura nu. 13. 8. seq. & nella q. 37. nu. 6. cum seq. & detto Vega al cap. finale del detto suo trattato.

Al medesimo cap. fol. 85. al uers. item se fusse infame, aggiungi Pietro Caball. nel caso 121. doue latissimamente ne tratta.

Nel medesimo cap. là, da donde è presa anco la pratica, aggiungi Pietro de Gregorio de concessione feud. i fol. 30. e 134. & il Regente de Ponte de potest. Proregis fol. 9. Mastrill. de indultu fol. 140.

Al medesimo cap. là, item s'il Giudice fol. 88. aggiungi, & il cap. del Regno pridem 9. in ord. al fine, e Campagna, & hò detto di sopra.

Al medesimo cap. là, item l'Officiale se priua dell'officio, aggiungi Farinac. nel 3. uol. quest. 111. dal nu. cum sequen.

Al cap. 15. là, e perciò ò Pietro Follerio, supplisci a fol.

fol. 372. in le noue, e per ornamento di questo capitolo uedi Farinacio nel 3. uol. q. 111. ch'è l'ultima in ord.

*Parte Prima.*

**D** Opò nel nu. 3. là, e sicome il Sig. fol. 98. aggiungi Affitto à la decis. 265.

Et al num. 4. là, che gl' Officiali fol. 99. aggiungi Follerio alla Prattica criminale al uers. studeat se bene nu. 2, fol. 4.

Et al nu. 5. aggiungi, ch' in Regno sono più prammatiche, nel rito de Baronibus alla 4. & in tit. de Officialib. che prohibiscono à Baroni di uendere d' officij, e con corda Campagna alli capitoli del Regno 37. e Borrellò à Belluca nel spec. de Prencipi fol. 125. & ultimamente confirmate per il Conte de Lemos nella prammatica dell' anno 1612.

Al nu. 2. fol. 46. gionto il num. 7. fol. 101. giungi, ch' il cap. del Regno, che comincia Item quod prædicti Officiales 35. in ordine prohibisce eligeri persone inhabili all' officij, cioè, uecchi, deboli, infermi, & altri giustamente impediti, dice il Campagna al nu. 7. e diffusamente là il Regète Tappia meritissimo al 1. tomo Iuris Regni fol. 116. E se quello, ch' è molestato da podagra possa essere Giudice al num. 8. fol. eod.

Molte cose della uechiaia scriue Detio nella lege cū quid alla seconda lettera nu. 13. & seq. ff. si cert. peta. alcune altre cose per Carauita nel rito 100. num. 3. & 4. e detto Regente Tappia nel luogo di sopra.

Però la senettù gioua à molte cose, secondo Luca de Penna nella l. Decurio C. de decurionib. lib. 10. doue, anco riferisce l' incomodi della uechiaia, & al troue in la l. præclaram col. 2. uers. in fene. C. ut dignit. ordō seruetur lib. 12. altramente de Primicerio, e secondo Cotto e li uecchi hanno molti priuilegij, de quali tratta il medesimo Luca nella l. 1. C. de tyronibus lib. 12. & per li uecchi

uecchi sempre si presume bene, perche se presumeno scienti, graui, e da bene, il medesimo Luca a la l. i. C. de consulibus eod. lib. 12. Monfig. Modog. nelle sue lettere tratta diffusamente de priuilegij de uecchi, & il dottissimo Cardinale Paleotto scriue un trattato de bonis senectutis, doue à pieno largamente tratta d'essi.

*Parte Seconda.*

**A**L uers. che lo Capitano, che non è Dottore num. 2. fol. 108. aggiungi Menochio de arbit. Iudicum caso.

Però dell'anno 1610. per la Vicaria, e Sacro Cõsiglio fù giudicato, ch'il Giudice, & Assessore sia Dottore in la Banca de' Caputo, al che conferisce la prammatica publicata de Febraro di detto anno 1610.

Al nu. 29. fol. 110. & al 39. fol. 114. aggiungi Claro à la quæst. 64. uers. cæterum col uers. sequente, dopo Follerio in uerb. & si confitebuntur el 1. nu. 64.

Et al nu. 34. là, se l'inquisito fosse de furto, aggiungi Claro in d. q. 64. uers. sed quæro, & Farin. in tit. de indit. & tortura q. 43. dal nu. . uedi il medesimo in d. tit. quæst. dal nu. 163. con molti sequenti.

Nel nu. 40. fol. 114. aggiungi, uedasi totalmente Farinacio in dicto tit. de indit. & tortura quæst. 38. al num. 91. cum seq.

In materia de tortura, uedasi Claro in dett. quæst. 61. & Farinacio nel medesimo tit. dopo Pietro Follerio in uerbo rei in dura tormentantur.

Al nu. 47. aggiungi Follerio in d. constit. cultus iustitiæ, e Caraita al rito 103.

Al rito 49. fol. 119. aggiungi Caraita nel rit. 19. & 23. e Follerio nella constit. lege præsentis.

Al fol. 123. al uers. & anco offeruò detta gran Corte, aggiungi, uedasi Grammatico al uoto 28. Campagna al cap. del Regno 183. nu. 8. & Viuiò alla decis. 208.

Al

Al nu. 54. fol. 125. & 126. vedasi Caraita al rito 48.

Al num. 55. fol. cod. aggiungi, vedasi il tello al cap. del Regno: quia de Vicarijs 19. in ordine, & Campagna iui al nu. 9. 10. & 11.

Al nu. 56. là, il quale mero, e misto imperio fol. 127. aggiungi il testo in constit. Regni ea, quæ ad deus, doue Affitto, & nella decis. 122. e là Vrsilio al nu. 5. e Camillo Borrello a Belluca in spec. Princip. fol. 125. it. B. alle noue, & molte cose del mero imperio scritte al med. Belluca nel detto trattato, alla rubr. 23. fol. 126. nu. 7. & seq. & del misto imperio nella rubr. 24. fol. 232.

Al med. fol. 127. al vers. e finalmente là, il che non ha luogo, quando detta Vniuersità, se spetta al Re, ouero a l'Vniuersità ponere, e creare il Capitano a guerra nelle Terre di Baroni, vedi Capece alla decis. 27. num. . & il Campagna, che scriue molto bene sopra di ciò nel cap. del Regno, Castellanos nu. 5.

Nel med. vers. là, & è da notare, aggiungi, vedi Capece nella decis. 130. nu. . & Farinac. nel 4. vol. q. .

Al nu. 57. fol. 128 & se il Luogotenente possa crearsi cittadino nella propria patria, & per quanto tempo, vedi il Presid. de Franch. nella decis. 98. & in quella il Visconte all'additioni.

Al num. 58. al vers. e li debiti fraganti, che sono li delitti fraganti, notorij, vedi dopo Pietro Follerio, Farinacio nel rit. de delict. & pœn. q. 21.

Fol. 131. vers. non lasci o che per vn'altro capitolo, ve di Campagna al cap. ad peruersorum, qui allegato al nu. 7. Pietro Follerio in verbo pœnis debitis num. 42. & in fragmentis fol. 402. & il Moscatello nella pratica criminale fol. . .

Fol. 132. vers. e per tanto la gran Corte, aggiungi il rito 276. e l'ho detto di sopra.

Fol. 133. vers. e nelli casi predetti, aggiungi li riti della Vica-

Vicaria 272. & 275. & nell'vno, e l'altro Carauita.

Al fol. 135. al nu. 60. aggiungi il cap. del Regno, che comincia ad hore 10. in ordine, e là Campagna, e Baiardo dopo Claro nell'additioni al §. furtum, il Signor de Franch. nella decis. 521. col. 1. Moscatello nella pratica crimin. fol. 177. n. 1. & seq. nelle picciole, e Follerio nella pratt. crim. in fragmenti al fol. 410. nu. 125. & seq.

Se questo cap. ad hoc habbia luogo nel furto priuato semplice, e che ecceda vn'onza, vedi Moscatello nel luogo di sopra al nu. 16. al fine, doue dice, che la dispositione di detto capitolo non si pratica frequentemente, & questa è la verità, perche non si pratica circa l'impositione di pena di morte naturale: ma d'altra pena corporale straordinaria.

E che pena vi sia in vn furto grande, vedi Claro in d. §. furtum vers.

E che sarà se il furto è fatto con armi, e scassatione, vedi vna notabile decisione di Boerio 173. nella quale mirabile la chiama Mangrella nell'additione à Bartolo, nell'autentica, sed nouo iure. C. de seru. fugitiuis, perche questa sorte di furto è più priuilegiata, secondo Grammatico nel conf. 17. nu. 2. alli criminali.

E che sia nel furto commesso dentro la Città di Napoli in tempo di notte, vulgo detto cappingo, vedi à la prammatica prima al tit. de furtis, della quale si ricordò il Presid. de Franch. in d. decis. 521. col. 1. & de nouo in la decis. 570.

E se questa prammatica comprenda, e liga l'esteri, che robbano, e capeiano dentro questa Città, e Borghi, vedi detto de Franch. in d. decis. 521. per tutto, doue riferisce essere stato deciso per la Vicaria, e Sacro Consiglio, che si.

S'vn commette vn furto minimo nella strada publica infra vn'onza, possa esser punito di pena di morte naturale

turale, vedi Mastrillo de indultu à cap. 33. à fo. 394.

Al fol. 147. là, il violatore, e raptore, aggiungi la Constitutione del Regno, omnes nostri, e Follerio in li fragmenti fol. 404. nu. 92.

In vers. il violatore, e raptore di donne monache, aggiungi detto Follerio di sopra al nu. 91.

Al fol. eod. al nu. 64. vedi più constitutioni del Regno referite per

Al nu. 65. aggiungi, s'hà da veder totalmente Farinacio nel tit. de carceribus, alla qua est. 31. dopo l'astri, che cita, che vada disposto in ciò per la constitutione del Regno, vedi la constitutione, che comincia. Custodes, della quale si ricorda Follerio in fragm. in tit. de reorū custodia nu. 953. fol. 416.

Al num. 67. aggiungi il rito della Vicaria 269. e là Caraita.

E nel nu. 68. uedi il medesimo Caraita in d. rito dopo del nu. 9. in 7. ampliati.

Al num. 76. fol. 139. aggiungi, vedasi Baiardo al Claro nel §. falsum dal num. . . cum seq.

Al nu. 77. e 78. fol. eod. aggiungi, vedasi il Signor de Franch. nella dccif. 351. e diffusamente là il Visconte.

Al nu. 79. aggiungi, e Baiardo al Claro nel d. §. falsū.

Al nu. 80. aggiungi, e la prammatica 4. nel tit. de falsis e là ampiamente Caraita.

Al n. 85. e seq. fol. eod. aggiungi la Cōstit. del Regno, si meritus. & là Afflitto.

Al nu. 89. fol. 140. aggiungi la prammatica vltima nel rit. de blasphemantibus.

Al nu. 91. aggiungi, vedasi Follerio nel vers. poenis debitis al nu. . .

Al nu. 96. fol. 141. aggiungi, vedasi il Rito di Vicaria 193. e là Caraita, e la prammatica prima in tit. de accusationibus.]



Al nu. 100. fol. eod. aggiungi il rito di Vicaria 166. e là Carauita.

Al nu. 104. fol. 162. aggiungi, uedi la Constitutione del Regno dilationes & il rito di Vicaria 115. in fine, e là Carauata nel 1. notabile.

Al nu. 106. fol. 244. aggiungi, vedasi Paulo de Castro nel 5. conf. vol. 2. Capece nella decis. 96. Marsilio nel singulare 543. Vrsill. nella decis. d'Afflit. 351. Anna Seniore nell'allegat. 20. nu. 4. e nella 60. Pietro de Benint. in la decis. 72. & il Cauense nella pragm. conseruatoria.

Al num. 109. aggiungi il Follerio in uers. fiat relatio Nuntij, e nel num. 10. doue è la materia, & il Signor de Franch. nella decis. 560.

Al nu. 110. fol. 145. aggiungi il rito de Vicaria 117. e là Carauita,

Al nu. 11. fol. 145. aggiungi il rito 118. e là Carauita.

Al nu. 118. fol. 146. aggiungi la pragm. 1. nel tit. de arbitris, e là il Consigliero Rouito, & l'altri.

Al nu. 105. aggiungi Carauita al rito 149 nu. 5.

Al nu. 123. fol. 147. aggiungi il rito di Vicaria 73. & là Carauita.

Al nu. 124. aggiungi Maranta nel trattato iuditorum nel uers. executio.

Al nu. 125. qua sunt decreta diffinitiu, aggiungi, vedi Afflitto nella decis. 261.

Al num. 129. aggiungi il Presidente de Franch. nella decis. 631.

Al nu. 130. aggiungi il rito di Vicaria 71. e là Carauita

Al medesimo in fine, là, e quado aggiungi, che l'inhibitione ò giusta, e ingiusta s'ha da temere à similitudine dell'escommunica, come vuole il Farinacio nella decis. 961. nu. 1. & decis. 95. nu. 1. & Seraphin. nella decis. 654.

Al fol. 149. a la parola in primis, aggiungi, vedasi Follerio nella Pratt. crim. nel uers. vel eos citari faciat.

At

Al med. fol. cap. 23. aggiungi il rito di Vicaria 94. & 119: & 123. & in quelli Carauita.

Al fol. 111. cap. 6. aggiungi Carauita nel detto rit. 123. num. 8.

Al fol. 152. cap. 9. aggiungi il rito di Vicaria 266, e 269. e la Carauita, & il Presid. de Franch. nella decis. 327. & Visconte. nell' additioni.

Al fol. 153. al cap. 11. aggiungi il rito di Vicaria 93. e la Carauita nel 3. notab.

Al medesimo fol. cap. 12. aggiungi, vedi il rito di Vicaria 266.

Al fol. eod. cap. 12. aggiungi, vedi il rito 206.

Al fol. eod. cap. 13. aggiungi, & il rito 204. & in quello Carauita.

Al fol. 144. cap. 14. aggiungi il rit. 166. & ibi Carauita.

Al medesimo fol. cap. 17. aggiungi il rito 207. & ibi Carauita, e Francesco Antonio de' Giudice, Roberto nella pratica de liquid. instrument. confid. 4. num. 19. in ogni modo.

Al fol. 197. nu. 00. aggiungi Carauita nel rito 53. nu. 2. & il Presid. de Franch. nella decis. 500. nu. 3.

Al fol. eodem cap. 21. aggiungi il rito 166.

Al fol. 158. cap. 23. aggiungi il rito 167. al. vers. item intelligitur, & iui Carauita nella 2. limit.

Al fol. 159. cap. 2. aggiungi Carauita in detto rit. 166. num. 15.

Al med. cap. 25. aggiungi il rito 167.

Al medesimo cap. 26. aggiungi il rito 176. & 181. & iui Carauita col. 1.

Al fol. 160. cap. 27. aggiungi la 1. pragm. al tit. de praevent. moder. & Carauita al rito 186. & 189.

Al fol. 161. cap. 37. aggiungi il rito 204.

Al med. cap. 30. aggiungi il rito 220. & iui Carauita col. 1. & de Franch. nella decis. 71.

Al fol. 163. cap. 33. vedi di sopra al fol. 36. e la prammatica, che comincia reo, in tit. de ord. iud. par. 6. in 2. membr. al nu. 12.

Al med. fol. e cap. là. verum se il condannato. aggiungi il Moscatello de appell. in glos. detinebitur col. 1.

Al med. cap. 33. aggiungi il rito 420. in fine.

Al fol. 164. cap. 35. supplisci iusta li termini della legge fancimus C. de iudic. & Carauita nel rito 222. nel 2. notab. & il Cauense, cioè Annibale Troisio nella prammatica Relatione, per quel testo in fine.

Al fol. 173. cap. 17. uedi il rito 163. in fine, e là Carauita num. 4.

E questo basti per hora; hauendo altri d'aggiungere altra volta, Deo dante.



L A V S D E O

**Imprimatur.**

**Alexander Boschius Vicarius Generalis.**

**Mag. Cornelius Tiroboscus Pradicatorum Ordinariae Curiae Theologus.**

2040690



